



Marzo 2025

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356 (Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE) (sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino/Eurodac)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Compendio

Il 14 agosto 2024 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sull'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356 (Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE). La procedura di consultazione si è conclusa il 14 novembre 2024.

Sui progetti sono pervenuti 76 pareri: si sono espressi in forma scritta, in totale, 25 Cantoni, sette partiti politici (Alleanza del Centro, I Verdi, PEV, PLR, PS, PVL e UDC), l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile (ASUS), l'Associazione degli Uffici Svizzeri del Lavoro (AUSL), l'Unione sindacale svizzera (USS), l'Unione svizzera degli imprenditori (USI), il Tribunale amministrativo federale (TAF), il Tribunale federale (TF) e 38 ulteriori cerchie interessate. Sei dei partecipanti alla procedura di consultazione hanno espressamente rinunciato a esprimere un parere (ASUS, AUSL, Centre Patronal, Flughafen Zürich, TF, USI).

I quattro progetti sono stati accolti con favore da circa la metà dei partecipanti. Quelle che seguono sono le principali critiche espresse nel quadro della procedura di consultazione.

Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE, nel complesso

Alcuni Cantoni criticano i nuovi obblighi introdotti e gli oneri che ne derivano per i Cantoni in termini finanziari e di personale. I Verdi, PEV, PS e la maggior parte delle cerchie interessate non condividono l'impostazione della riforma, che, a loro avviso, non è in grado di risolvere le sfide alle frontiere esterne né i problemi che interessano la migrazione e l'asilo in Europa, andando a introdurre misure più severe a danno delle persone che richiedono protezione. UDC respinge tutti i decreti federali.

Regolamento AMMR e regolamento di crisi (decreto federale 1)

La maggior parte delle altre cerchie interessate critica l'introduzione di un nuovo motivo di detenzione, le modifiche apportate al motivo di detenzione del rischio di fuga e le disposizioni riguardanti la procedura di ricorso Dublino (p. es. Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf). I Cantoni criticano, in particolare, la riduzione della durata della carcerazione preliminare. Per quanto concerne il meccanismo di solidarietà, alcuni Cantoni chiedono di essere coinvolti nel processo decisionale. PLR si oppone all'accoglienza di richiedenti l'asilo nel quadro della partecipazione volontaria al meccanismo di solidarietà. UDC si oppone alla registrazione dei colloqui Dublino e alla partecipazione al meccanismo di solidarietà.

Regolamento sul rimpatrio alla frontiera (decreto federale 2)

UDC critica il recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera perché ritiene che non debba essere applicato in Svizzera. La maggior parte delle cerchie interessate (p. es. Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf) ritiene che questo regolamento introduca di fatto la detenzione alle frontiere esterne e temono che possa trovare applicazione anche in Svizzera se fossero previste, a livello nazionale, le stesse procedure attuate alle frontiere esterne dell'UE. Per questa ragione, ne respingono il recepimento.

Regolamento Eurodac (decreto federale 3)

La maggior parte dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH), dei partiti politici e delle cerchie interessate (Alleanza del Centro, PEV, PLR, PS, PVL, ASM, CCPCS, CDDGP, CFM, CRS, OIM) approva il recepimento del regolamento Eurodac. Molti partecipanti alla consultazione (GE, I Verdi, UDC), numerose organizzazioni e cerchie interessate (ACES, ACNUR, AICH, AsyLex, Caritas, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAGE, OSAR, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, SolidaritéS, Solinetz Luzern, sosf e USS) esprimono forti critiche rispetto al recepimento del nuovo regolamento Eurodac. Alcuni respingono il recepimento di questo sviluppo dell'acquis di Dublino nel suo complesso.

Regolamento sugli accertamenti (decreto federale 4)

Alcuni Cantoni e partiti politici nonché determinate organizzazioni criticano anche le competenze trasferite nel quadro della procedura di accertamento (oltre a numerosi Cantoni, p. es. ASM, CCPCS, CDDGP e CRS), l'accompagnamento dei richiedenti l'asilo in un Centro federale d'asilo (p. es. BE, GE, NW, TI, CCPCS e CDDGP) e l'assenza di un'assistenza legale gratuita (p. es. ACNUR, elisa-asile, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, FPABS, FPAZH, ODAS, Pikett Asyl, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf).

Indice

1.	Situazione iniziale.....	6
2.	Procedura di consultazione.....	8
3.	Contenuto e consultazione del rapporto sui risultati.....	8
4.	Riassunto dei risultati della procedura di consultazione.....	9
4.1.	Parere generale rispetto all'intero Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE.....	9
4.1.1.	Risposta dei Cantoni.....	9
4.1.2.	Risposta dei partiti politici e delle associazioni mantello.....	9
4.1.3.	Risposta delle altre cerchie interessate.....	11
4.2.	Decreto federale 1 (regolamento AMMR e regolamento di crisi).....	14
4.2.1.	Pareri a favore.....	14
4.2.2.	Pareri critici e contrari.....	15
4.3.	Decreto federale 2 (regolamento sul rimpatrio alla frontiera).....	18
4.3.1.	Pareri a favore.....	18
4.3.2.	Pareri critici e contrari.....	18
4.4.	Decreto federale 3 (regolamento Eurodac).....	19
4.4.1.	Pareri a favore.....	19
4.4.2.	Pareri critici e contrari.....	21
4.5.	Decreto federale 4 (regolamento sugli accertamenti).....	31
4.5.1.	Pareri a favore.....	31
4.5.2.	Pareri critici e contrari.....	31
4.6.	Ulteriori richieste emerse nella procedura di consultazione.....	32
4.6.1.	Protezione sussidiaria, statuto di protezione umanitaria e uniformazione dello statuto F e dello statuto S.....	33
4.6.2.	Ricongiungimento familiare.....	34
4.6.3.	Recepimento della direttiva sull'accoglienza, della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo e del regolamento sul reinsediamento.....	34
4.6.4.	Stralcio dell'articolo 89b LAsi (trasferimento dei costi dalla Confederazione ai Cantoni).....	34
5.	Risultati dettagliati suddivisi per decreto federale e tema di riferimento.....	35
5.1.	Decreto federale 1 (regolamento AMMR e regolamento di crisi).....	35
5.1.1.	Trasferimento dei RMNA.....	35
5.1.2.	Carcerazione Dublino.....	37
5.1.3.	Prolungamento dei termini di competenza (art. 29, 33, 37 e 46 regolamento AMMR).....	43
5.1.4.	Scambio di dati medici prima di un trasferimento nello Stato Dublino competente (art. 111a ^{bis} AP-LStrI).....	44
5.1.5.	Risultato del controllo di sicurezza nella procedura Dublino (art. 20 AP-LAsi) ..	44

5.1.6. Nessun contrasto della migrazione secondaria	45
5.1.7. Definizione di «familiare» (art. 2 par. 8 e art. 34 regolamento AMMR) e ricongiungimento familiare.....	45
5.1.8. Revoca o riduzione del livello delle condizioni di accoglienza in caso di mancata cooperazione	46
5.1.9. Colloquio Dublino in videoconferenza	47
5.1.10.Registrazione audio del colloquio personale (art. 22 par. 7 regolamento AMMR; art. 26 cpv. 3 ^{bis} -3 ^{quater} AP-LAsi)	47
5.1.11.Entrata nel merito e clausole discrezionali (art. 35 regolamento AMMR).....	49
5.1.12.Applicazione della LAsi a persone che non hanno presentato domanda d’asilo in Svizzera.....	50
5.1.13.Protezione giuridica	50
5.1.14.Meccanismo di solidarietà	52
5.1.15.Regolamento di crisi	57
5.2. Decreto federale 2 (regolamento sul rimpatrio alla frontiera).....	59
5.3. Decreto federale 3 (regolamento Eurodac).....	60
5.3.1. Protezione dei dati.....	60
5.3.2. Persona di fiducia.....	60
5.3.3. Maggiori oneri per i Cantoni	60
5.3.4. Registrazione dei dati a partire dall’età di sei anni e relative misure amministrative	61
5.3.5. Richieste relative a singoli articoli del progetto.....	61
5.4. Decreto federale 4 (regolamento sugli accertamenti)	62
5.4.1. Svolgimento unitario della procedura di accertamento e standard minimi richiesti	62
5.4.2. Competenza per lo svolgimento degli accertamenti.....	65
5.4.3. Durata degli accertamenti.....	66
5.4.4. Accompagnamento in un CFA.....	66
5.4.5. Privazione della libertà durante gli accertamenti.....	67
5.4.6. Mancanza di rappresentanza legale durante l’accertamento.....	68
5.4.7. Controllo preliminare del bisogno di protezione.....	70
5.4.8. Controllo dello stato di salute.....	71
5.4.9. Controllo di sicurezza	72
5.4.10.Meccanismo di monitoraggio indipendente.....	72
5.4.11.Diritti di accesso.....	73
5.4.12.Ripercussioni sulle finanze e sul personale.....	74
5.4.13.Ulteriori osservazioni.....	75
6. Elenco dei partecipanti	76

1. Situazione iniziale

Il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE si compone dei seguenti dieci testi giuridici interconnessi, i primi cinque dei quali rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione degli Accordi di associazione a Schengen/Dublino e pertanto devono essere recepiti in linea di principio dalla Svizzera:

- regolamento (UE) 2024/1351¹ (di seguito «regolamento AMMR»);
- regolamento (UE) 2024/1359² (di seguito «regolamento di crisi»);
- regolamento (UE) 2024/1349³ (di seguito «regolamento sul rimpatrio alla frontiera»);
- regolamento (UE) 2024/1358⁴ (di seguito «regolamento Eurodac»);
- regolamento (UE) 2024/1356⁵ (di seguito «regolamento sugli accertamenti»);
- regolamento (UE) 2024/1348⁶ (di seguito «regolamento sulla procedura d'asilo»);
- regolamento (UE) 2024/1347⁷ (di seguito «regolamento sulla qualifica»);
- direttiva (UE) 2024/1346⁸ (di seguito «direttiva sull'accoglienza»);
- regolamento (UE) 2024/1350⁹ (di seguito «regolamento sul reinsediamento»);
- regolamento (UE) 2024/1352¹⁰.

Il progetto posto in consultazione comprende quattro decreti federali riguardanti il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero dei primi cinque regolamenti UE summenzionati, approvati dall'UE il 14 maggio 2024 nel quadro del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE e notificati alla Svizzera come sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino/Eurodac il 17 maggio 2024.

- **Decreto federale 1 - Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento AMMR e il regolamento di crisi: il regolamento AMMR disciplina le competenze per lo svolgimento delle procedure d'asilo e la solidarietà reciproca in materia di migrazione. Come sviluppo dell'acquis di Dublino, è vincolante per la**

¹ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L 2024/1351, 22.05.2024.

² Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147, versione della GU L 2024/1359, 22.05.2024.

³ Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148, GU L 2024/1349, 22.05.2024.

⁴ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 2024/1358, 22.05.2024.

⁵ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L 2024/1356, 22.05.2024.

⁶ Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, versione della GU L 2024/1348, 22.05.2024.

⁷ Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 2024/1347, 22.05.2024.

⁸ Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, versione della GU L 2024/1346, 22.05.2024.

⁹ Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147, versione della GU L 2024/1350, 22.05.2024.

¹⁰ Regolamento (UE) 2024/1352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818, GU L 2024/1352, 22.05.2024.

Svizzera solo in alcune parti. In particolare, per la Confederazione sono vincolanti le norme concernenti la determinazione della competenza per lo svolgimento delle procedure d'asilo e di allontanamento; è così abrogato il regolamento Dublino III attualmente in vigore. In linea di principio, le vigenti norme Dublino concernenti le competenze sono mantenute. Rispetto all'attuale regolamento Dublino III, il regolamento AMMR abbrevia i termini per la presentazione delle domande di presa in carico e la relativa risposta e prevede requisiti più stringenti per il trasferimento della competenza per una domanda d'asilo da uno Stato Dublino a un altro, al fine di rendere più difficile la migrazione secondaria. Il meccanismo di solidarietà previsto dal regolamento AMMR, invece, non è obbligatorio per gli Stati associati a Dublino, che possono parteciparvi su base volontaria. Il **regolamento di crisi**, anch'esso vincolante per la Svizzera come sviluppo Dublino solo in alcune parti, prevede diverse possibilità di eccezione e deroga alle norme del regolamento AMMR e del regolamento sulla procedura d'asilo, che non rappresenta uno sviluppo Dublino, in caso di pressione migratoria straordinaria o situazione di forza maggiore, per esempio una pandemia.

- **Decreto federale 2 - Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento sul rimpatrio alla frontiera:** il regolamento sul rimpatrio alla frontiera mira a introdurre una nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen per i cittadini di Stati terzi e gli apolidi la cui domanda d'asilo è stata respinta nel quadro della procedura d'asilo alla frontiera esterna Schengen ai sensi degli articoli 43–56 del regolamento sulla procedura d'asilo. In tal modo s'intende garantire la continuità tra la procedura d'asilo e la procedura di allontanamento. Questo nuovo regolamento rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen che la Svizzera è quindi tenuta a recepire; tuttavia, non è tenuta ad attuare la procedura di allontanamento ivi prevista, richiesta soltanto nel caso in cui gli Stati associati, in base al diritto nazionale, prevedano una procedura d'asilo alle frontiere esterne Schengen equivalente a quella prevista dal regolamento sulla procedura d'asilo. Non è questo il caso della Svizzera.
- **Decreto federale 3 - Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento Eurodac:** a esclusione di ricollocazione (*relocation*) e protezione temporanea, il regolamento Eurodac riveduto costituisce uno sviluppo dell'acquis di Dublino e pertanto è vincolante per la Svizzera. Questo regolamento disciplina le modalità di registrazione dei dati personali e procedurali, tra l'altro nell'ambito della procedura d'asilo, nel sistema d'informazione Eurodac. Il nuovo regolamento permette di semplificare – come già avviene oggi – la determinazione dello Stato Dublino competente. Il regolamento Eurodac riveduto abbassa da 14 a 6 anni l'età minima per la registrazione e prevede il rilevamento di numerosi dati aggiuntivi (p. es. foto, nome, età, nazionalità, dati dei trasferimenti Dublino, rimpatri). Sono inoltre introdotte ulteriori categorie per le persone registrate, in base al tipo di arrivo (p. es. soggiorno irregolare, ricerca e soccorso, statuto di protezione provvisoria). Tutte le categorie di registrazione possono ora essere confrontate tra loro. Infine, questo regolamento UE crea la base affinché, grazie alla futura interoperabilità, tramite la banca dati Eurodac sia possibile effettuare confronti diretti con altri sistemi informatici dell'UE.
- **Decreto federale 4 - Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento sugli accertamenti:** costituendo uno sviluppo dell'acquis di Schengen, questo regolamento è rilevante per la Svizzera. Esso prevede una procedura alle frontiere esterne Schengen volta ad accertare l'identità delle persone entrate irregolarmente e ad attribuire queste persone alla procedura corretta (rimpatrio, procedura d'asilo o presa in carico da parte di un altro Stato Schengen in base al

meccanismo di solidarietà). La procedura di accertamento comprende l'identificazione e la registrazione delle persone in arrivo, un confronto con le banche dati pertinenti (controllo di sicurezza) e una verifica dello stato di salute. Le norme per un'eventuale successiva procedura d'asilo alle frontiere esterne UE sono stabilite nel regolamento sulla procedura d'asilo. Queste procedure d'asilo non sono applicabili in Svizzera.

2. Procedura di consultazione

Il 14 agosto 2024 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di avviare una procedura di consultazione con i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate, in base all'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005¹¹ sulla consultazione (LCo). La procedura si è conclusa il 14 novembre 2024¹².

Sui progetti sono pervenuti 76 pareri: si sono espressi in forma scritta, in totale, 25 Cantoni, sette partiti politici (Alleanza del Centro, I Verdi, PEV, PLR, PS, PVL e UDC), l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile (ASUS), l'Associazione degli Uffici Svizzeri del Lavoro (AUSL), l'Unione sindacale svizzera (USS), l'Unione svizzera degli imprenditori (USI), il Tribunale amministrativo federale (TAF), il Tribunale federale (TF) e 38 ulteriori cerchie interessate. Sei dei partecipanti alla procedura di consultazione hanno espressamente rinunciato a esprimere un parere (ASUS, AUSL, Centre Patronal, Flughafen Zürich, TF, USI).

Circa la metà dei partecipanti accoglie con favore i quattro decreti federali e, di conseguenza, le modifiche legislative che comportano.

3. Contenuto e consultazione del rapporto sui risultati

Il rapporto sui risultati indica quali disposizioni sono state accolte, respinte od oggetto di critiche e quali sono le modifiche proposte. A eccezione di quelle espressamente respinte, si considerano accettate tutte le disposizioni nei casi in cui i partecipanti si sono dichiarati generalmente a favore del progetto, mentre, a eccezione di quelle espressamente accettate, si considerano respinte tutte le disposizioni nei casi in cui i partecipanti si sono dichiarati generalmente contrari al progetto. Le posizioni critiche sono espone separatamente nei casi in cui i partecipanti che le hanno espresse non si sono dichiarati esplicitamente favorevoli o contrari al progetto.

Il presente rapporto contiene una sintesi dei risultati emersi nel quadro della procedura di consultazione, riportati prima sotto forma di riassunto generale (punto 4) e quindi suddivisi per decreto federale e tema di riferimento (punto 5).

Per i dettagli delle motivazioni, si rimanda ai pareri originali sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale¹³. Al punto 6 è riportato l'elenco dei Cantoni, dei partiti politici e delle altre cerchie interessate che hanno fatto pervenire il proprio parere.

In base all'articolo 9 LCo, una volta scaduto il termine per rispondere e dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto, sono accessibili al pubblico la documentazione della procedura di consultazione nonché i pareri pervenuti e il rapporto esplicativo.

¹¹ RS 172.061

¹² L'avamprogetto, il rapporto esplicativo e i pareri sono disponibili su: www.fedlex.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFGP.

¹³ Disponibili su: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFGP.

4. Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

4.1. Parere generale rispetto all'intero Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE

4.1.1. Risposta dei Cantoni

La maggioranza dei Cantoni si esprime a favore dei quattro decreti federali e condivide, in linea di principio, le modifiche legislative proposte. **AI** e **JU** non hanno presentato alcuna osservazione. **OW** prende atto delle nuove disposizioni. **AR, BS, GR, NW, SH, SO, UR, VD** e **ZH** accolgono con favore il fatto che la Svizzera voglia fornire il proprio contributo nell'intento di ridurre la migrazione irregolare verso l'UE e al suo interno e formulano osservazioni puntuali. Anche **FR, SG, VD** e **ZG** sono favorevoli alle modifiche legislative proposte. **SG** sottolinea, in particolare, che gli obiettivi del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE rispondono anche agli interessi della Svizzera. **TI**, pur condividendo l'obiettivo delle modifiche legislative in oggetto ed essendo consapevole dei vantaggi che produrrebbero per la Svizzera, fa notare alcune criticità. **TG** sottolinea che la Svizzera è collocata al centro dell'UE dal punto di vista geografico, ragion per cui ritiene che la sua partecipazione sia logica e indispensabile al fine di ridurre la migrazione secondaria e di poter utilizzare in modo adeguato gli appositi sistemi informatici di nuova e graduale introduzione (come EES, ETIAS, Eurodac ecc.).

Nonostante la sostanziale approvazione, i Cantoni esprimono anche critiche e propongono diverse modifiche: **FR** e **VD** mettono in evidenza, in particolare, gli oneri aggiuntivi derivanti dai nuovi obblighi introdotti dal regolamento Eurodac e dal regolamento sugli accertamenti e osservano inoltre che la Svizzera è libera di decidere se trasferire determinati compiti alla Confederazione piuttosto che ai Cantoni. Anche **NW** accoglie con favore i decreti federali, facendo tuttavia notare le ingenti ripercussioni sulle finanze e sul personale che interesserebbero soprattutto le autorità cantonali. **NW** ritiene indispensabile che la Confederazione sostenga finanziariamente i Cantoni nell'attuazione di queste misure e metta a disposizione le risorse necessarie per fare fronte ai nuovi obblighi. Anche **FR** e **VD**, di fronte agli ulteriori oneri, sollevano la questione della compensazione finanziaria da parte della Confederazione a favore dei Cantoni. Inoltre, nel quadro dell'attuazione delle misure proposte a livello nazionale, **NW** segnala un margine di ottimizzazione relativamente, in particolare, alla carcerazione Dublino e allo svolgimento della procedura d'asilo. Infine, **GE** fa notare che alcune modifiche legislative esulano dalla semplice trasposizione dell'acquis e mette in guardia rispetto a un possibile trasferimento dell'onere amministrativo ai Cantoni.

4.1.2. Risposta dei partiti politici e delle associazioni mantello

In linea di principio, **Alleanza del Centro, PLR** e **PVL** sostengono la riforma e sono favorevoli alla trasposizione delle basi giuridiche del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE, con le modifiche legislative che ne conseguono a livello nazionale. **Alleanza del Centro** ritiene che sia nell'interesse della Svizzera istituire una procedura comune e coordinata all'interno dello spazio Schengen e Dublino per ridurre la migrazione irregolare verso l'Europa e, di conseguenza, la migrazione secondaria all'interno dello spazio UE. Al Consiglio federale è chiesto di effettuare una valutazione progressiva del valore aggiunto della riforma e di adoperarsi affinché, nell'ambito della sua trasposizione, sia garantito un sano equilibrio tra solidarietà e responsabilità. **PVL** ritiene che, con questo patto, l'UE abbia compiuto un passo significativo nello sviluppo del sistema di asilo europeo, un passo che contribuisce in modo rilevante a sgravare i Paesi europei, la popolazione e le persone che richiedono protezione. **PLR** plaude in particolare al fatto che aumenterà il numero di procedure d'asilo e rimpatri alle frontiere esterne dell'UE, ritenendo che per la Svizzera sia fondamentale partecipare attivamente a questi sviluppi al fine di garantirsi un controllo effettivo dei flussi migratori e

impedire la migrazione secondaria. **PLR** si oppone, invece, all'accoglienza di richiedenti l'asilo nel quadro della partecipazione volontaria al meccanismo di solidarietà.

PS è favorevole al recepimento del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE, anche perché la Svizzera non subirebbe gran parte degli effetti peggiorativi per i richiedenti l'asilo che questo comporta. Inoltre, nell'ottica di una futura politica sulla migrazione e l'asilo comune dell'UE, con un'impostazione solidale, è indispensabile aderire al sistema di migrazione e asilo dell'UE. Aggiunge che la Svizzera dovrebbe tuttavia sfruttare il margine di manovra di cui ancora disporrebbe sul piano nazionale per porre al centro la solidarietà nei confronti dei profughi e i loro diritti. Critica inoltre le procedure alle frontiere esterne dell'UE previste dal Patto (in particolare per quanto concerne l'alloggio) e la procedura d'asilo rapida, così come altri aspetti: per esempio, le nuove regole del sistema d'asilo europeo introdotte con il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE, che non ritiene essere in grado di risolvere il problema fondamentale delle disposizioni attuali, ma anche il fatto che il nuovo Patto non influisca sulla ripartizione iniqua delle responsabilità nel quadro del sistema d'asilo dell'UE e la pressione sugli Stati che si trovano alle frontiere esterne Schengen, suscettibile di aumentare per via dei nuovi obblighi e delle modifiche apportate. Le critiche espresse riguardano anche le misure, più severe, introdotte dal nuovo regolamento sulla procedura d'asilo. Come **ACES** e **OSAR**, tra gli altri, chiede pertanto misure di solidarietà integrative, una migliore trasposizione nazionale delle disposizioni UE e il recepimento della protezione sussidiaria.

Anche **I Verdi** assumono una posizione critica, tra le altre cose nei confronti delle procedure alle frontiere esterne dell'UE e delle forti violazioni dei diritti fondamentali messe in conto. Inoltre, sottolineano che la carcerazione di famiglie e minori che richiedono protezione alle frontiere esterne dell'UE e il generale deterioramento dei diritti dei profughi sono in contrasto con i valori fondamentali dell'UE e della Svizzera. Di conseguenza, chiedono misure integrative. Infine, criticano il Consiglio federale per avere espresso pareri positivi sul Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE.

PEV lamenta l'insufficiente rispetto della dignità umana nonché l'isolamento e la durezza che caratterizzano in modo predominante il Patto UE e, insieme a **PS** e ad altri partecipanti alla procedura di consultazione, critica anche il fatto che, per l'intera durata della procedura alla frontiera, i richiedenti l'asilo saranno sostanzialmente internati. A ciò si aggiunge l'isolamento dei centri alla frontiera che rende difficoltoso l'accesso all'assistenza medica e psicologica, alla consulenza e alla rappresentanza legale, nonché al servizio di interpretazione. Chiede quindi che la Svizzera sfrutti tutto il margine di manovra di cui dispone nel quadro della trasposizione per garantire maggiore protezione ai profughi, per porre al centro i loro diritti e per rafforzare la solidarietà e la cooperazione internazionale: la Svizzera deve rimanere fedele alla propria tradizione umanitaria e assumere un atteggiamento esemplare.

L'unico partito a respingere il progetto posto in consultazione nel suo complesso, così come proposto, è **UDC**. In particolare, non condivide i numerosi sviluppi, costosi e di natura puramente burocratica, e chiede al Consiglio federale una trasposizione snella e razionale. Ricorda inoltre di non accettare il principio del recepimento dinamico e/o automatico dell'acquis di Schengen/Dublino e chiede che la Svizzera possa condurre controlli indipendenti, unilaterali e sovrani alle proprie frontiere, senza doversi rivolgere a un'autorità straniera. Non può più essere concesso l'asilo agli immigrati irregolari fatti arrivare da Stati terzi sicuri con l'aiuto dei trafficanti; questi immigrati devono essere rimandati immediatamente nello Stato di provenienza. La presentazione delle domande d'asilo deve essere consentita solo all'interno di centri chiusi ai quali si può accedere solo dall'estero. Infine, ritiene che la politica dell'UE in materia di frontiere e asilo sia stata un fallimento dal quale è necessario trarre delle conclusioni.

USS, pur condividendo l'intento del Consiglio federale di definire un sistema di asilo e migrazione europeo giusto, a prova di crisi ed efficace, si esprime criticamente rispetto alle

presenti modifiche legislative, in particolare per quanto riguarda la limitazione dell'accesso alla procedura d'asilo. Manifesta inoltre forti perplessità sulla capacità della presente riforma di raggiungere gli obiettivi prefissati: gli Stati alle frontiere esterne Schengen continueranno a sostenere gli oneri più gravosi. Alla distribuzione solidale degli oneri si sostituisce infatti la possibilità, per questi Stati, di svolgere una procedura rapida standardizzata, in contrasto rispetto ai principi sanciti dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati. Pertanto, invita il Consiglio federale ad adoperarsi con forza, sul piano nazionale e internazionale, affinché sia realizzato un sistema d'asilo e migrazione rispettoso della dignità umana e conforme ai diritti umani, e chiede che i decreti federali siano migliorati senza mettere a repentaglio l'associazione a Schengen/Dublino.

4.1.3. Risposta delle altre cerchie interessate

In linea di principio, **CCPCS** e **CDDGP** sostengono i progetti: **CCPCS** riscontra, nel Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE, diverse misure ragionevoli dal punto di vista operativo per le forze di polizia; **CDDGP** condivide espressamente gli obiettivi dell'UE perseguiti dal Patto, che consistono nella riduzione della migrazione irregolare. In entrambi i casi viene tuttavia segnalato che alcune delle novità introdotte con la ripartizione delle competenze prevista comportano maggiori oneri per le autorità cantonali in materia di migrazione e i corpi di polizia. **CCPCS** condivide il parere espresso dai Cantoni, secondo i quali si debba porre la questione delle indennità ai Cantoni da parte della Confederazione. Secondo **CDDGP**, occorre inoltre accertarsi, in fase di trasposizione, che il recepimento delle nuove disposizioni sia coordinato con altri interventi nazionali volti a migliorare il sistema d'asilo (p. es. strategia globale per l'asilo), valutando costantemente i rapporti di dipendenza reciproca.

Anche **ASM**, **ISDU** e **OIM** sono favorevoli al recepimento del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE. La riforma è sostenuta anche da **ACNUR**. **ASM** plaude, in particolare, al fatto che la Svizzera aderisca all'impegno dell'UE volto a contrastare la migrazione irregolare. **OIM** apprezza invece che la Svizzera, attraverso il recepimento del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE, si impegni a favore della definizione di un sistema di asilo e migrazione resistente e capace di difendere anche i diritti dei profughi, il che viene visto come un passo importante verso un approccio integrale alla gestione dei flussi migratori in Europa. **OIM** ritiene che il Patto offra alla Svizzera un'ottima possibilità di migliorare la collaborazione tecnica con gli Stati membri dell'UE nell'ambito della gestione delle frontiere. **ISDU** è dell'avviso che il recepimento del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE comporti più rischi che opportunità dal punto di vista dei diritti umani e che la riforma possa acuire i disincentivi strutturali dell'attuale sistema di migrazione e asilo europeo piuttosto che superarli. Il parere di **ISDU** si concentra poi, in particolare, sul decreto federale concernente il regolamento sugli accertamenti e si pronuncia a favore, soprattutto, della creazione di un meccanismo di monitoraggio indipendente.

Assumono una posizione critica rispetto al Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE anche **ACES**, **AICH**, **AsyLex**, **Brava**, **Caritas**, **CFM**, **CRS**, **J+P**, **ODAGE**, **OSAR** e **Parlamento dei rifugiati**.

Le critiche sono rivolte, in particolare, al fatto che la riforma è incentrata principalmente sull'isolamento, sulla dissuasione e su procedure restrittive alle frontiere, introducendo un maggiore rigore a svantaggio delle persone che richiedono protezione. Inoltre, non si ritiene che il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE sia in grado di superare le sfide delle frontiere esterne o di risolvere i problemi che interessano la migrazione e l'asilo, né che consenta di colmare i deficit strutturali dell'attuale sistema Dublino o che offra una soluzione efficace per accrescere la solidarietà tra gli Stati dell'UE. Il timore è piuttosto che faccia aumentare la pressione alla quale sono esposti gli Stati alle frontiere esterne Schengen (p. es. **PEV**, **PS**, **ACES**, **J+P**, **OSAR**, **Parlamento dei rifugiati**). Come **PS**, **ACES**, **Conferenza dei vescovi svizzeri**, **J+P**, **OSAR** e **Parlamento dei rifugiati**, tra gli altri, chiedono che il Patto sulla

migrazione e l'asilo dell'UE sia trasposto nel diritto nazionale sfruttando il margine di manovra residuo per portare in primo piano la solidarietà nei confronti dei profughi e i loro diritti umani.

Pur sostenendo il forte impegno della Svizzera per una trasposizione solidale e conforme ai diritti umani del Patto, **CRS** ritiene che l'approccio proposto sia restrittivo e orientato alla sicurezza, e che comporti quindi un rischio nettamente maggiore di violazione dei diritti umani e di mancato rispetto della dignità delle persone. **CRS** chiede quindi che il Consiglio federale, nel quadro della trasposizione, sfrutti il proprio margine di manovra per garantire alle persone una protezione migliore. **AICH** avanza la stessa richiesta e aggiunge che la protezione delle persone con esigenze particolari dovrebbe essere un aspetto fondamentale del sistema di asilo e migrazione ed essere garantita da misure vincolanti.

AsyLex non si oppone interamente al recepimento dei regolamenti previsti dal Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE per non compromettere l'associazione a Schengen della Svizzera; tuttavia, ritiene che ciò non debba compromettere i diritti umani e che, con la trasposizione nel diritto nazionale, debbano continuare a essere garantiti il rispetto di tali diritti e la protezione dei rifugiati.

CFM condivide la posizione di AsyLex e CRS e chiede che sia garantita una politica d'asilo orientata alla protezione delle persone più vulnerabili nonché una trasposizione il più coerente possibile con gli impegni di una Svizzera umanitaria. Inoltre, **CFM** raccomanda di colmare le lacune e i punti critici del sistema d'asilo attraverso misure di supporto, per esempio istituendo canali d'accesso sicuri (p. es. con il ripristino del programma di reinsediamento, l'emissione di visti per motivi umanitari o di formazione e formazione continua, il ricongiungimento dei familiari ecc.) oppure introducendo un nuovo statuto di protezione integrativo. Per quanto riguarda l'esternalizzazione della procedura d'asilo, **CFM** chiede che la Svizzera, in considerazione del suo status internazionale e della presenza di numerose organizzazioni internazionali sul suo territorio, assuma un ruolo di guida morale e politica rispetto alla protezione offerta alle persone vulnerabili.

Parlamento dei rifugiati sostiene che siano state introdotte misure molto più restrittive, a svantaggio sia della protezione dei profughi sia dell'effettivo e auspicato coordinamento a livello europeo. **Brava** teme a sua volta che le modifiche legislative proposte comportino un forte peggioramento della situazione dei profughi, con ripercussioni estreme in particolare sulle donne nonché sulle persone intersex, non binarie, transgender e agender, le cui esigenze e i cui diritti sono già eccessivamente trascurati nelle procedure d'asilo e negli alloggi.

Conferenza dei vescovi svizzeri e **J+P** criticano l'irresponsabile limitazione del diritto d'asilo e il fatto che la sicurezza all'interno dell'UE sia ritenuta prioritaria rispetto alla protezione della quale i profughi hanno urgentemente bisogno. Gli elementi centrali della riforma consistono in inadeguate procedure rapide alle frontiere esterne dell'UE che prevedono condizioni di effettiva detenzione persino per famiglie con minori e nel rafforzamento della cooperazione con presunti Stati terzi sicuri. Il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE configura un sistema a classi. Pertanto, chiedono che la Svizzera sfrutti il proprio margine di manovra in linea con la sua tradizione umanitaria.

OSAR non condivide il supporto profondamente acritico accordato dal Consiglio federale alla riforma e nemmeno l'isolamento, la durezza e l'atteggiamento difensivo di fronte alla migrazione.

Secondo **ODAGE**, la riforma prevista ha forti ripercussioni sui diritti fondamentali delle persone interessate. Di conseguenza, la Svizzera deve procedere alla trasposizione del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE operando le dovute distinzioni: la solidarietà nei confronti di chi è in fuga non deve mai essere trascurata e i diritti di queste persone devono essere garantiti.

Caritas ritiene che il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE introduca un maggiore rigore a svantaggio delle persone che richiedono protezione e sostiene anche che si sia persa l'occasione per rimediare al concetto problematico, già presente nei regolamenti Dublino, in base al quale lo Stato di primo ingresso è responsabile della procedura d'asilo. Questo concetto è stato addirittura rafforzato e comporta ora ulteriori compiti per gli Stati alla frontiera esterna Schengen. Caritas critica anche le nuove procedure alle frontiere, in particolare le condizioni, prossime alla detenzione, riservate a famiglie e minori e chiede che la Svizzera non si limiti a trasportare la parte obbligatoria del progetto, ma che si impegni anche a favore della solidarietà e di procedure giuste.

Le 18 cerchie interessate rimanenti (**Coalizione asilo+Pikett Asyl, Conferenza dei vescovi svizzeri, CSP, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Plateforme Traite, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solidarités, Solidarité Tattes, Solinetz Luzern, sosf e Stopexclusion**) non approvano gli inasprimenti nei confronti delle persone che richiedono protezione e respingono il recepimento del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE nonché le modifiche legislative che la sua trasposizione richiederebbe. Per un commento più dettagliato sulle motivazioni alla base di questa posizione, si veda il punto 5.

4.2. Decreto federale 1 (regolamento AMMR e regolamento di crisi)

4.2.1. Pareri a favore

Regolamento AMMR

La maggior parte dei **Cantoni** accoglie con favore il decreto federale. In particolare, **GL** segnala che i Cantoni dovrebbero essere adeguatamente coinvolti nei processi decisionali legati alla trasposizione nella legislazione nazionale.

Per quanto riguarda la carcerazione Dublino, i **Cantoni** sono inoltre favorevoli al fatto che il «pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico» costituisca motivo di detenzione nel quadro della carcerazione Dublino e che il regolamento AMMR introduca il concetto di «rischio di fuga»: a questo proposito, chiedono che alle autorità competenti sia concesso un margine di discrezionalità più ampio. La riduzione della detenzione nel quadro della carcerazione Dublino è invece oggetto di critiche, in quanto comporta una notevole pressione in termini di tempo.

BE condivide, in sostanza, l'intento di accelerare la procedura Dublino. Tuttavia, ciò non dipende solo dalle basi giuridiche, ma anche dalla concreta efficienza dei singoli Stati membri nell'attuazione delle disposizioni. L'esecuzione di Dublino può funzionare solo se tutte le autorità nazionali e internazionali rispettano sistematicamente le norme giuridiche.

Alleanza del Centro e **PLR** sono favorevoli al regolamento UE. Secondo **Alleanza del Centro**, la situazione migratoria svizzera dipende in buona parte da quella degli Stati limitrofi; infatti, in passato, è capitato che ci fossero difficoltà con i trasferimenti Dublino perché gli Stati di ricollocazione erano soggetti a una forte pressione migratoria. **Alleanza del Centro** sa che circostanze di questo tipo si ripresenteranno in futuro; tuttavia, le norme rivedute in materia di competenze, il nuovo regolamento di crisi e il nuovo meccanismo di solidarietà fanno intravedere un quadro in grado di mitigare simili situazioni.

PLR chiede che il regolamento di Dublino sia applicato sistematicamente in modo da garantire il trasferimento dei richiedenti l'asilo che hanno già presentato una domanda in un altro Stato Dublino. Chiede inoltre che sia esercitata una maggiore pressione sugli Stati terzi che rifiutano di riammettere i migranti.

La verifica delle registrazioni audio, secondo **TAF**, potrebbe comportare un maggiore onere. Quanto alla limitazione dei motivi di ricorso, segnala che le nuove disposizioni non sono in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) sui controlli giudiziari. **TAF** chiede che il termine ordinatorio per l'esame dei ricorsi sia di un mese e che i casi Dublino secondo la LStrl siano giudicati da un giudice unico.

Meccanismo di solidarietà del regolamento AMMR

I **Cantoni** vogliono essere coinvolti nel processo decisionale riguardante il meccanismo di solidarietà e ritengono che questo coinvolgimento dovrebbe essere esplicitamente previsto dalla legge. Anche **CDDGP** è dello stesso avviso e si dichiara espressamente a favore di un coinvolgimento in tal senso. **OIM** sottolinea l'importanza del contributo svizzero al meccanismo di solidarietà: consentirebbe di sgravare gli Stati alle frontiere esterne Schengen più esposti ai flussi migratori garantendo il funzionamento del sistema Schengen.

Regolamento di crisi

GE sottolinea che ogni Cantone deve essere in grado di anticipare le crisi: oltre a una stretta collaborazione con la Confederazione e alla partecipazione dei Cantoni, ritiene che sia necessario rafforzare il coordinamento con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e

intrattenere un dialogo costante con i Paesi limitrofi. **NW** osserva che le deroghe previste dal regolamento di crisi non possono essere un automatismo.

4.2.2. Pareri critici e contrari

Regolamento AMMR

I Verdi, PEV e PS si esprimono criticamente rispetto a questo decreto federale. **UDC** si oppone alle registrazioni audio per l'onere amministrativo che comportano. Anche la maggior parte delle cerchie interessate esprime delle critiche in tal senso.

I partiti politici (**I Verdi, PEV, PS**) e le cerchie interessate che si esprimono criticamente rispetto a tutti i decreti federali o che non condividono nessuno di questi, nonché **USS**, hanno formulato le richieste specifiche illustrate di seguito.

Nel quadro della procedura Dublino non dovrebbe, sostanzialmente, essere possibile trasferire dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA). Quanto alla carcerazione Dublino, le critiche avanzate riguardano i nuovi motivi di carcerazione, le quattro settimane di carcerazione preliminare, l'insufficiente motivazione alla base della detenzione e la sua durata, l'ordine di carcerazione e il trattenimento dei minori e dei loro genitori. La richiesta è che sia concessa una rappresentanza legale gratuita, che sia esaminata d'ufficio la legittimità del trattenimento e che siano garantiti il diritto di consultazione nonché il diritto di utilizzare le registrazioni audio come mezzi di prova. Si precisa poi che occorre armonizzare la definizione di «famiglia» della LStrl e della LAsi e consentire ai richiedenti l'asilo di opporsi alla registrazione audio dei colloqui. Inoltre, si ritiene che dovrebbero essere effettuate anche registrazioni audio delle audizioni legate all'asilo e che dovrebbero essere definiti criteri chiari per stabilire la necessità stringente dell'entrata nel merito. Nella maggior parte dei casi non si condividono nemmeno i motivi di ricorso ammessi. Infine, il termine di ricorso dovrebbe essere portato a tre settimane (anche nella procedura d'asilo accelerata).

PS constata che, se per determinati aspetti le disposizioni attuali sono state migliorate, il regolamento AMMR, nel complesso, risulta peggiorativo per quanto riguarda i diritti delle persone richiedenti l'asilo. **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sofs** ritengono che le modifiche risultino quasi sempre negative per i richiedenti l'asilo e che, in alcuni casi, comportino addirittura svantaggi notevoli rispetto alle regole attuali.

Solidarités si esprime in maniera critica soprattutto rispetto all'estensione ai RMNA dei trasferimenti Dublino, alla violazione ancora più grave del diritto alla famiglia, al prolungamento dei termini relativi all'esecuzione dei trasferimenti, anche in caso di malattia, e al prolungamento della possibilità di carcerazione amministrativa. **Solidarité Tattes** condivide queste due ultime critiche, deplorando in aggiunta anche il trasferimento dei minori; si oppone quindi al recepimento e alla trasposizione del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE, auspicando che il Consiglio federale opti per una politica d'asilo vera, che preveda, per esempio, il superamento dei Centri federali d'asilo (CFA), procedure di trasferimento accelerate (in particolare Dublino) e permessi F.

ACNUR si rammarica del fatto che gli Stati membri non siano riusciti a raggiungere un accordo su una riforma totale del sistema Dublino lasciando che la responsabilità delle procedure d'asilo continui a ricadere, in sostanza, sugli Stati alle frontiere esterne dell'UE. Auspica al contempo che il nuovo meccanismo di solidarietà produca uno sgravio, ma teme che non sia sufficiente a garantire l'efficienza del sistema Dublino. Gli ingenti costi di questa complessa ripartizione delle competenze tra gli Stati, nel quadro di un sistema estremamente burocratizzato, e le

limitazioni che ne derivano per i richiedenti l'asilo interessati sono giustificabili unicamente se consentono di ottenere un sistema equo ed efficace.

AsyLex è dell'avviso che il termine «gestione» riferito all'asilo e alla migrazione presenti risvolti problematici e rappresenti un eufemismo: l'idea che asilo e migrazione siano gestibili come una qualsiasi procedura amministrativa non rispecchia la realtà né le esperienze storicamente maturate in questo campo. Il punto fondamentale non è il controllo dei flussi delle persone in fuga, ma piuttosto l'impegno nella direzione di una procedura coordinata, più giusta ed efficiente, per garantire la protezione dei diritti umani e attuare correttamente il diritto in materia d'asilo.

Meccanismo di solidarietà del regolamento AMMR

In considerazione della tesa situazione finanziaria dei bilanci della Confederazione e della maggior parte dei Cantoni, **BE** si esprime in maniera critica rispetto all'adesione al meccanismo di solidarietà. **Alcuni Cantoni** chiedono che, nel caso in cui la Svizzera aderisca al meccanismo di solidarietà, la Confederazione partecipi sul piano finanziario. **GE** non è favorevole all'adesione senza coinvolgimento dei Cantoni e sostegno finanziario.

UDC è fermamente contraria a un'adesione in questo senso in considerazione dell'attuale situazione finanziaria della Confederazione. **PLR** non è favorevole all'accoglienza di richiedenti l'asilo attraverso il meccanismo di solidarietà.

Gli altri partiti politici (I Verdi, PEV, PS) e le altre cerchie interessate chiedono, in particolare, che l'adesione sia sistematica, a lungo termine e disciplinata per legge: pur dovendo contribuire a una più equa «ripartizione» dei richiedenti l'asilo tra gli Stati membri, il nuovo meccanismo di solidarietà non prevede alcuna forma di accoglienza vincolante; anzi, darebbe la possibilità di affrancarsi da questa responsabilità, e le risorse finanziarie così generate isolerebbero ancora di più le frontiere esterne dell'Europa (**elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Pikett Asyl, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf**). Anche **J+P** assume una posizione critica rispetto alla possibilità per gli Stati membri di fuggire dalle proprie responsabilità. La solidarietà dovrebbe prevedere come unica opzione quella di accogliere le persone richiedenti l'asilo. I contributi finanziari dovrebbero avere la sola funzione di migliorare i sistemi di accoglienza nazionali, di garantire un maggiore accesso alla tutela giuridica e di sviluppare misure di integrazione; non dovrebbero essere destinati al rafforzamento della sicurezza delle frontiere. Dovrebbero inoltre essere creati canali di accesso regolari, anche ripristinando il programma di reinsediamento, agevolando il rilascio di visti umanitari, garantendo a tutti gli stessi diritti al ricongiungimento familiare ed estendendo il concetto di famiglia.

Regolamento di crisi

Tra i partiti politici, solo **I Verdi, PEV e PS** hanno espresso il proprio parere rispetto a questo decreto federale. Questi, insieme alle **altre cerchie interessate** che si sono **opposte** a tutti i decreti federali o che si sono espresse in maniera **critica**, hanno chiesto, in merito al regolamento di crisi, che a livello di legge o di ordinanza sia consentito alla Svizzera di esercitare un potere in linea con la clausola discrezionale rispetto alle domande d'asilo delle persone interessate in situazioni di crisi. Non deve mai essere consentito che la Svizzera non rispetti gli standard minimi per i richiedenti l'asilo e, per evitare di minare il diritto d'asilo, non deve essere permessa alcuna strumentalizzazione, nemmeno nel caso in cui la migrazione sia utilizzata per esercitare pressione nei confronti dell'UE, tenendo in considerazione il fatto che, anche in questi casi, si tratta pur sempre di persone che richiedono protezione. Il prolungamento del regolare termine di trasferimento in situazioni di crisi comporta tempi d'attesa nettamente più lunghi per i richiedenti l'asilo, determina maggiore incertezza e ritarda

l'integrazione (**PS, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Pikett Asyl, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf**). Al contempo, in determinati casi, i trasferimenti in Stati Dublino che si trovano in situazione di crisi diventerebbero del tutto impossibili. Alcune altre cerchie interessate chiedono, infine, che sia definita una strategia nazionale di prevenzione e reazione alle situazioni di crisi.

Pur opponendosi all'adozione del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE, **FIZ** condivide l'analisi del Consiglio federale in base alla quale tale Patto potrebbe risultare inutile se gli Stati alle frontiere esterne non ricevessero un sostegno adeguato e potessero quindi derogare ai propri obblighi unilateralmente.

4.3. Decreto federale 2 (regolamento sul rimpatrio alla frontiera)

4.3.1. Pareri a favore

Solo **GE** prende posizione rispetto al regolamento sul rimpatrio alla frontiera, dichiarandosi espressamente favorevole alla sua mancata trasposizione nel diritto nazionale.

4.3.2. Pareri critici e contrari

UDC non condivide la trasposizione dei regolamenti che non devono essere applicati sul territorio svizzero. Il recepimento «dinamico» del diritto UE potrebbe anche far sì che le disposizioni contenute in questo regolamento diventino prima o poi vincolanti anche per la Svizzera: aderire a regolamenti come questo non è quindi una decisione irrilevante.

USS ritiene invece problematico il fatto che il regolamento UE consenta agli Stati di attuare, nei confronti dei profughi alle frontiere esterne e a seconda del Paese di origine, una procedura d'asilo speciale o di rimandarli verso Stati terzi sicuri con la «finzione di non ingresso».

Alcune tra le **altre cerchie interessate** (p. es. **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf**) che assumono posizioni critiche rispetto a tutti i decreti federali si dichiarano contrarie al recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera perché ritengono che sia molto problematico per la Svizzera. Esse ritengono che questo regolamento introduca di fatto la detenzione alle frontiere esterne e temono che possa trovare applicazione anche in Svizzera se fossero previste, a livello nazionale, le stesse procedure attuate alle frontiere esterne dell'UE.

4.4. Decreto federale 3 (regolamento Eurodac)

4.4.1. Pareri a favore

La maggior parte dei Cantoni (**AI, AG, AR, BE, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH**), dei partiti politici e delle cerchie interessate approva il recepimento del regolamento Eurodac (**Alleanza del Centro, PEV, PLR, PS, PVL, ASM, CCPCS, CDDGP, CFM, CRS e OIM**).

Introduzione dell'inserimento dei dati

CCPCS e **CDDGP** sono favorevoli alla raccolta dei dati biometrici di un maggior numero di persone che hanno valicato le frontiere dello spazio Schengen illegalmente o che soggiornano illegalmente in Svizzera. **FR, LU, VS, ZH** e **CDDGP** approvano questi sviluppi obbligatori per la Svizzera.

Compiti supplementari

BE, BS, FR, GE, NW, SG, SO, TI, VD, CCPCS e **CDDGP** esprimono la propria preoccupazione riguardo agli oneri finanziari e agli oneri supplementari che le autorità cantonali dovranno sostenere per l'esecuzione in materia di raccolta dei dati (Eurodac e accertamenti). **BE** auspica che questi oneri supplementari siano contenuti. La somma degli oneri supplementari generati dai vari sviluppi dell'acquis di Schengen e Dublino pone la questione della compensazione finanziaria dei Cantoni da parte della Confederazione. **SO** e **TI** segnalano che i numerosi compiti ulteriori graveranno sulle risorse della polizia e delle altre autorità cantonali (in termini di personale, veicoli di trasporto, luoghi di residenza, centri di detenzione, formazione e aggiornamento del personale).

OW sottolinea che l'inserimento di nuovi dati nell'Eurodac comporterà compiti ulteriori per i Cantoni.

Ripartizione dei compiti

SO chiede che i vari compiti che spetteranno ai corpi di polizia cantonali (aeroporto di Grenchen) siano discussi all'interno della CDDGP. La Svizzera ha la possibilità di scegliere come porsi di fronte a questi nuovi compiti e, quindi, di adottare soluzioni diverse come il loro trasferimento alla Confederazione.

Persona di fiducia

AR, BL, BS, GL, NW, SH, SO, TI, UR, VD e **VS** propongono, per le decisioni di allontanamento, di procedere in modo analogo alla procedura attualmente prevista: ogni volta che rintraccia RMNA, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (USDC) contatta le autorità cantonali affinché assegnino loro una persona di fiducia. Chiedono pertanto che l'articolo 109/ capoverso 1 AP-LStrI sia modificato di conseguenza. Non ritengono sia necessario il trasferimento al Cantone. **SH** è dello stesso avviso. Se è corretta l'interpretazione in base alla quale l'articolo 109/ AP-LStrI prevede che l'USDC debba trasferire i RMNA alle autorità cantonali che devono designare una persona di fiducia per la registrazione dei dati biometrici, allora questo rappresenta una *fase intermedia superflua*. Analogamente a quanto avviene oggi con le decisioni di allontanamento (art. 64 cpv. 4 LStrI), l'USDC potrebbe contattare le autorità cantonali affinché nominino la persona di fiducia, e la registrazione dei dati biometrici potrebbe poi essere effettuata dall'USDC. Anche **TG** ritiene che non sia necessario introdurre la fase intermedia del trasferimento. I dati biometrici possono essere rilevati anche all'interno dei CFA e la Confederazione può prendere contatto con le autorità cantonali per la nomina di una persona di fiducia anche in un secondo momento.

AG e ASM osservano che sarebbe più efficiente prendere contatto con una persona di fiducia di un CFA e fare rilevare i dati biometrici all'USDC in sua presenza. Inoltre, **AG e ASM** ritengono che la persona di fiducia del CFA sia preferibile a una persona di fiducia nominata dal Cantone, indipendentemente da quale sia l'autorità che rintraccia i RMNA. **AG e ASM** chiedono che l'articolo 109/capoverso 2 AP-LStrl sia modificato affinché il rilevamento dei dati biometrici dei RMNA rintracciati avvenga in presenza di una persona di fiducia di un CFA e non del Cantone. **GL** ritiene che sarebbe ancora più utile ed efficiente se la legge fosse modificata in modo tale da consentire alle autorità federali di nominare le *proprie persone di fiducia* per il rilevamento dei dati biometrici.

GE suggerisce, per analogia con la procedura attuale in caso di decisione di allontanamento (art. 64 cpv. 4 LStrl), che l'USDC prenda contatto con l'autorità cantonale incaricata di nominare in seguito la persona di fiducia. La raccolta dei dati biometrici può quindi essere effettuata dall'USDC in presenza della persona di fiducia nominata.

NE osserva che i Cantoni non dovrebbero essere tenuti sistematicamente a designare una persona di fiducia per tutti i minori non accompagnati dei quali occorre rilevare i dati biometrici; questo genera compiti supplementari, in particolare per le autorità di protezione dell'infanzia. **SG e TI** sottolineano che, anche se appare giustificata dal punto di vista dell'interesse dei minori, questa procedura implicherà dei costi per via del servizio di interpretazione necessario e dei rallentamenti che ne conseguiranno. Secondo **TI**, i minori non accompagnati fermati dall'USDC saranno trasferiti alle autorità cantonali, con un ulteriore onere lavorativo e finanziario che andrà a gravare sui Cantoni.

CCPCS teme che la formulazione dell'articolo 109/capoverso 2 AP-LStrl possa portare, nella pratica, a fare sì che l'USDC trasferisca tutti i cittadini stranieri minori non accompagnati da registrare alle autorità cantonali affinché queste nominino una persona di fiducia. Questo comporterebbe un onere maggiore per i Cantoni in termini finanziari e di personale. **CCPCS** sarebbe dunque a favore, piuttosto, di una procedura analoga a quella attualmente prevista per le decisioni di allontanamento (art. 64 cpv. 4 LStrl), in base alla quale l'USDC prende contatto con le autorità cantonali per la nomina di una persona di fiducia, ma svolge il rilevamento dei dati biometrici *autonomamente*.

Sicurezza e contrasto dell'immigrazione irregolare

LU e NW sono favorevoli alla riforma del sistema Eurodac, che, tra le altre cose, mira a rafforzare il controllo dell'immigrazione irregolare verso gli Stati Schengen e a identificare apolidi e cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente. **LU, ZH e Alleanza del Centro** accolgono con favore la riforma nel suo insieme, incluso quanto concerne l'Eurodac, ritenendo che consenta di contrastare la migrazione secondaria.

NE e SO sono favorevoli, in particolare, al miglioramento del sistema Eurodac e al suo utilizzo ai fini del perseguimento penale. Tuttavia, segnalano che purtroppo le forze di polizia cantonali non potranno accedervi direttamente e dovranno passare per la Centrale operativa e d'allarme di fedpol, con l'inevitabile prolungamento dei tempi che ne conseguirà. **LU** condivide la semplificazione della procedura per la consultazione dei dati al fine della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

SO approva senza riserve l'articolo 5 del regolamento Eurodac, che permette l'accesso anche ad autorità competenti esclusivamente per i servizi di informazione legati alla sicurezza nazionale.

Fatta eccezione per le disposizioni che riducono il margine di manovra della Svizzera o che attribuiscono competenze a istituzioni esterne, **UDC** non si oppone al potenziamento

dell'Eurodac al fine di controllare l'immigrazione irregolare, individuare i movimenti secondari e identificare i clandestini.

GE rimarca che l'aeroporto di Ginevra potrà essere un punto di entrata per i migranti; di conseguenza, occorrerà valutare la compatibilità tra le banche dati svizzere e quelle dell'UE al fine di verificare rapidamente se una persona migrante ha già presentato una domanda d'asilo in uno Stato membro dell'UE.

Formulazione di determinate disposizioni

Art. 109I cpv. 10 lett. b AP-LStrI

SG e **CCPCS** ritengono sia necessario rivedere il tenore della disposizione, in particolare la formulazione «posti di confine delle autorità cantonali», ritenuta limitante. Numerose autorità di polizia dei Cantoni non dispongono più di posti di confine veri e propri e la consultazione dell'Eurodac dovrebbe essere consentita a tutte le autorità di polizia in generale.

Art. 109^{quater} cpv. 1 lett. d AP-LStrI / Art. 102a^{quater} cpv. 1 lett. d AP-LAsi

Per **SG**, **TI** e **CCPCS** sono oscure le ragioni per le quali altre polizie comunali non possano richiedere o effettuare confronti o ricerche nell'Eurodac. I corpi di polizia comunale, perlomeno i principali, si occupano della prevenzione di reati gravi ai sensi del capoverso 1 dell'articolo di cui sopra (p. es. la polizia comunale della città di San Gallo). **TI** non comprende al contempo per quale motivo siano state inserite anche le polizie comunali di Chiasso e Lugano, che dispongono unicamente di competenze, molto limitate, in ambito di polizia giudiziaria.

Nuovo sistema

CRS comprende l'utilità delle misure che estendono il sistema Eurodac e auspica che siano attuate nell'ottica di offrire una maggiore protezione alle persone e ai loro dati, in particolare per quanto riguarda i minori. Di conseguenza, chiede che i dati biometrici dei minori siano raccolti in maniera rispettosa del loro interesse superiore e che non siano attuate misure coercitive nei loro confronti. I nuovi obiettivi previsti rischiano di violare i principi di necessità, proporzionalità e limitazione della finalità previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE e dalla legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD). **CRS** auspica un rispetto costante dei principi di necessità, proporzionalità e limitazione della finalità affinché l'utilizzo del sistema Eurodac da parte delle autorità svizzere sia conforme agli obblighi di *protezione dei dati e rispetto dei diritti fondamentali*.

4.4.2. Pareri critici e contrari

Alcuni partecipanti alla consultazione (**GE**, **I Verdi** e **UDC**), numerose organizzazioni e cerchie interessate (**ACES**, **ACNUR**, **AICH**, **AsyLex**, **Brava**, **Caritas**, **Coalizione asilo+Pikett Asyl**, **Conferenza dei vescovi svizzeri**, **CSP**, **elisa-asile**, **FPABS**, **FPAZH**, **Giuristi e giuriste democratici svizzeri**, **ODAGE**, **OSAR**, **SCCFA**, **Solidaritätsnetz Bern**, **Solidarités**, **Solinetz Luzern**, **sosf** e **USS**) esprimono forti critiche sul recepimento del nuovo regolamento Eurodac. Alcuni si dichiarano del tutto contrari al recepimento di questo sviluppo dell'acquis di Dublino. **Brava** non ha osservazioni specifiche riguardo all'Eurodac e sostiene la posizione di Coalizione asilo.

Trasposizione flessibile

UDC assume una posizione scettica rispetto alle statistiche, al diritto all'informazione e all'eccesso di regolamentazione sui minori. Per queste ragioni invita il Consiglio federale a sfruttare l'intero margine di manovra a sua disposizione per procedere alla trasposizione in modo snello e flessibile, riducendo al minimo la necessità di personale supplementare. Anche

PEV e **USS** chiedono che il Consiglio federale sfrutti l'intero margine di manovra per interventi migliorativi, senza con questo mettere a repentaglio l'associazione a Schengen/Dublino. **SP** chiede che si agisca nella stessa direzione. **GE** non è favorevole alle modifiche proposte che esulano dal semplice recepimento dell'acquis di Dublino.

Nuovi obiettivi del sistema

ACES, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solidarités, Solinetz Luzern e sosf si oppongono all'estensione della raccolta, della registrazione e dell'utilizzo dei dati di gruppi di persone sempre più ampi, come prevista dalla riforma dell'Eurodac. Gli obiettivi del nuovo sistema fanno sì che l'Eurodac, da strumento atto a determinare lo Stato membro competente per trattare la domanda d'asilo, diventi un mezzo generalmente utilizzato per il *controllo della migrazione*, per impedire la *migrazione secondaria*, per l'aiuto al *rimpatrio* e per il *perseguimento penale*. Il nuovo sistema inquadra un numero sempre maggiore di persone in un contesto di *sospetto generale* e mina diritti fondamentali in materia di protezione dei dati.

I Verdi vedono nel nuovo regolamento Eurodac un enorme *strumento di monitoraggio* che non ha più nulla a che fare con gli aspetti fondanti del diritto d'asilo e ritengono che nemmeno in questo caso venga introdotto un sistema vincolante per la ripartizione, tra gli Stati Dublino, delle responsabilità legate all'accoglienza delle persone bisognose di protezione.

Durata della conservazione dei dati e nuovo accesso ai dati

Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf ritengono che né una maggiore efficienza né l'intento di «avere un profilo più accurato delle persone registrate» (rapporto esplicativo, pag. 112) giustifichino la raccolta di dati personali e biometrici degni di particolare protezione in grandi quantità, resi disponibili a numerose autorità in tutto il territorio europeo e conservati per dieci anni anche nel caso in cui le persone interessate abbiano acquisito un titolo di soggiorno o abbiano lasciato lo spazio Schengen da tempo. Se il sistema Eurodac portasse all'allontanamento di un numero nettamente maggiore di persone, verrebbero conservate enormi quantità di dati personali e biometrici di persone che non si trovano nemmeno più nello spazio Schengen. **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** ritengono improbabile che queste persone possano esercitare i *propri diritti* esternamente all'UE. L'UE continuerebbe comunque a poter sfruttare questi dati a fini statistici. Pertanto, sarebbe necessario prevedere il *diritto alla cancellazione dei dati non appena una persona lascia lo spazio Schengen*.

I Verdi auspicano che l'accesso all'Eurodac sia limitato alla SEM, soprattutto nel quadro degli accertamenti.

Nuovi dati

ACES, ACNUR e AsyLex esprimono posizioni fortemente critiche rispetto all'estensione della registrazione dei dati nell'Eurodac perché ritengono che rappresenti un'ingerenza eccessiva nella vita privata dei richiedenti l'asilo. **AsyLex** chiede che il rilevamento e la registrazione dei dati siano limitati al minimo indispensabile per adempiere alle finalità del regolamento. **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** ritengono che la notevole estensione della registrazione e della disponibilità dei dati porti a trasformare folti gruppi di popolazione in «rifugiati trasparenti». **PS, ACNUR, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz**

Luzern e **sosf** temono che si possa assistere a un incremento del «racial profiling», dei controlli slegati dai sospetti, della «caccia al rifugiato» sul territorio nazionale e degli allontanamenti violenti. Tutto ciò deve essere impedito.

ACES e **OSAR** ritengono che l'estensione della raccolta, della conservazione e dell'utilizzo dei dati rappresentino aspetti estremamente problematici.

Nuove categorie di persone

AsyLex ritiene che l'estensione dei gruppi di persone delle quali è prevista la registrazione dei dati e il collegamento tra le banche dati relative all'asilo e quelle destinate al contrasto presenti risvolti fortemente problematici. Ciò esulerebbe dalle finalità del precedente regolamento Eurodac, che era stato originariamente introdotto per stabilire le competenze nell'ambito delle procedure d'asilo e non per esercitare un monitoraggio completo o per supportare le misure di perseguimento penale. L'utilizzo di questi dati nel perseguimento penale, secondo **AsyLex**, cela il rischio di stigmatizzazione e indebita criminalizzazione delle persone che chiedono protezione internazionale. **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solidarités, Solinetz Luzern** e **sosf** sono dello stesso avviso. **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern** e **sosf** si dichiarano contrari a queste nuove categorie di dati. In particolare, **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern** e **sosf** si oppongono alla registrazione dei dati delle persone prive di documenti, che comprenderebbero anche i «sans-papiers» e i cosiddetti «overstayer» (soggiornanti fuoritermine), andando quindi ben oltre il campo dell'asilo.

Registrazione dei dati a partire dall'età di sei anni e benessere dei minori

AsyLex, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, Solidaritätsnetz Bern, Solidarités, Solinetz Luzern e **sosf** si oppongono con fermezza alla registrazione dei dati biometrici dei bambini a partire dall'età di sei anni. Questa misura esula in maniera evidente dalla finalità originaria del regolamento Eurodac. **AsyLex** si chiede, soprattutto, per quale ragione sia necessario disporre delle immagini del volto e di altri dati biometrici di bambini piccoli. Nell'interesse superiore dei minori, la registrazione dovrebbe limitarsi alle impronte digitali e solo a partire dall'età di 14 anni o più: questo garantirebbe la tutela del loro interesse. **ACNUR** ritiene che questa novità debba essere accompagnata da migliori meccanismi di protezione dei minori in fase di raccolta dei dati.

GE, I Verdi, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, OSAR, Solidaritätsnetz Bern, Solidarités, Solinetz Luzern e **sosf** chiedono che sia stralciata la delega al Consiglio federale volta a permettere la raccolta dei dati biometrici dei minori *di età inferiore ai sei anni* (art. 99 AP-LAsi). Anche **ACNUR** si chiede se è possibile evitare la **raccolta** supplementare di questi dati. **Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern** e **sosf** chiedono inoltre che non si proceda alla raccolta di dati biometrici di minori di età inferiore ai 15 anni, soprattutto se non accompagnati. **CSP** chiede che sia almeno valutato l'interesse superiore dei minori prima di raccogliergli i dati e che i dati di persone di età inferiore ai 15 anni non siano utilizzati per fini di contrasto, a eccezione dei casi in cui siano vittime di tratta di esseri umani. **I Verdi** chiedono che non siano mai raccolti i dati dei minori, *almeno per i minori di età inferiore ai sei anni*.

AsyLex critica il tenore dell'articolo 14 del regolamento Eurodac, sostenendo che utilizzi termini poco precisi con un margine interpretativo troppo ampio, segnatamente per quanto

riguarda la possibilità di ricorrere a forme di coercizione. **AsyLex** chiede che sia garantito l'interesse superiore dei minori e che non siano sottoposti a forme di coercizione fisica che ne potrebbero compromettere la dignità e l'integrità fisica. Inoltre, ritiene che l'espressione «con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità» di cui all'articolo 14 paragrafo 1 del nuovo regolamento Eurodac debba essere precisata al fine di evitare eventuali usi impropri.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf osservano che l'articolo 109/capoverso 2 AP-LStrI traspone l'articolo 14 paragrafo 4 del regolamento Eurodac («persona di fiducia che difenda durante il rilevamento dei dati biometrici gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato»). **Queste organizzazioni** ritengono che le persone di fiducia dovrebbero essere tenute a chiedere l'interruzione immediata del rilevamento dei dati biometrici nel caso in cui questo richieda misure coercitive che compromettano la «salvaguardia o protezione» del minore (art. 14 par. 1 ultimo periodo regolamento Eurodac). **GE** ritiene che non sarebbe legittimo applicare misure coercitive per la raccolta dei dati biometrici di minori così giovani.

GE e **ODAGE** ricordano che è necessario tenere conto dell'interesse superiore del minore per ogni decisione che lo riguarda (art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo). Inoltre, le impronte digitali costituiscono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c numero 4 LPD. In considerazione di ciò, **ODAGE** dubita che l'abbassamento dell'età per la raccolta dei dati sia conforme al principio di proporzionalità proprio della protezione dei dati e raccomanda quindi che la Svizzera non recepisca questo elemento né nella LStrI né nella LAsi. In questo contesto, **ODAGE** chiede che la raccolta delle impronte digitali dei minori sia perlomeno limitata ai casi in cui sia ritenuta strettamente necessaria (p. es. in casi d'emergenza). **USS** esprime un parere critico sulla nuova età prevista per la raccolta dei dati e ritiene che le nuove disposizioni siano svantaggiose per i migranti.

CRS raccomanda che i *dati biometrici dei minori* siano raccolti da persone con una formazione specifica che procedano in modo rispettoso e nell'interesse superiore dei minori, i quali devono essere accompagnati da un familiare adulto o da un rappresentante per l'intera durata del rilevamento dei dati biometrici. **CRS** raccomanda che non si adottino mai misure coercitive nei confronti dei minori per rilevarne i dati biometrici, e che si tenga sempre presente che questa operazione è finalizzata alla loro protezione, mentre la coercizione, qualsiasi forma essa assuma nel contesto delle procedure legate alla migrazione, costituisce sempre una violazione dei diritti dei minori.

ACNUR chiede che siano adottate misure che consentano di procedere al rilevamento dei dati biometrici con modalità che tengano conto delle sensibilità dei minori. Queste misure potrebbero essere disciplinate a livello di ordinanza o *istruzioni*.

Durata della conservazione dei dati degni di particolare protezione dei minori

AsyLex constata che la durata minima della conservazione dei dati è di dieci anni e che non è giustificata dalla necessità di protezione particolare dei minori. Inoltre, dal momento che i dati biometrici rientrano tra i dati personali degni di particolare protezione e che quelli dei minori sono soggetti a rapidi cambiamenti, conservarli a lungo sarebbe inutile, oltre che sproporzionato. Per queste ragioni, **AsyLex** raccomanda con urgenza di ridurre in modo considerevole la durata della conservazione dei dati dei minori e di introdurre criteri severi per una sua proroga, da applicare solo in casi eccezionali e con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Statistiche di eu-LISA

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf si oppongono a una politica che si basa sui dati più sensibili delle persone bisognose di protezione. Questo falso mito di una politica fondata sulle evidenze comporta, nella realtà, un monitoraggio capillare e il controllo di vaste fasce di popolazione.

In base all'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento Eurodac, eu-LISA può utilizzare dati personali reali a fini di prova per sperimentare nuove tecnologie. **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** si oppongono nettamente all'introduzione di questa possibilità. **Coalizione asilo, Solidaritätsnetz Bern e Solinetz Luzern** temono che l'anonimizzazione dei dati per fini statistici non sia garantita.

Interoperabilità

ACES, Coalizione asilo, elisa-asile, OSAR, Solidaritätsnetz Bern e Solinetz Luzern si oppongono all'interoperabilità dell'Eurodac con gli altri sistemi d'informazione Schengen e ai nuovi accessi al CIR e al MID previsti nel quadro del progetto di riforma del regolamento Eurodac. **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** sono inoltre contrari alla registrazione di determinati dati dell'Eurodac nel CIR e ritengono che la trasposizione giuridica sia eccessivamente complessa.

ACNUR e USS esprimono posizioni critiche rispetto all'interoperabilità dell'Eurodac. **TI** è invece favorevole alla possibilità di accedere al CIR nel quadro dell'Eurodac.

ACES e OSAR sono dell'avviso che, all'interno di un sistema interconnesso incentrato sull'interoperabilità, con diritti di accesso per le autorità di polizia e di perseguimento penale, le persone che richiedono protezione siano viste come un pericolo per la sicurezza, con i rischi che ne conseguono in materia di diritti fondamentali di protezione dei dati.

Trasposizione nel diritto nazionale

Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf si oppongono all'articolo 109k AP-LStrI e 102a^{bis} AP-LAsi, dal momento che tali disposizioni indicano unicamente delle categorie di dati senza fornire un elenco esaustivo dei dati da raccogliere. **CSP** chiede che le informazioni raccolte siano indicate a livello di legge.

ZG chiede che l'articolo 109/capoverso 1 AP-LStrI sia modificato, essendo lo svolgimento degli accertamenti unicamente di competenza dell'USDC e delle autorità di polizia, e non delle autorità in materia di migrazione, che non svolgono controlli sulle persone. Di conseguenza, occorre fare in modo che il tenore dell'articolo 109/capoverso 1 AP-LStrI non riporti le «autorità in materia di migrazione».

Obbligo di registrazione dei dati biometrici e misure

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf sottolineano che i dati biometrici sono dati degni di particolare protezione e che trasmetterli, registrarli e utilizzarli rappresenta una forte ingerenza rispetto all'autodeterminazione in materia di informazioni. Inoltre, le forme di rilevamento dei dati biometrici risultano criminalizzanti, stigmatizzanti e degradanti perché molto simili alle attività di indagine della polizia. Per questa ragione, occorre

verificarne scrupolosamente la necessità e la proporzionalità; tuttavia, ciò non è previsto né dal regolamento Eurodac né dagli avamprogetti concernenti le modifiche alla LStrl e alla LAsi.

L'articolo 13 paragrafo 3 del regolamento Eurodac prevede inoltre che le «misure amministrative volte a garantire il rispetto dell'obbligo di fornire dati biometrici di cui al paragrafo 1 sono stabilite nel diritto nazionale». Secondo **Coalizione asilo, elisa-asile, Solidaritätsnetz Bern e Solinetz Luzern** queste misure non sono però indicate né nel rapporto esplicativo né negli avamprogetti relativi alla LStrl e alla LAsi. **Coalizione asilo, CSP, elisa-asile, Solidaritätsnetz Bern e Solinetz Luzern** ritengono sia doveroso precisare queste misure, prevedendo una verifica della proporzionalità. **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** sostengono che sarebbe uno scandalo se le persone che si oppongono al rilevamento dei propri dati biometrici rischiassero di perdere il diritto all'esame della propria domanda d'asilo come previsto dall'articolo 13 paragrafo 4 del regolamento Eurodac.

Argomentazione dell'efficienza di Dublino o trasferimenti ai sensi del regolamento AMMR

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, OSAR, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf ritengono che la Svizzera, piuttosto che puntare a una maggiore efficienza dei trasferimenti Dublino e in futuro dei trasferimenti AMMR, dovrebbe applicare più spesso la clausola di sovranità di cui all'articolo 35 AMMR, adoperandosi per richiedere standard più elevati e uniformi tra gli Stati membri dell'UE e un migliore statuto giuridico per i rifugiati all'interno dell'UE.

Voce relativa alla minaccia nell'Eurodac

Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf ritengono che le possibili voci sulla minaccia per la sicurezza interna (la cosiddetta «segnalazione di sicurezza») risultino particolarmente problematiche e siano disciplinate in modo vago. Non è chiaro quali siano le conseguenze di queste segnalazioni sul piano giuridico e procedurale, ma si ritiene che esse abbiano ripercussioni negative sulla procedura d'asilo. Di conseguenza, occorre garantire che i riscontri ottenuti dal confronto dei dati personali all'interno dei sistemi informativi dell'UE nel quadro del regolamento sugli accertamenti siano comunicati alle persone interessate affinché, in virtù del proprio diritto di essere sentite e della correttezza procedurale, sappiano quale banca dati ha restituito un riscontro.

Per procedere poi all'inserimento del *contrassegno* nell'Eurodac, occorre inoltre precisare, nel contesto della trasposizione, concetti giuridici indefiniti quali «[persona] violenta» e «[persona] armata». Dal momento che è sempre possibile, se non doveroso, avviare una procedura penale nei confronti di una persona violenta o armata, **Solidaritätsnetz Bern e Solinetz Luzern** ritengono che occorra definire il diritto alla consultazione degli atti, alla rappresentanza giuridica (gratuita) e a essere sentiti secondo il codice di procedura penale (CPP, RS 312.0). Le persone interessate devono avere accesso ad avvocati autorizzati e non solo alla consulenza e alla rappresentanza legale previste dalla legge sull'asilo.

Poiché nel quadro dell'accertamento vengono inseriti i rischi per la sicurezza nell'Eurodac, **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, OSAR, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** chiedono che siano definiti i concetti giuridici di «minaccia per la sicurezza interna», «[persona] violenta» e «[persona] armata». Anche **CSP** chiede che siano definiti questi due ultimi concetti, perché se una persona è violenta o armata è sempre possibile avviare una procedura penale nei suoi

confronti. I diritti di consultazione degli atti, di rappresentanza legale gratuita e di essere sentiti devono essere esercitati in conformità con il CPP.

Esperti in dattiloscopia e immagini del volto

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf ritengono che le disposizioni previste dall'avamprogetto non indichino chiaramente in quali casi le impronte digitali debbano essere controllate. Se l'interessato contesta un risultato, deve essere possibile verificare se è stato effettuato un controllo e indicare in quali casi è necessario procedere in tal senso. **Queste organizzazioni**, inoltre, chiedono che gli esperti in biometria dispongano di un titolo di studio riconosciuto e verificabile.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf ritengono occorra procedere con prudenza per quanto riguarda il confronto delle immagini del volto, perché si tratta di una tecnica ancora poco sviluppata e poco precisa. Il fatto di poter effettuare ricerche nell'Eurodac basate unicamente sulle immagini del volto aumenta notevolmente il rischio di falsi positivi. Allo stesso tempo, lo Stato richiedente riceve tutti i dati personali legati ai dati biometrici. Tutto ciò apre alla possibilità di attribuzioni errate con conseguenze fatali per le persone interessate. Come indicato sopra, è quindi di fondamentale importanza che soprattutto le immagini del volto siano sottoposte a una verifica manuale basata su standard di qualità elevati, prevedendo chiare possibilità di ricorso e di rettifica nei casi in cui la corrispondenza sia contestata o messa in dubbio dalla persona interessata.

SG e CCPCS vorrebbero sapere di quali qualifiche debbano disporre gli esperti e auspicano che siano coinvolte le autorità cantonali di polizia. Chiedono inoltre che sia garantito, in caso di necessità, che le autorità cantonali di polizia possano ricevere una *formazione* specifica.

CSP chiede che negli articoli 109^{quinquies} capoverso 1 AP-LStrI e 102a^{quinquies} capoverso 1 AP-LAsi siano chiarite le situazioni nelle quali il confronto dei dati dell'Eurodac deve essere controllato da un esperto e di quali qualifiche quest'ultimo deve disporre.

Procedura di acquisizione dei dati in materia di sicurezza

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, OSAR, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf sostengono che la notevole estensione dell'accesso ai dati Eurodac da parte delle autorità di contrasto introdotta dal nuovo regolamento rappresenti una forte ingerenza nell'autodeterminazione in materia di informazioni di un gruppo di persone ancora più numeroso. Ritengono pertanto che debba essere respinta per motivi legati ai diritti fondamentali e alla protezione dei dati. Per compensare queste limitazioni dei diritti fondamentali, la trasposizione deve puntare alla massima riduzione possibile dei diritti di accesso e alla definizione di rigorosi parametri giuridici. **CRS** ritiene che agevolare l'accesso delle autorità di contrasto all'Eurodac senza le opportune garanzie possa portare a un numero eccessivo di consultazioni dei dati personali non necessariamente giustificabile e proporzionato.

Richieste di **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf**:

1. non deve essere fedpol (che non è un'autorità indipendente) a verificare l'accesso ai dati da parte delle autorità di contrasto, ma un'autorità giudiziaria;
2. deve essere possibile prevedere eventualmente una verifica giudiziaria successiva.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, OSAR, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf si

rammaricano del fatto che nell'elenco delle autorità indicate nel quadro del protocollo Eurodac tra Svizzera e UE siano già stati inseriti il SIC e le autorità di polizia dei Comuni e, in particolare, criticano l'accesso indebito previsto per il SIC. **Coalizione asilo, CSP, elisa-asile, Solidaritätsnetz Bern e Solinetz Luzern** si oppongono a un accesso di natura puramente informativa da parte delle autorità svizzere, perché la cooperazione informativa non rientra negli Accordi di associazione a Schengen/Dubliino. Di conseguenza, il SIC non dovrebbe essere annoverato nell'elenco delle autorità di cui all'articolo 109^{quater} capoverso 1 AP-LStrI e 102^{quater} capoverso 1 AP-LAsi e non dovrebbe avere accesso ai dati conservati nell'Eurodac. **CSP** non condivide l'inserimento del SIC in questo elenco.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf dubitano che la Centrale operativa e d'allarme di fedpol (COA) sia effettivamente indipendente da altre parti aventi diritto di accesso all'interno della stessa autorità (fedpol). Pertanto, **Coalizione asilo, elisa-asile, Solidaritätsnetz Bern e Solinetz Luzern** si oppongono con fermezza al fatto che la COA sia designata autorità di verifica al posto di un'autorità giudiziaria effettivamente indipendente. L'articolo 109^{quater} capoverso 2 AP-LStrI e l'articolo 102^{quater} capoverso 2 AP-LAsi designano la COA come autorità nazionale di verifica. **I Verdi e CSP** ritengono che un'autorità che fa parte di un organo che ha diritto di accedere all'Eurodac (fedpol) non sia in grado di garantire l'indipendenza richiesta dal regolamento Eurodac. Occorre designare un'autorità di verifica che sia effettivamente indipendente. **I Verdi, PS e CSP** chiedono che l'autorità nazionale di verifica sia un'autorità giudiziaria, un organo indipendente e che, di conseguenza, l'accesso a dati personali degni di particolare protezione, come le impronte digitali o le immagini del volto, sia assoggettato al controllo di un giudice. **I Verdi e PS** chiedono anche che sia un'autorità giudiziaria a esaminare domande in questo senso e non la COA.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf sono dell'avviso che i minori, non sono ancora perseguibili penalmente, debbano essere esclusi dal confronto in Eurodac ai fini del perseguimento penale, a eccezione delle consultazioni effettuate per proteggere il minore stesso in quanto, per esempio, vittima di tratta di esseri umani. Il confronto dei dati nell'Eurodac non deve essere effettuato nemmeno nei casi in cui i minori sono sospettati di aver compiuto o di poter compiere reati di terrorismo o altri reati gravi, perché, proprio come i minori svizzeri, non sono ancora perseguibili penalmente. Il diritto di accesso, altrimenti, *non risponderebbe al principio di proporzionalità e non sarebbe opportuno.*

Secondo **PS e queste organizzazioni**, l'interesse superiore del minore impone di non utilizzare i dati per fini di contrasto *al di sotto dei 15 anni di età*. Le organizzazioni citate accetterebbero eccezioni nei casi in cui i minori in questione fossero vittime di tratta di esseri umani.

Protezione dei dati

Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf chiedono che sia riconosciuto il *diritto alla consulenza legale gratuita* per l'accesso ai dati, la loro correzione e la loro cancellazione. **CSP** chiede una regolamentazione completa del diritto all'informazione e del diritto di essere sentiti sulla raccolta dei dati.

ACES ritiene che i trattamenti dei dati non siano proporzionati: quanto più è estesa la cerchia delle persone che possono accedere, tanto maggiori sono i rischi di fuga di dati e, di conseguenza, anche i gravi pericoli che ne possono derivare per le persone interessate.

Diritto all'informazione

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf ritengono che le informazioni riportate sui volantini relativi all'Eurodac siano già oggi insufficienti: indicazioni fondamentali sulle procedure, sull'accesso, sulla correzione e sulla cancellazione dei dati o sui possibili destinatari, necessarie agli adulti, non sono riportate, così come non è indicata alcuna informazione rilevante per i minori. Inoltre, con il nuovo sistema Eurodac, occorrerebbe accertarsi che tutti i gruppi di persone dei quali vengono rilevati i dati possano esercitare il diritto all'informazione sulla raccolta dei dati stessi, quindi anche le persone che soggiornano nello spazio Schengen senza documenti e che vengono rintracciate e registrate in occasione di controlli di routine sul territorio nazionale.

Se i dati personali vengono trasmessi a Stati terzi, organizzazioni internazionali, privati o autorità di contrasto, le persone interessate devono nuovamente essere informate (se compatibile con le eventuali procedure in corso). **PS, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** chiedono che sia introdotto un *disciplinamento completo del diritto all'informazione*, soprattutto per le persone rintracciate e prive di documenti. Come emerso nel quadro del progetto sull'interoperabilità, le persone interessate devono essere informate in caso di riscontri e quindi qualora si acceda ai loro dati o questi vengano trattati. **PS** ritiene che il diritto all'informazione e a essere sentiti in base al CPP debba trovare applicazione, in particolare, nei casi in cui a rilevare o trattare i dati sono le autorità di contrasto. Inoltre, sostiene che occorra verificare la possibilità di una *verifica giudiziaria successiva* del rilevamento e della registrazione dei dati.

Diritto di accesso, rettifica, completamento, cancellazione e limitazione del trattamento dei dati personali

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf hanno presentato numerose richieste relative alla protezione dei dati. **Solidaritätsnetz Bern e Solinetz Luzern** ritengono che le persone interessate debbano avere accesso *completo* ai dati conservati nell'Eurodac, in particolare a quelli riguardanti una possibile minaccia per la sicurezza, in conformità con i principi del CPP. Secondo **CSP**, se la raccolta dei dati può dare luogo al perseguimento penale, questi diritti devono essere conformi a quanto sancito dal CPP.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf sostengono che occorra definire una procedura che consenta alle persone che hanno lasciato lo spazio Schengen di poter continuare ad avere effettivamente accesso ai dati e di richiederne la correzione.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf chiedono che, in caso di richieste di confronto con i dati dell'Eurodac a fini di contrasto, le persone interessate abbiano accesso ai protocolli e alla documentazione. L'accesso è già garantito all'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e dovrà essere garantito anche alle persone interessate.

Trasmissione dei dati a Stati terzi

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf chiedono che le persone interessate siano informate, in particolare, nei casi in cui i loro dati siano trasmessi a Stati terzi,

organizzazioni internazionali o privati. Dovrebbero inoltre essere messe a conoscenza dei destinatari e delle finalità.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf criticano il fatto che gli articoli 109^{bis} AP-LStrI e 102c capoverso 6 AP-LAsi rimandino alle condizioni previste dall'articolo 50 del regolamento Eurodac senza specificare se siano così intese tutte le condizioni o solo alcune. Questo rimando fa indirettamente riferimento anche al regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE e, per questa ragione, è ritenuto discutibile. In caso di trasmissione dei dati, la persona interessata dovrebbe conoscere la motivazione e avere la possibilità di impugnarla.

Inoltre, occorre stabilire al livello di legge che la trasmissione dei dati a Stati terzi, organizzazioni internazionali o servizi privati deve essere *monitorata* da un'autorità nazionale di controllo indipendente dotata di poteri concreti. **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** ritengono che la trasmissione dei dati sia una pratica discutibile.

Queste organizzazioni, insieme a **CSP**, chiedono che la legge preveda la necessità di un parere indipendente sulla situazione relativa alla protezione dei dati nello Stato terzo di destinazione nonché una verifica della proporzionalità.

4.5. Decreto federale 4 (regolamento sugli accertamenti)

4.5.1. Pareri a favore

Per i **Cantoni** e **CDDGP** è molto importante che gli attori cantonali siano coinvolti tempestivamente nella definizione dei processi. Per garantire una corretta attuazione delle nuove disposizioni, è indispensabile che Confederazione e Cantoni collaborino in modo ottimale. **CCPCS** ritiene che il regolamento sugli accertamenti rappresenti un passo nella giusta direzione perché consente di ottenere una documentazione sistematica delle persone che soggiornano illegalmente nello spazio Schengen e in Svizzera. Apprezza in particolare, dal punto di vista della polizia, l'introduzione della possibilità di fermare le persone in virtù dell'articolo 73 AP-LStrI nel quadro dell'accertamento e di accedere ai sistemi informativi dell'UE. Il primo punto è espressamente apprezzato anche da **SG**.

Alleanza del Centro è favorevole all'introduzione di una procedura di accertamento efficiente, anche se, nel breve periodo, comporterà maggiori spese; spese, queste, che saranno di gran lunga superate dai vantaggi derivanti dalla possibilità di sapere in tempi più brevi se una persona è già nota nello spazio Schengen con un'altra identità o se rappresenta un possibile rischio per la sicurezza. **PEV** chiede che la trasposizione del regolamento sugli accertamenti sia improntata a principi di correttezza e trasparenza, in linea con lo Stato di diritto e in grado di garantire i diritti dei richiedenti l'asilo. **PVL** non esprime pareri specifici in merito al regolamento sugli accertamenti.

ISDU accoglie con favore la base legale, introdotta con l'avamprogetto, per l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio indipendente e, insieme a **CNPT**, si offre di assumerne i compiti. Anche **CNPT** manifesta interesse rispetto all'assunzione di determinati compiti attribuiti al meccanismo di monitoraggio indipendente e si dice pronta a portare avanti le attività che esulano dal suo mandato in collaborazione con un secondo servizio indipendente.

ACNUR esprime un parere sostanzialmente positivo rispetto al regolamento sugli accertamenti; tuttavia, riscontra margini di adeguamento e miglioramento, chiedendo, in particolare, che siano fissati degli standard per la sua trasposizione concreta in Svizzera.

4.5.2. Pareri critici e contrari

Numerosi **Cantoni** (p. es. AG, AR, BE, BS, GE, GL, NW, SH, SO, TG e UR), **ASM** e **CDDGP** sono dell'avviso che lo svolgimento degli accertamenti dovrebbe essere di competenza della Confederazione (eventualmente dell'USDC), al fine di scongiurare un inutile lavoro a carico loro. Mantenendo l'attuale ripartizione delle competenze, i Cantoni andrebbero incontro a notevoli oneri in termini finanziari e di personale. In questo contesto, i Cantoni sollevano la questione di una compensazione finanziaria a proprio favore da parte della Confederazione. Inoltre, i Cantoni criticano l'ingente volume di risorse e la questione relativa al trattenimento delle persone che devono essere accompagnate in un CFA.

PS chiede di apportare numerose modifiche in fase di trasposizione e auspica, in particolare, che siano garantiti i diritti dei richiedenti l'asilo durante gli accertamenti, offrendo tempestivamente un'assistenza legale completa e concludendo gli accertamenti nell'arco di tre giorni. **UDC** critica i nuovi requisiti amministrativi, tra i quali l'accompagnamento in un CFA, il prolungamento della procedura in aeroporto e il meccanismo di monitoraggio e vi si oppone. Il regolamento sugli accertamenti rappresenta, a suo avviso, un ulteriore esempio di burocrazia inefficiente e costosa. **PLR** chiede adeguamenti legislativi volti a garantire che i richiedenti l'asilo in Svizzera non godano di condizioni migliori rispetto a quelli la cui procedura ha luogo alle frontiere esterne Schengen.

CFM osserva che le misure previste per gli accertamenti comportano il rischio di classificare erroneamente i migranti come «irregolari» compromettendone i diritti; pertanto, chiede che tutte le procedure siano svolte in conformità con i principi del diritto internazionale e, in particolare, nel rispetto dei diritti umani.

CSP chiede migliori garanzie giuridiche, procedure trasparenti e un più scrupoloso monitoraggio degli accertamenti.

USS è tra coloro che contestano alcune disposizioni perché potrebbero compromettere l'accesso a una procedura d'asilo adeguata e individuale.

Le **altre cerchie interessate** elencate di seguito esprimono posizioni che vanno dalla ferma critica alla totale opposizione al regolamento sugli accertamenti e alla sua trasposizione nel diritto svizzero, ritenuta poco chiara. In particolare, chiedono che le procedure rispettino i diritti umani e prevedano la protezione giuridica e la possibilità di interporre ricorso, che sia istituito un meccanismo indipendente con il potere di impartire istruzioni, che siano definiti standard chiari per la verifica dello stato di salute e della vulnerabilità e che siano evitate carcerazioni sproporzionate (p. es. **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAGE, ODAS, Parlamento dei rifugiati, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf**).

ACES chiede una protezione giuridica completa durante gli accertamenti, chiare regole per il fermo nonché procedure più precise e maggiore trasparenza per garantire il rispetto dei diritti umani. **FIZ e Plateforme Traite** criticano la scarsa attenzione nei confronti delle vulnerabilità e il maggior rischio di sfruttamento.

AICH, Conferenza dei vescovi svizzeri, J+P e altre organizzazioni auspicano che la Svizzera recepisca il regolamento sugli accertamenti rispettando i diritti umani, affinché sia possibile garantire i diritti delle persone che richiedono protezione e rispettare scrupolosamente gli standard internazionali.

CRS e OSAR chiedono che la procedura sia rivista in modo approfondito al fine di garantire i diritti delle persone interessate, l'accesso all'assistenza legale e uno svolgimento degli accertamenti fondato sulla trasparenza e sul rispetto del diritto. A tale proposito, **CRS** sottolinea che occorre erogare corsi sui diritti fondamentali e sui diritti umani rivolti alle autorità competenti.

Solidarités e **Stopexclusion** si oppongono con fermezza al recepimento del regolamento sugli accertamenti.

4.6. Ulteriori richieste emerse nella procedura di consultazione

Indipendentemente dal recepimento e dalla trasposizione del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE, i partiti politici e le altre cerchie interessate (p. es. I Verdi, PEV, PS, ACES, AsyLex, Coalizione asilo+Pikett Asyl, Conferenza dei vescovi svizzeri, CSP, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, J+P, ODAGE, ODAS, OSAR, Parlamento dei rifugiati, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf) hanno avanzato anche le seguenti richieste:

- uniformazione dello statuto dell'ammissione provvisoria al regolamento sulla qualifica;
- recepimento della protezione sussidiaria per l'ammissione provvisoria e/o istituzione di un nuovo statuto di protezione;
- cambiamento del nome dello statuto dell'ammissione provvisoria in «statuto di protezione umanitaria»;

- concessione di un titolo di soggiorno al posto dello statuto F ed equiparazione tra statuto F e statuto S;
- recepimento di determinate disposizioni UE della direttiva sull'accoglienza e della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo;
- recepimento del regolamento UE sul reinsediamento e/o partecipazione al programma di reinsediamento dell'UE nonché avvio del programma nazionale di reinsediamento;
- agevolazione del rilascio dei visti umanitari;
- facilitazione del ricongiungimento familiare;
- stralcio dell'articolo 89b LAsi riguardante il trasferimento dei costi dalla Confederazione ai Cantoni in caso di mancato trasferimento;
- reintroduzione delle domande d'asilo presso le ambasciate.

PLR chiede anche che i richiedenti l'asilo in Svizzera non siano sottoposti a una procedura migliore in termini di alloggio, assistenza medica e prestazioni sociali rispetto a chi è inserito in una procedura alle frontiere dell'UE. Auspica inoltre che sia esercitata una maggiore pressione sugli Stati terzi che rifiutano di riaccogliere le persone respinte.

4.6.1. Protezione sussidiaria, statuto di protezione umanitaria e uniformazione dello statuto F e dello statuto S

PEV, PS, ACES, AsyLex, Conferenza dei vescovi svizzeri, CSP, FIZ, J+P, ODAGE, OSAR e Parlamento dei rifugiati chiedono che le persone ammesse provvisoriamente siano equiparate giuridicamente alle persone che godono dello statuto di protezione sussidiaria all'interno dell'UE ai sensi degli articoli 20–36 del regolamento sulla qualifica e, di conseguenza, auspicano uno statuto di protezione umanitaria a lungo termine per le persone bisognose di protezione che soddisfano i severi criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato. L'introduzione dello statuto di protezione sussidiaria rappresenterebbe un passo verso il riconoscimento di maggiori diritti, almeno nei confronti di quelle persone che godono temporaneamente solo di un'ammissione provvisoria. **ODAGE** ritiene che la protezione sussidiaria e l'ammissione provvisoria configurino due concetti diversi tra loro: l'ammissione provvisoria è una misura che sostituisce le decisioni di allontanamento definitive che non possono essere eseguite, mentre la protezione sussidiaria è uno statuto vero e proprio che viene concesso in alternativa al rimpatrio. **ODAGE** coglie il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE come occasione per invitare la Svizzera ad adeguarsi ai principi europei in questo contesto.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sofs chiedono che l'ammissione provvisoria sia chiamata «statuto di protezione umanitaria» e che al posto dello statuto F siano concessi dei titoli di soggiorno.

I Verdi condividono la critica espressa e la loro posizione rispetto al recepimento e alla trasposizione delle basi giuridiche dipenderà dalla risposta del Consiglio federale e del Parlamento alla richiesta di introdurre un nuovo statuto di protezione sussidiaria.

Indipendentemente dalla trasposizione delle modifiche legislative poste in consultazione, **ACES** e **OSAR** si adoperano per un miglioramento generale e l'uniformazione dello statuto F e dello statuto S. **OSAR** specifica che l'introduzione dello statuto di protezione sussidiaria è da considerare un'integrazione in questo senso.

4.6.2. Ricongiungimento familiare

Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** ritengono che, in seguito all'introduzione dello statuto giuridico della protezione sussidiaria e al processo di equiparazione dello statuto S e dello statuto F già avviato dal Consiglio federale, occorrerà definire una soluzione adeguata che garantisca il rispetto del diritto alla vita familiare e l'interesse superiore dei minori. Le disposizioni sul ricongiungimento familiare devono essere uniformate a quelle previste dall'articolo 51 LAsi, o quanto meno a quelle dell'articolo 71 LAsi, e attuate in conformità con la giurisprudenza della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia (CEDU).

4.6.3. Recepimento della direttiva sull'accoglienza, della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo e del regolamento sul reinsediamento

I Verdi, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Pikett Asyl, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf propongono che la Svizzera recepisca nel diritto nazionale determinate disposizioni della direttiva sull'accoglienza (art. 17–20, art. 22, art. 24–28) e della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo (art. 4 e 5) e che aderisca al regolamento sul reinsediamento. Inoltre, sostengono che la Svizzera debba riavviare il programma nazionale di reinsediamento per consentire alle persone bisognose di protezione di accedere a canali di fuga sicuri. Allo stesso tempo, chiedono che sia agevolata la concessione di visti umanitari e che siano facilitati i ricongiungimenti familiari.

Anche **CSP** suggerisce di armonizzare il diritto svizzero agli standard della direttiva sull'accoglienza e del regolamento sul reinsediamento. **CRS** si unisce alle voci che propugnano la trasposizione di determinati elementi del regolamento sul reinsediamento (estensione della cerchia dei beneficiari e degli aventi diritto, introduzione di un diritto al ricongiungimento familiare per i RMNA, disciplinamento dell'interesse superiore del minore, definizione della durata massima della procedura e del livello di prova necessario per il ricongiungimento familiare). Anche **ACNUR** accoglierebbe con favore la decisione della Svizzera di recepire volontariamente il regolamento sul reinsediamento. Con la sua partecipazione, la Svizzera potrebbe infatti apportare un contributo attraverso la propria esperienza e trarre vantaggio dallo scambio e dal coordinamento con altri Stati. Questo potrebbe contribuire a ridurre i costi della procedura di accoglienza. Ne consegue che sarebbe opportuno inserire nell'atto di attuazione almeno una norma di delega che consenta al Consiglio federale di partecipare a questo programma dell'UE, in analogia a quanto avviene con il meccanismo di solidarietà.

4.6.4. Stralcio dell'articolo 89b LAsi (trasferimento dei costi dalla Confederazione ai Cantoni)

I Verdi, PS, ACES, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite suggeriscono di stralciare l'articolo 89b LAsi al fine di impedire pratiche di trasferimento inadeguate e di concedere ai Cantoni un più ampio margine di manovra per l'attuazione di pratiche umane.

5. Risultati dettagliati suddivisi per decreto federale e tema di riferimento

5.1. Decreto federale 1 (regolamento AMMR e regolamento di crisi)

5.1.1. Trasferimento dei RMNA

Flusso di informazioni

AG e **ASM** ritengono che il trasferimento dei RMNA verso un altro Stato Dublino sollevi questioni legate all'interesse superiore del minore. Innanzitutto, dalla documentazione non è possibile comprendere come vengano trasmesse le informazioni relative ad accertamenti già svolti tra i vari Stati membri e non è chiaro se le autorità cantonali competenti per l'esecuzione abbiano accesso agli accertamenti relativi all'interesse superiore dei minori. Questo accesso è indispensabile per le autorità, perché sono tenute a fare prevalere l'interesse superiore del minore sia in base al regolamento AMMR sia in base alla Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) e, senza questa documentazione, dovrebbero svolgere tutti gli accertamenti necessari. Inoltre, non è chiaro in quale momento le eventuali informazioni verrebbero trasmesse alle autorità cantonali competenti per l'esecuzione, a maggior ragione dal momento che sono tenute a svolgere le procedure dei RMNA in via prioritaria. **AG** e **ASM** invitano quindi a precisare a livello di ordinanza le disposizioni del regolamento AMMR relative all'accertamento dell'interesse superiore dei minori.

Maggiori oneri per i Cantoni

AG ritiene che il trasferimento con modalità adatte ai minori comporterebbe oneri notevolmente maggiori per le autorità in materia di migrazione e gli eventuali accompagnatori (polizia cantonale o accompagnamento sociale).

Rinuncia al trasferimento dei RMNA

AsyLex constata che anche per i minori sarà competente lo Stato di primo ingresso e non più lo Stato nel quale soggiornano al momento. Di conseguenza, i RMNA saranno trasferiti con maggiore frequenza e saranno evidentemente soggetti a un maggiore rischio di rinvio coatto.

PEV, PS, ACES, CRS, CSP, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite ritengono che l'articolo 25 paragrafo 5 del regolamento AMMR sia in contrasto con la giurisprudenza della CGUE¹⁴, in base alla quale, in linea di principio, i RMNA non devono essere trasferiti a un altro Stato Dublino, nonché con la salvaguardia dell'interesse superiore del minore. **PS, ACES, CSP, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** ritengono questa una violazione del diritto e la criticano aspramente.

Anche **PS** ritiene che i trasferimenti dei RMNA in un altro Stato membro siano sempre contrari all'interesse superiore dei minori. Per questa ragione, **PS, ACES, AsyLex, CRS, CSP, FIZ, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** chiedono che i RMNA non vengano trasferiti, ritenendo che, in questi casi, debba essere ancora la SEM a valutare la domanda d'asilo. **PS, ACES, CFM, CRS, CSP, FIZ, ODAGE, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** auspicano che, nei casi in cui i RMNA non abbiano familiari, fratelli, sorelle o parenti in altri Stati Dublino, si continui comunque a entrare nel merito della domanda d'asilo nella misura in cui questo sia nell'interesse superiore dei minori.

¹⁴ CGUE, sentenza nella causa C-648/11 del 6 giugno 2013.

Inversione dell'onere della prova nella valutazione dell'interesse superiore del minore

Il regolamento AMMR introduce un'inversione dell'onere della prova nella valutazione dell'interesse superiore del minore: l'articolo 25 paragrafi 2 e 3 non utilizza più, in riferimento al ricongiungimento di un RMNA con un familiare o un fratello o una sorella o un parente, la formulazione «*purché ciò sia nell'interesse superiore del minore*», ma «*salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore*». **PEV, PS, ACES, CRS e OSAR** ritengono che la SEM non procederà comunque in modo diverso rispetto a ora e continuerà a rispettare i suoi obblighi di salvaguardia dell'interesse superiore dei minori in via prioritaria. Anche **AICH** critica questa disposizione perché non è chiaro come sia definito e garantito l'interesse superiore del minore. **ODAGE** auspica che si parta dal presupposto, a livello di legge, che l'interesse superiore del minore coincida sempre con la sua permanenza nello Stato nel quale ha presentato l'ultima domanda di protezione. **CSP** osserva che l'inversione dell'onere della prova rende ancora più importante l'accesso alla rappresentanza legale gratuita e alla persona di fiducia per i RMNA.

Possibilità di presentare una domanda d'asilo per i RMNA in ogni momento

Il regolamento AMMR prevede che i RMNA possano presentare una domanda d'asilo in ogni momento, nonostante la scadenza dei termini (art. 39 par. 1 quarto comma). **ODAGE** ritiene che questa possibilità debba essere sfruttata solo in casi eccezionali, stabilendo, a livello di legge o di ordinanza, quali circostanze consentano la presa in carico (interesse superiore del minore). In particolare, occorre prevedere che sia richiesto e rispettato il consenso del minore, laddove questo sia capace di discernimento.

Entrata nel merito nel caso di RMNA

Il rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo presuppone l'entrata nel merito da parte della Svizzera, a condizione che l'interesse superiore del minore coincida con la sua permanenza nello Stato nel quale ha presentato l'ultima domanda di protezione. Di conseguenza, **AsyLex, Caritas, Coalizione asilo+Pikett Asyl, FIZ, FPABS, FPAZH, elisa-asile, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Plateforme Traite, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sof** chiedono che, nel quadro delle nuove condizioni, si faccia uso del margine di manovra in materia di entrata nel merito quando si tratta di persone vulnerabili.

elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Pikett Asyl, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sof ritengono che sia opportuno stabilire a livello di ordinanza che il trasferimento dei RMNA non coincide in nessun caso con l'interesse superiore del minore e che, per questa categoria di persone, deve essere prevista una tempestiva entrata nel merito per non prolungare la durata della procedura.

Inserimento di un rimando all'articolo 23 del regolamento AMMR nella LAsi

ACNUR è favorevole alle garanzie che il regolamento AMMR concede ai minori e rimanda, in particolare, agli articoli 23 e 25 paragrafi 2, 4 e 5. Al fine di garantire l'effettiva applicazione di queste disposizioni dettagliate, la LAsi deve contenere almeno un rimando all'articolo 23. Secondo ACNUR occorrono disposizioni esecutive, a livello di ordinanza, che disciplinino lo svolgimento di adeguate verifiche dell'interesse dei minori, caso per caso, delle quali sia poi tenuto conto nelle decisioni sulla competenza. Lo stesso vale anche per la valutazione di altre esigenze come, per esempio, quelle mediche. Per migliorare il quadro in questo senso, è necessario definire e attuare procedure di accertamento specifiche, con corsi di formazione erogati da persone esperte, eventualmente anche coinvolgendo esperti di protezione dei minori. L'implementazione del regolamento AMMR in Svizzera offre l'opportunità di introdurre miglioramenti concreti e necessari. A tale proposito, si presterebbe l'ordinanza 1

dell'11 agosto 1999¹⁵ sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1), che all'articolo 7 fa già riferimento alla situazione particolare dei minori nella procedura d'asilo. Ulteriori specificazioni potranno essere inserite, per esempio, nel manuale o nel piano d'esercizio della SEM.

Accesso alla rappresentanza legale

AICH chiede che i RMNA abbiano pieno accesso alle possibilità di ricorso. I profughi devono avere la possibilità di impugnare le decisioni e di fare valere i propri diritti. Per farlo, devono poter accedere a un'assistenza legale adatta ai minori sin dall'avvio della procedura.

5.1.2. Carcerazione Dublino

Nuovo motivo di trattenimento: «pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico»

AG, BL, BS e **OW** sono favorevoli all'introduzione di un nuovo motivo di trattenimento legato a «motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» per la carcerazione amministrativa (art. 44 regolamento AMMR). **AG** ritiene che questo elemento di novità offra alle autorità competenti in materia di migrazione un più ampio margine di manovra, nel quadro della procedura Dublino, al fine di garantire una carcerazione amministrativa breve secondo il diritto sugli stranieri e, di conseguenza, il trasferimento. **BS** ravvede la possibilità che la minore durata della carcerazione Dublino che ne deriverebbe attenui la pressione che incombe sulle autorità in termini di tempo.

AG, AR, BL, BS, GL, GR, NW, SH, SO, TG, TI, UR e **ZH** nonché **ASM, CCPCS** e **CDDGP** invitano a propendere per un'interpretazione molto ampia, e secondo **BS** anche più immediata, del nuovo motivo di carcerazione (art. 76a AP-LStrI), integrandolo nel diritto nazionale in modo tale che possa essere applicato anche a persone che creano grossi problemi a causa della microcriminalità ricorrente. **BS** ritiene che avere maggiori opportunità di carcerazione nel quadro della procedura Dublino sia molto importante nell'ottica di raggiungere tassi di esecuzione più elevati. Asserisce altresì che, com'è logico che sia, gli ordini di carcerazione dovranno sempre rispettare i principi dello Stato di diritto e di proporzionalità.

AsyLex ritiene che il nuovo motivo di trattenimento non giustifichi un ordine di carcerazione amministrativa. Anche secondo **ODAGE** questo motivo di carcerazione è problematico: un trattenimento del genere deve essere di competenza penale. Di conseguenza, **ODAGE** ritiene che la Svizzera non dovrebbe applicare questo motivo di carcerazione nel contesto della migrazione.

Motivo di trattenimento «rischio di fuga»

AG, BS, CCPCS e **CDDGP** accolgono con favore il fatto che non sia più necessario un «rischio notevole di fuga», ma che, in assenza di misure più lievi, sia sufficiente un semplice «rischio di fuga».

AG, AR, BL, BS, GL, GR, NW, SH, SO, TG, TI e **UR** nonché **ASM** invitano, inoltre, a trasporre questa misura nella legislazione nazionale in modo da concedere alle autorità competenti un più ampio margine di discrezionalità. Ritengono infatti che solo in questo modo i Cantoni possano adempiere i propri compiti esecutivi in modo tempestivo ed efficiente. **ZH** suggerisce pertanto di modificare di conseguenza l'articolo 76a capoverso 1 AP-LStrI affinché non siano più necessari «indizi concreti» del rischio di passaggio alla clandestinità e sia sufficiente la presenza di «indizi».

¹⁵ RS 142.311

Pareri contrari all'estensione dei motivi di detenzione

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf si oppongono al principio della carcerazione prevista nel quadro della procedura di allontanamento e, in particolare, del sistema Dublino.

AsyLex non condivide la proposta di estendere i motivi di detenzione perché la ritiene sproporzionata. L'introduzione dei «motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» non può giustificare un ordine di carcerazione amministrativa. Il concetto di «rischio di fuga» è utilizzato senza un chiaro riferimento ad azioni di rilevanza penale e costituisce un'estensione che si presta a interpretazioni in senso lato, senza che sia necessario che si configuri alcun reato.

AsyLex, FIZ, OSAR e Plateforme Traite ritengono che i nuovi motivi di detenzione debbano rappresentare un'ultimatio. La Svizzera deve interpretare il regolamento AMMR in modo che sia ancora necessario un rischio notevole di fuga per poter ordinare la carcerazione. Una simile formulazione, in quanto vaga, concede invece alle autorità cantonali un margine di discrezionalità notevolmente maggiore, che condurrà a pratiche cantonali molto diverse.

ACNUR teme che la «minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici» possa costituire un motivo di detenzione molto vago e che occorra accertarsi che la sua interpretazione e applicazione pratica siano ben definite. L'ideale sarebbe introdurre un disciplinamento dettagliato all'articolo 76a AP-LStrl, esattamente come avviene con il rischio di fuga di cui all'articolo 76a capoverso 2 LStrl.

Maggiori oneri per i Cantoni

AG ritiene che, con i nuovi motivi di detenzione, si andrà incontro a un maggior numero di carcerazioni amministrative in base al diritto sugli stranieri. Ne conseguirebbe un onere nettamente maggiore per le autorità cantonali competenti in materia di migrazione, un onere che richiederebbe più personale. **AG** aggiunge che non è possibile effettuare una stima dei posti di detenzione supplementari che sarebbero necessari, perché al momento non è possibile definire gli ordini di grandezza. Anche **NW** fa presente il maggiore onere suscettibile di prodursi.

SG segnala di non disporre, al momento né nel prossimo futuro, di un numero sufficiente di posti di detenzione. Si temono di conseguenza difficoltà a livello di alloggi e di esecuzione degli allontanamenti.

Principio di proporzionalità nella carcerazione Dublino

Il regolamento AMMR stabilisce espressamente che la durata del trattenimento non deve superare il tempo necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi (art. 44 par. 3 regolamento AMMR). Tuttavia, l'articolo 76a AP-LStrl non riprende questa disposizione. Pur riconoscendo che una simile limitazione temporale, benché non indicata esplicitamente, risulti già dal principio di proporzionalità, **ACNUR** sarebbe favorevole a una menzione esplicita in tal senso nell'articolo 76a AP-LStrl.

Riduzione della durata della carcerazione preliminare Dublino

AG critica la modifica introdotta perché ritiene che la riduzione della durata della carcerazione amministrativa determini un'abbreviazione dei termini di trattamento della procedura Dublino, in alcuni casi già troppo brevi. Anche **OW** considera problematica la riduzione, in particolare, della durata della carcerazione preliminare Dublino.

CCPCS è dello stesso avviso. L'imposta riduzione di questi termini, già decisamente brevi, richiederà un più stretto coordinamento al fine di evitare che, una volta trascorso il tempo

previsto, le persone debbano essere rilasciate dalla carcerazione amministrativa e possano rendersi irreperibili prima che ne siano eseguiti l'allontanamento, l'espulsione o la ripresa in carico. Questo più stretto coordinamento sarà necessario nell'ottica della sicurezza e dell'ordine pubblici, tanto più perché in diversi casi le misure previste dall'articolo 74 LStrl non rappresentano un'alternativa efficace alla carcerazione. **OW** condivide questa posizione e aggiunge che, pur essendo favorevole a un'accelerazione della procedura Dublino, non ritiene possibile garantire una procedura corretta in tempi tanto brevi.

LU ritiene che siano stati introdotti ulteriori ostacoli al trasferimento delle persone. **AG** sottolinea che, di conseguenza, le autorità cantonali necessiteranno di decisioni tempestive da parte della SEM da trasmettere alle autorità competenti per l'esecuzione, il che già oggi non è sempre possibile a causa del carico di lavoro al quale è soggetta la SEM. Tempi (ulteriormente) ridotti potrebbero compromettere il rispetto dei termini di trasferimento comportando un maggiore rischio, per la Svizzera, di perdere la competenza per la procedura d'asilo a causa della scadenza dei termini. Al fine di garantire una gestione puntuale e corretta dell'atteso aumento dei casi Dublino a fronte di una maggiore pressione in termini tempo, occorrerà più personale. **BL** è dello stesso avviso; tuttavia, in linea di principio, condivide le tempistiche della procedura prevista per la carcerazione preliminare Dublino. **AG** chiede che a livello di ordinanza si preveda l'immediato inoltro alle autorità cantonali competenti per l'esecuzione, da parte della SEM, di una sua decisione tempestiva.

LU osserva che, in riferimento alla carcerazione amministrativa Dublino, l'articolo 76a capoverso 3 lettera a AP-LStrl illustra come svolgere gli accertamenti del caso in modo ottimale. In caso di mancato rispetto dei tempi ivi indicati, anche la durata della carcerazione preliminare diventerebbe insufficiente e la persona interessata dovrebbe essere rilasciata.

BS, GE, NW, SH, SO, TI e **UR** nonché **ASM** ritengono che, in generale, la riduzione della durata della carcerazione preliminare Dublino non dovrebbe rappresentare un problema per le autorità cantonali competenti per la migrazione o che le interessi solo indirettamente. Il caso più frequente riguarda infatti la categoria III, in cui la carcerazione preliminare viene convertita in carcerazione Dublino in vista di rinvio coatto a fronte di una decisione di non entrata nel merito da parte della SEM. **BS** e **GR** nonché **ASM** osservano che una simile riduzione dei tempi si ripercuoterà soprattutto sulle autorità federali, perché, una volta ottenuto il consenso dello Stato interessato, sono loro a dover trasmettere il prima possibile alle autorità cantonali competenti per la migrazione le decisioni di allontanamento.

Riduzione della durata della carcerazione Dublino in vista di rinvio coatto

BL ritiene incomprensibili i motivi all'origine della riduzione della durata della carcerazione Dublino in vista di rinvio coatto, passata da un massimo di sei a un massimo di cinque settimane. Oggi sei settimane sono sì sufficienti per procedere all'esecuzione degli allontanamenti Dublino in seguito a carcerazione Dublino in vista di rinvio coatto; tuttavia, le condizioni necessarie a tal fine sono molte: occorre che siano disponibili i collegamenti aerei del caso e che i Paesi di destinazione accettino le persone interessate; inoltre, a seconda delle situazioni, è prevista anche una perizia medica. Infine, è importante anche che le persone interessate abbiano un atteggiamento collaborativo. Con il rinvio coatto Dublino capita spesso che i passeggeri non accompagnati non vengano accettati. Ne consegue che occorre organizzare in tempi brevi un rinvio coatto sotto scorta della polizia: questo comporta l'intervento di tutti i servizi coinvolti e un onere straordinario per la polizia. Se si considera che già oggi i tempi sono a stento sufficienti, andando a ridurli ulteriormente diventerà a tratti impossibile procedere in tal senso, e non solo nei periodi in cui i collegamenti aerei sono scarsi (vacanze, giorni festivi ecc.).

LU osserva che il sistema attuale presuppone che venga effettuato un primo tentativo senza scorta, seguito da un secondo tentativo sotto scorta della polizia su volo di linea e da un terzo e ultimo allontanamento mediante volo speciale. In determinati fasi, per determinate persone e con determinati Paesi, la riduzione della durata della carcerazione porterebbe i Cantoni competenti per l'esecuzione dell'allontanamento a dover necessariamente optare per il volo di linea sotto scorta o addirittura per il volo speciale. **LU** sostiene che una simile situazione vada evitata, sia per ragioni di risorse sia per l'onere che ricadrebbe sugli attori coinvolti.

Anche **BS, GL, GR, NW, SH, SO, TG, TI, UR, VS** e **ZH** nonché **ASM** segnalano che questa riduzione della durata della carcerazione Dublino in vista di rinvio coatto esporrebbe tutte le autorità coinvolte a una notevole pressione in termini di tempo, in particolare nel caso in cui la persona interessata non collabori e sia necessario passare per tutti i livelli d'esecuzione, fino al volo speciale. **VS** sottolinea inoltre che i Cantoni dispongono di risorse finanziarie limitate. Secondo **SO** potrebbe conseguire un aumento della presa in carico di casi Dublino nella procedura d'asilo nazionale.

ASM chiede che a livello di ordinanza sia prevista una decisione tempestiva da parte della SEM da far pervenire immediatamente alle autorità cantonali competenti per l'esecuzione, in modo tale da scongiurare la scadenza dei termini.

Trasposizione nella legislazione nazionale della durata della carcerazione in contrasto con le prescrizioni del regolamento AMMR

Per quanto riguarda la durata della carcerazione, **PS, ACES, ACNUR, AsyLex, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CRS, CSP, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAGE, ODAS, Parlamento dei rifugiati, Plateforme Traite, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern** e **sosf** ritengono che la trasposizione nella legislazione nazionale della disposizione sulla carcerazione per la procedura Dublino sia in contrasto con le prescrizioni del regolamento AMMR. La carcerazione preliminare di quattro settimane non è in linea con la durata di tre settimane prevista dal regolamento AMMR. A tale proposito, rimandano alla giurisprudenza, in particolare alla sentenza del Tribunale amministrativo di Zurigo del 25 luglio 2024 (VB.2024.00340, consid. 4.2.2.4 segg.), secondi cui i ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente l'asilo non giustificano il prolungamento della carcerazione. **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAGE, ODAS, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern** e **sosf** rinviando inoltre all'articolo 11 paragrafo 1 della direttiva sull'accoglienza, che contiene le stesse prescrizioni. **PS, ACES, ACNUR, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, OSAR, Parlamento dei rifugiati, Plateforme Traite, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern** e **sosf** suggeriscono di modificare di conseguenza l'articolo 76a capoverso 3 lettera a AP-LStrl. **Parlamento dei rifugiati** chiede che il capoverso 6 sia integrato in modo che l'ordine di carcerazione Dublino e la durata della carcerazione debbano essere motivati caso per caso. Anche **AsyLex** chiede che quest'articolo sia modificato: la carcerazione preliminare Dublino non deve superare la durata massima di tre settimane e il termine della carcerazione in vista di rinvio coatto deve decorrere a partire dall'approvazione del Paese d'accoglienza come stabilito dal regolamento AMMR.

ODAGE segnala che è compito della SEM prendere una decisione di non entrata nel merito affinché la durata della carcerazione non superi le tre settimane. Se ciò non avviene, la persona interessata deve essere rilasciata.

Per quanto riguarda la carcerazione Dublino in vista di rinvio coatto, l'articolo 76a capoverso 3 lettera c AP-LStrl prevede una durata della carcerazione pari a cinque settimane in linea con le prescrizioni. Tuttavia, in base a quanto disciplinato a livello nazionale, questo termine

decorre a partire dalla notifica della decisione di allontanamento, mentre l'articolo 45 paragrafo 3 del regolamento AMMR prevede che decorra a partire dalla richiesta di presa in carico o di ripresa in carico. **ODAGE** ritiene che questa discrepanza nel diritto svizzero non sia ammissibile. Secondo **AsyLex**, determinerebbe il prolungamento della carcerazione in assenza di basi giuridiche, con le notevoli ripercussioni che ne deriverebbero in termini di ingerenza nelle libertà delle persone interessate. Anche questa disposizione, pertanto, è ritenuta in contrasto con il diritto dell'UE.

ODAGE constata che, secondo l'articolo 45 paragrafo 3 del regolamento AMMR, il termine decorre solo a partire dal momento in cui il trasferimento è materialmente possibile. Ne consegue che, se la persona interessata si rende irreperibile, il termine non può iniziare a decorrere.

ACNUR accoglie con favore il fatto che la Svizzera abbia stabilito una durata massima per la carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto e che abbia colto l'occasione della presente proposta legislativa per ridurla (art. 76a AP-LStrl).

Motivazione insufficiente alla base della carcerazione e della sua durata

I Verdi, PEV, PS, ACES, ACNUR, AsyLex, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CRS, CSP, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, OSAR, Parlamento dei rifugiati, Plateforme Traite, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf ritengono che la motivazione alla base della carcerazione e della sua durata non sia sufficiente. Attualmente, la carcerazione Dublino viene ordinata con la massima durata possibile senza che sia fornita una motivazione concreta.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf suggeriscono di introdurre un nuovo articolo 80b LStrl in virtù del quale ogni ordine di carcerazione deve essere motivato sulla base di informazioni specificate al suo interno. Anche **PS, ACNUR, CSP e OSAR** chiedono che la legge preveda un obbligo di motivazione individuale per la carcerazione e la sua durata. **PEV** propone che questa disposizione sia introdotta in un nuovo capoverso 6 dell'articolo 76a D-LStrl. **CSP** suggerisce inoltre che l'obbligo di motivazione sia esteso a tutte le tipologie di carcerazione amministrativa.

Ordine di carcerazione e rappresentanza legale nella procedura Dublino

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf ritengono che l'ordine di carcerazione nel quadro della procedura Dublino debba essere emanato dall'autorità giudiziaria. Inoltre, propongono che sia modificato di conseguenza l'articolo 80 LStrl e che sia introdotto un nuovo articolo 80a capoverso 3^{bis} LStrl che preveda la rappresentanza legale gratuita d'ufficio per l'intera durata della procedura Dublino.

Rappresentanza legale gratuita d'ufficio in caso di ordine di carcerazione amministrativa Dublino

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf rimandano alla direttiva sull'accoglienza per segnalare che il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE prevede che le persone ricevano assistenza legale gratuita in caso di trattenimento Dublino. Chiedono pertanto che sia introdotta una nuova disposizione nella LStrl (nuovo art. 80c LStrl). Anche **I Verdi, PS, ACES, ACNUR, AsyLex, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** auspicano che, in caso di ordine di carcerazione, sia prevista una rappresentanza legale gratuita. Senza questo tipo di assistenza non è possibile garantire che le misure di carcerazione

siano conformi agli standard del diritto internazionale, che le persone riescano a orientarsi nella procedura dal punto di vista giuridico e che abbiano la possibilità di chiedere una verifica legale.

Esame della carcerazione sistematico e d'ufficio

PS, ACES, ACNUR, AsyLex, Conferenza dei vescovi svizzeri, CSP, FIZ, J+P, ODAGE, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite ritengono che l'ordine di carcerazione Dublino debba essere verificato d'ufficio e non debba superare la durata prevista dal regolamento AMMR. **ACES, CSP, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** suggeriscono di modificare di conseguenza l'articolo 80a capoverso 3 LStrl.

I Verdi ritengono che la legittimità e l'adeguatezza della carcerazione debbano essere verificate d'ufficio dall'autorità giudiziaria sulla base di un'udienza.

Secondo **AICH**, tutte le persone sottoposte a carcerazione devono avere la possibilità di impugnare la legittimità e la proporzionalità della carcerazione e di esercitare effettivamente i propri diritti. Di conseguenza, chiede che la Svizzera introduca dei meccanismi in grado di garantire e promuovere l'accesso a queste possibilità.

Informazioni sulla possibilità di esame della carcerazione

PS, ACES, ACNUR, AsyLex, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite chiedono che tutte le persone detenute siano informate immediatamente e in modo chiaro sulla possibilità di far verificare la legittimità della carcerazione.

Carcerazione amministrativa dei minori

PEV, PS, ACES, ACNUR, Caritas, CSP, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, J+P, ODAS, OSAR, Parlamento dei rifugiati, Pikett Asyl, Plateforme Traite, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf ritengono che la carcerazione e le misure coercitive non coincidano mai con l'interesse superiore del minore.

Di conseguenza, **I Verdi, PEV, ACES, Caritas, Conferenza dei vescovi svizzeri, CRS, CSP, FIZ, J+P, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** chiedono che i minori non vengano mai trattenuti. **PS** sostiene che il trattenimento dei minori sia in contrasto con la Convenzione sui diritti del fanciullo. Non devono essere trattenuti nemmeno i loro genitori (**PS, ACES, Conferenza dei vescovi svizzeri, CSP, FIZ, OSAR e Parlamento dei rifugiati**). Anche **AICH** rimarca che nessuna circostanza giustifica il trattenimento di famiglie e minori.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf chiedono che ai RMNA sia garantito anche l'accesso all'assistenza legale gratuita e alle persone di fiducia, introducendo linee guida chiare a livello di ordinanza.

CRS e ODAGE ricordano che la carcerazione dei minori deve rappresentare l'ultima ratio e che la sua durata deve essere ridotta al minimo indispensabile. Nella verifica della proporzionalità, deve sempre essere considerato l'interesse superiore del minore. **ODAGE** segnala che, nel contesto della migrazione, il trattenimento dei minori rappresenta sempre una violazione dei loro diritti.

Pareri contrari al principio della carcerazione amministrativa Dublino

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern, e sosf si oppongono fermamente al principio della carcerazione prevista nell'ambito della procedura di allontanamento e, in particolare, del sistema Dublino. Nel quadro del recepimento del regolamento AMMR occorre sfruttare l'intero margine di manovra e consentire alle persone in carcerazione amministrativa

Dublino di esercitare al meglio i propri diritti. **PEV, PS, AICH, FIZ** e **Plateforme Traite** chiedono che la carcerazione ai fini del trasferimento, come prevista dal regolamento AMMR, sia applicata solo come ultima ratio. **AICH** è dell'avviso che esistano alternative a minore impatto, come gli obblighi di comunicare o l'assegnazione di luoghi di soggiorno.

5.1.3. Prolungamento dei termini di competenza (art. 29, 33, 37 e 46 regolamento AMMR)

Pareri favorevoli al prolungamento dei termini di competenza

Trattandosi di una fattispecie che si rivela spesso necessaria, **BS** e **CDDGP** sono favorevoli al prolungamento dei termini per il trasferimento verso lo Stato Dublino competente nel caso in cui il richiedente l'asilo si renda irreperibile nel corso della procedura Dublino (art. 46 regolamento AMMR).

Pareri contrari al prolungamento dei termini di competenza

PS e **USS**, al contrario, si oppongono al prolungamento dei termini di competenza, dal momento che, per le persone interessate, aumenterebbe il lasso di tempo nel quale non sarebbero a conoscenza del luogo in cui potersi stabilirsi a medio o lungo termine. Anche **PEV, PS, ACES, AsyLex, CSP, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati** e **Plateforme Traite** ritengono si tratti di una misura sproporzionata e con conseguenze gravose per le persone interessate e per i loro diritti fondamentali. **ACES, AsyLex, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, OSAR, Parlamento dei rifugiati, Plateforme Traite, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern** e **sosf** ritengono che un prolungamento determinerebbe una situazione di maggiore incertezza e comprometterebbe i diritti delle persone interessate, che si troverebbero a vivere per anni in una condizione indefinita e di isolamento sociale. Inoltre, un prolungamento dei termini di trasferimento renderebbe più difficoltosa la ricostruzione del percorso di fuga. Per questa ragione, la Svizzera dovrebbe consentire un prolungamento dei termini di trasferimento solo in casi strettamente eccezionali e rifarsi a un'interpretazione restrittiva e corretta. Anche **PS** e **OSAR** chiedono che un prolungamento dei termini sia applicato in senso restrittivo.

PS, ACES e **OSAR** chiedono inoltre che siano garantite disposizioni chiare e trasparenti, a livello di ordinanza o istruzioni, al fine di garantire pratiche corrette e la certezza del diritto necessarie nei casi in cui si arrivi a un prolungamento dei termini di trasferimento.

FIZ e **Plateforme Traite** osservano che un prolungamento dei termini di trasferimento fino a tre anni rappresenterebbe un problema, in particolare, per le persone vittime di tratta. Ad oggi, il rifiuto della ripresa in carico Dublino da parte dell'Italia e il contestuale rifiuto della SEM di intervenire con l'entrata nel merito in questi casi sta già dando prova dei suoi effetti devastanti.

Pareri contrari al prolungamento dei termini di trasferimento per le condizioni di salute

Secondo **AsyLex, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Parlamento dei rifugiati, Plateforme Traite, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern** e **sosf** un prolungamento dei termini di trasferimento per le condizioni di salute è un peso insostenibile che grava su persone la cui situazione di salute non può essere vista come una colpa. Di conseguenza **PEV, PS, AsyLex, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati** e **Plateforme Traite** chiedono che sia sempre ordinata l'entrata nel merito e che, in caso di malattie di breve durata, i termini di trasferimento siano ridefiniti nell'arco dei regolari sei mesi. Chiedono inoltre che siano introdotte disposizioni chiare e trasparenti al fine di disciplinare i prolungamenti dei termini in caso di condizioni di salute senza colpa e di altre circostanze impreviste che esulino dalla volontà del richiedente l'asilo. A

tale proposito, **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** segnalano la sentenza della CGUE nella causa Jawo. La malattia non deve mai essere considerata un'azione intenzionale della persona interessata. Di conseguenza, **PEV, Conferenza dei vescovi svizzeri, J+P e Parlamento dei rifugiati** chiedono che sia stilato un elenco di criteri trasparenti volto a garantire che, in questi casi, i termini siano prolungati in modo contenuto e coerente.

Estensione della definizione di «fuga»

AsyLex, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e SCCFA ritengono che un'estensione del concetto di fuga che va ben oltre le circostanze specifiche sia suscettibile di creare un pregiudizio. **AsyLex** ritiene che sia in contrasto con la giurisprudenza della CGUE e porta l'esempio della causa Jawo (C-163/17). Di conseguenza, chiede che questo disciplinamento sia applicato in senso restrittivo al fine di soddisfare la richiesta di un'accelerazione della procedura garantendo una valutazione corretta caso per caso. **PEV, ACES e OSAR** ritengono che la segnalazione del rischio di fuga non debba essere troppo frettolosa, dal momento che non può essere annullata e che potrebbe comportare conseguenze gravose. È indispensabile stabilire criteri che consentano di definire il rischio di fuga.

Margine di interpretazione dell'espressione «rendersi inidoneo»

PEV, PS, AsyLex, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite ritengono che, nel contesto dell'opposizione al trasferimento, l'espressione «rendersi inidoneo» offra intenzionalmente un margine di interpretazione eccessivamente ampio.

Informazioni sulle conseguenze del prolungamento dei termini

PEV, PS, ACES, AsyLex, OSAR e Parlamento dei rifugiati ritengono sia necessario informare i richiedenti l'asilo, in modo completo e in una lingua che comprendono, sulle conseguenze di un prolungamento dei termini. Per garantire che le persone interessate conoscano i propri diritti e doveri e possano esercitarli, bisogna assicurarsi che le informazioni siano fornite in maniera dettagliata e in una lingua conosciuta. **PS, ACES, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** invitano a comunicare al richiedente l'asilo, in caso di decisione di non entrata nel merito, le motivazioni alla base di un prolungamento dei termini in una lingua che possa comprendere.

5.1.4. Scambio di dati medici prima di un trasferimento nello Stato Dublino competente (art. 111a^{bis} AP-LStrl)

LU rileva che le condizioni di salute della persona interessata rientrano nelle competenze delle autorità responsabili dell'esecuzione; di conseguenza, sono loro a dover trasmettere i dati medici. In assenza di informazioni, le autorità non possono adempiere a questo compito.

5.1.5. Risultato del controllo di sicurezza nella procedura Dublino (art. 20 AP-LAsi)

SG osserva che l'avamprogetto non menziona le «stazioni di frontiera». Il richiedente l'asilo dovrebbe essere escluso dalla procedura Dublino anche nel caso in cui, già dal controllo di sicurezza alla stazione di frontiera, dovesse emergere che rappresenta una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici.

5.1.6. Nessun contrasto della migrazione secondaria

AsyLex segnala che non sono disposizioni più severe a scoraggiare i richiedenti l'asilo dall'intraprendere percorsi di migrazione secondaria. In tal senso, vi sono incentivi ben più determinanti, come condizioni sfavorevoli negli Stati di accoglienza e la presenza di familiari o reti sociali etniche nel Paese di destinazione. Per ridurre la migrazione secondaria, suggerisce di estendere il concetto di «familiari» almeno a fratelli e sorelle adulti e di contemplare i coniugi nell'ambito delle disposizioni sulle persone a carico. Anche **PS, Conferenza dei vescovi svizzeri, CSP, J+P, OSAR** e **Parlamento dei rifugiati** sono dell'avviso che il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE parta dai presupposti sbagliati per quanto riguarda il contrasto alla migrazione secondaria: chi continua a spostarsi lo fa, in molti casi, in risposta a condizioni di accoglienza sfavorevoli, al mancato accesso a una procedura d'asilo (corretta), alla minaccia di violenza o alla violenza subita nonché a violazioni dei diritti umani. Le persone, inoltre, cercano di raggiungere altri Paesi quando hanno familiari e conoscenti ad attenderle; anche in questo caso, **Parlamento dei rifugiati** ritiene che la ripartenza sia una scelta positiva, perché aumenta le probabilità di integrazione.

5.1.7. Definizione di «familiare» (art. 2 par. 8 e art. 34 regolamento AMMR) e ricongiungimento familiare

Esclusione di fratelli, sorelle e famiglie formate successivamente all'arrivo in Svizzera

Pur plaudendo all'estensione della definizione, **AsyLex** e **CSP** deplorano che fratelli e sorelle continuino a non essere considerati familiari e ritengono che sia invece necessario inserirli a loro volta nella definizione. **AsyLex** si rammarica invece per via del fatto che le relazioni non ancora riconosciute formalmente dallo Stato continuino a essere escluse dalla definizione di «familiare» nel quadro delle persone a carico (art. 34 regolamento AMMR) e rimanda alla sentenza della CGUE nella causa C-745/21 del 16 febbraio 2023. **PEV, PS, ACES, OSAR** e **Parlamento dei rifugiati** accolgono con favore l'adeguamento della definizione di «familiare»; tuttavia, lamentano che non comprenda le famiglie formate successivamente all'arrivo in Svizzera. Anche **FIZ** e **Plateforme Traite** sono favorevoli alla nuova definizione. Nel contesto di cui sopra, **ACES, CSP, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati** e **Plateforme Traite** ritengono che, in determinati casi, sussista l'obbligo di garantire l'unità familiare e di non separare le famiglie ai sensi dell'articolo 8 CEDU.

Anche **ACNUR** è favorevole alla nuova definizione e suggerisce di trasporre questa parte del regolamento AMMR pur non essendo obbligatorio. In questo modo, l'interpretazione e l'attuazione delle norme in materia di competenza sarebbe uniforme per tutti gli Stati che partecipano al sistema Dublino e le famiglie non verrebbero separate.

Armonizzazione del concetto di famiglia nella LStrl e nella LAsi

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e **sosf** accolgono con favore la nuova definizione di «familiare»; tuttavia, invitano ad armonizzare le disposizioni rilevanti della LStrl e della LAsi alla luce dei criteri e delle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento AMMR. **I Verdi** sostengono questa richiesta. **CSP** ritiene che anche gli elementi di prova richiesti per tutte le procedure di ricongiungimento familiare debbano essere armonizzati.

I Verdi, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e **sosf** ritengono che la definizione debba includere anche i nuclei costituiti durante la fuga nonché i genitori o altri adulti responsabili dei minori richiedenti protezione.

CRS suggerisce che, nell'ambito dell'asilo accordato a famiglie di cui all'articolo 51 LAsi, le autorità svizzere tengano conto anche dei nuclei familiari costituiti dopo la partenza dal Paese d'origine, ma prima dell'entrata in Svizzera, e che interpretino in modo analogo e sistematico i concetti di «separati in seguito alla fuga» di cui all'articolo 51 LAsi e di «familiare» ai sensi del regolamento AMMR. Si rammarica inoltre del fatto che né la LStrl né la LAsi prevedano la possibilità di ricongiungimento familiare al di fuori della procedura Dublino nel caso in cui il richiedente sia un minore.

Elementi di prova per il ricongiungimento familiare

PEV, ACES, CFM, CRS, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite condividono l'intento di accelerare i ricongiungimenti familiari. A tale proposito, chiedono che le norme sugli elementi di prova ai fini del ricongiungimento familiare siano stabilite anche a livello di ordinanza nazionale, introducendo un nuovo articolo 73c nell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) al fine di garantire l'uguaglianza giuridica. Occorre indicare che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie quando le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate. Le autorità devono poter tenere conto di tutte le informazioni disponibili, incluse fotografie, contatti e dichiarazioni di testimoni, per procedere a una corretta valutazione dei legami esistenti tra le persone. Inoltre, devono procedere a un'interpretazione completa e realistica di quelle che sono prove «coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate» ed evitare richieste sproporzionate. Questo margine di discrezionalità dovrebbe essere sfruttato a favore della protezione dell'unità familiare. **CRS** suggerisce una formulazione che potrebbe essere ripresa dal manuale «Asilo e ritorno» della SEM. Anche **I Verdi** sono dell'avviso che i documenti giustificativi originali e i test del DNA non siano necessari ai fini del ricongiungimento familiare nel caso in cui le prove circostanziali risultino coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate.

Ricerca e identificazione dei familiari

CRS condivide il ruolo prioritario attribuito dal regolamento AMMR alla ricerca e all'identificazione dei familiari (art. 22 par. 6 e art. 23 par. 6). Tuttavia, ritiene che la ricerca debba partire da una decisione delle persone interessate. La ricerca deve poi essere condotta tutelando l'autonomia, la sicurezza e il consenso di tutte le persone coinvolte, nel rispetto della volontà e dell'interesse delle stesse.

5.1.8. Revoca o riduzione del livello delle condizioni di accoglienza in caso di mancata cooperazione

PS, ACES, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, OSAR, Parlamento dei rifugiati, Plateforme Traite, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf osservano che le condizioni di accoglienza offerte dalla Svizzera ai richiedenti l'asilo si collocano già ora su un livello di accettabilità minimo, ragion per cui appare sproporzionato, e di conseguenza inammissibile, ridurlo ulteriormente. Ritengono che la Svizzera debba adeguarsi agli standard della direttiva sull'accoglienza (in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, i corsi di lingua, l'istruzione, l'assistenza sanitaria; art. 17–19 e 24), pur non essendo questa vincolante per la Svizzera, come ricorda **ODAGE**. Il livello delle condizioni di accoglienza offerte dalla Svizzera è già minimo, e **ODAGE** ritiene che ridurlo ulteriormente a causa dell'inosservanza degli obblighi da parte delle persone interessate corrisponda a una violazione della loro dignità; chiede pertanto che la Svizzera continui a garantire le stesse condizioni di accoglienza indipendentemente dal *background* migratorio del singolo.

ACNUR condivide il passaggio del rapporto esplicativo in base al quale non sembrano essere necessarie ulteriori restrizioni. Il soccorso d'emergenza non può essere ulteriormente ridotto senza violare il diritto internazionale e il diritto costituzionale svizzero.

5.1.9. Colloquio Dublino in videoconferenza

ODAGE ritiene che il colloquio Dublino in videoconferenza non sia in linea con il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.). L'articolo 22 paragrafo 5 del regolamento AMMR non specifica quali siano le circostanze che giustificano la conduzione del colloquio personale mediante videoconferenza. Il contenuto di questa disposizione non è chiaro e deve essere precisato. Occorre chiarire che queste circostanze potrebbero essere dovute a una mancanza di risorse tale da giustificare un colloquio mediante videoconferenza. Inoltre, le registrazioni devono avvenire nel rispetto della LPD. **ODAGE** chiede che le circostanze che giustificano la conduzione del colloquio personale mediante videoconferenza siano disciplinate a livello di legge federale o di ordinanza.

5.1.10. Registrazione audio del colloquio personale (art. 22 par. 7 regolamento AMMR; art. 26 cpv. 3^{bis}-3^{quater} AP-LAsi)

AsyLex è sostanzialmente favorevole alla registrazione audio del colloquio personale (l'ex «colloquio Dublino») perché potrebbe essere utilizzata come elemento di prova, in un secondo momento, in caso incongruenze o pareri discordanti e potrebbe rivelarsi fondamentale per fugare possibili dubbi. Sono dello stesso parere **PEV, PS, ACES, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CRS, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAGE, ODAS, OSAR, Plateforme Traite, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf.**

UDC, invece, è contrario alle registrazioni audio per via del maggiore onere amministrativo che comporterebbero.

Anche **TAF** segnala che la verifica della corrispondenza tra verbale e registrazione audio potrebbe comportare un lavoro aggiuntivo per giudici e cancellieri.

Pareri contrari alla disposizione sulle eccezioni disciplinate dal Consiglio federale

AsyLex assume una posizione critica rispetto alla possibilità offerta al Consiglio federale dalle disposizioni esecutive (art. 26 cpv. 3^{bis}-3^{quater} AP-LAsi) di stabilire in quali casi è possibile esimersi in via eccezionale da una registrazione audio di un colloquio nonché di limitarne gli accessi e l'utilizzo. Sottolinea che il regolamento AMMR non prevede eccezioni alla registrazione audio (art. 22 par. 7) e non concede alcun margine di discrezionalità agli Stati. La disposizione esecutiva prevista dalla Svizzera è quindi in contrasto con il regolamento AMMR. Il Consiglio federale non deve avere la possibilità di stabilire eccezioni rispetto all'articolo 22 paragrafo 7 del regolamento AMMR.

Registrazione video del colloquio Dublino

ODAGE ritiene che una registrazione video sarebbe una soluzione migliore perché consentirebbe di valutare anche il linguaggio non verbale.

Garanzia del diritto di consultazione e del diritto di utilizzo delle registrazioni come mezzo di prova

AsyLex, CRS e Parlamento dei rifugiati ritengono che la legislazione nazionale debba garantire ai richiedenti l'asilo sia il diritto di consultazione delle registrazioni audio sia il diritto di un loro utilizzo come mezzo di prova.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf osservano che consentire, come previsto, l'accesso alle registrazioni audio solo all'interno della sede dell'autorità competente rappresenta una limitazione suscettibile di impedire, nella maggior parte dei casi, a rappresentanti legali diversi da quelli ufficiali, di consultare il materiale. I rappresentanti legali si troverebbero infatti costretti ad affrontare tragitti lunghi e potrebbe rendersi necessaria la presenza di interpreti ai fini della consultazione. Per queste ragioni, chiedono che i rappresentanti legali possano accedere alle registrazioni audio anche al di fuori delle sedi delle autorità competenti per mezzo di copie o di una piattaforma Internet sicura, mettendo pertanto a disposizione le registrazioni dei colloqui insieme agli altri atti pubblicati contestualmente alle decisioni di non entrata nel merito o, in un secondo momento, a fronte di una richiesta di consultazione degli atti. **I Verdi** chiedono che, nel quadro del diritto di consultazione degli atti, le persone interessate e i loro rappresentanti legali possano accedere in ogni momento alle registrazioni audio per mezzo di un sistema online adeguatamente protetto.

ACES chiede che al termine del colloquio personale, qualora ne venga fatta richiesta, la registrazione audio sia consegnata o resa accessibile in formato elettronico al richiedente l'asilo o al suo rappresentante legale. La garanzia del diritto di consultazione degli atti sul posto è in contrasto con l'intento di accelerare la procedura d'asilo svizzera. Rammenta inoltre che occorrerà continuare a redigere una sintesi scritta del colloquio personale e a consentire al rappresentante legale di segnalare eventuali errori di traduzione, malintesi o errori sostanziali fornendo informazioni integrative.

AsyLex ritiene anche che occorra consentire alle persone interessate di opporsi all'utilizzo delle registrazioni audio nel quadro della procedura.

Pur essendo favorevoli all'accesso alle registrazioni audio, sia da parte dei richiedenti l'asilo sia da parte dei loro rappresentanti legali, **I Verdi, PEV, ACES, CRS, FIZ, OSAR e Plateforme Traite** chiedono che tale accesso non possa mai sostituire la presenza del rappresentante legale durante il colloquio personale.

PEV, PS, ACES, FIZ, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite chiedono di prevedere, a livello di ordinanza, che le registrazioni audio siano ammesse come mezzo di prova in tribunale e propongono di modificare l'articolo 26 AP-LAsi e l'articolo 29 LAsi. **CRS** condivide questa posizione e suggerisce di integrare l'articolo 26 capoverso 3^{quater} AP-LAsi con una nuova lettera f che indichi esplicitamente la registrazione audio quale mezzo di prova.

ODAGE è dell'avviso che la registrazione audio (meglio ancora se video) possa costituire un mezzo di prova ulteriore e non debba sostituire la sintesi scritta. Non è possibile pretendere che giudici e avvocati, di fronte all'elevato numero di casi, ascoltino sistematicamente tutte le registrazioni audio effettuate.

Durata della conservazione delle registrazioni audio

PEV, PS, ACES, AsyLex, FIZ, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite ritengono che, in linea con la LPD, le registrazioni audio non debbano essere conservate più a lungo di quanto non sia strettamente necessario e che il loro utilizzo debba essere vincolato a una finalità precisa. Ciò deve essere disciplinato esplicitamente nelle disposizioni esecutive. **PEV, PS e**

OSAR sostengono che occorre tenere in considerazione le circostanze specifiche nelle quali viene effettuata la registrazione audio, segnatamente le componenti aggiuntive di un'identificazione mediante riconoscimento vocale.

Nessuna violazione dell'obbligo di collaborare in caso di opposizione alla registrazione audio

I Verdi, PEV, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CRS, CSP, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAGE, ODAS, OSAR, Parlamento dei rifugiati, Plateforme Traite, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf chiedono che i richiedenti l'asilo possano opporsi all'utilizzo della registrazione audio senza che ciò costituisca una violazione dell'obbligo di collaborare e che, in simili casi, continui a essere redatto un verbale del colloquio. L'obbligo che impone agli Stati membri di effettuare una registrazione audio è evidentemente una norma che mira a tutelare i richiedenti l'asilo e non rientra tra gli obblighi del richiedente di cui all'articolo 17 del regolamento AMMR. **PEV, CRS, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** propongono di modificare di conseguenza l'articolo 26 AP-LAsi e l'articolo 29 LAsi.

Introduzione di registrazioni audio delle audizioni legate all'asilo

Dal momento che verrebbero comunque predisposte le attrezzature tecniche necessarie, **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** suggeriscono di introdurre la registrazione audio anche per le audizioni legate all'asilo ai sensi dell'articolo 29 LAsi, a eccezione dei casi in cui il richiedente sia esplicitamente contrario. Anche **I Verdi, ACES** e **CSP** sono favorevoli all'introduzione delle registrazioni audio per le audizioni di cui all'articolo 29 LAsi. **CRS** è dello stesso parere. Dal momento che le registrazioni audio delle audizioni legate all'asilo sono previste anche dal regolamento sulla procedura d'asilo, estenderle a queste audizioni consentirebbe di uniformarsi alla prassi europea.

5.1.11. Entrata nel merito e clausole discrezionali (art. 35 regolamento AMMR)

Criteri vincolanti per l'entrata nel merito

I Verdi, PS, AsyLex, CRS, FIZ, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite chiedono l'introduzione di criteri chiari per stabilire la necessità stringente dell'entrata nel merito. Secondo **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** questi criteri dovrebbero essere disciplinati a livello di legge o, quanto meno, di ordinanza. **PEV, ACES, CRS, CSP, OSAR e Parlamento dei rifugiati** suggeriscono di stilare un elenco di criteri trasparenti a livello di ordinanza o istruzioni. **CRS** ritiene che questo elenco potrebbe essere inserito, per esempio, in una revisione del capitolo C3 «ProceduraDublino» del manuale «Asilo e ritorno» della SEM. **PEV, PS, AsyLex, CSP, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** menzionano scenari nei quali l'entrata nel merito rappresenta una necessità stringente (p. es. nel caso di persone che necessitano di assistenza medica a lungo termine, di RMNA, di parenti stretti in Svizzera ecc.). **J+P** è dell'avviso che la prassi svizzera sull'entrata nel merito Dublino dovrebbe essere più generosa.

Anche **Caritas** chiede che la Svizzera ricorra alle clausole discrezionali se non è possibile prevedere un trasferimento entro un termine ragionevole, per motivi di salute nonché in caso di RMNA, famiglie e altri richiedenti l'asilo vulnerabili o con esigenze particolari. Ciò vale

soprattutto per i trasferimenti verso gli Stati membri che non garantiscono condizioni di accoglienza e assistenza adeguate né l'accesso a una procedura d'asilo corretta.

Possibilità di ricorso specifica per l'entrata nel merito

Nell'interesse delle garanzie della via giudiziaria, **AsyLex, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, FPABS, FPAZH, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern** e **sosf** chiedono l'istituzione di una possibilità di ricorso specifica per l'entrata nel merito.

Inserimento delle clausole discrezionali nella LAsi

ODAGE chiede di elevare a livello di legge la clausola sul potere discrezionale, presente attualmente solo nell'articolo 29a capoverso 3 OAsi 1. Questo consentirebbe alla Svizzera di applicarla con maggiore frequenza nel caso di richiedenti l'asilo particolarmente bisognosi di protezione.

Nuovo disciplinamento nell'articolo 29a capoverso 3 OAsi 1

ACNUR suggerisce di introdurre un disciplinamento più ampio, all'articolo 29a capoverso 3 OAsi 1, dei casi nei quali è possibile esercitare il diritto di entrata nel merito. Segnatamente, l'accertamento dei motivi umanitari per l'entrata nel merito della Svizzera deve tenere in considerazione i nuovi termini.

5.1.12. Applicazione della LAsi a persone che non hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera

ACNUR ritiene contraddittorio assoggettare delle persone al sistema Dublino per le domande d'asilo applicando al contempo le disposizioni del diritto sugli stranieri. Di conseguenza, suggerisce di applicare le disposizioni della LAsi anche alle persone che, nel quadro del sistema Dublino, non hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera.

5.1.13. Protezione giuridica

ACNUR non condivide la limitazione dei motivi di ricorso, il breve termine per l'opposizione di rimedi giuridici e il fatto che quest'ultima non abbia automaticamente effetto sospensivo. Di conseguenza, chiede che le possibilità di ricorso siano oggetto di un'interpretazione pratica il più possibile ampia e conforme al diritto UE e internazionale, affinché il diritto alla protezione giuridica resti garantito.

Limitazione dei motivi di ricorso ammissibili contro il trasferimento (art. 43 regolamento AMMR; art. 107a AP-LAsi)

AsyLex ritiene che ridurre i motivi di ricorso entri in conflitto con la giurisprudenza della CGUE e che l'articolo 43 del regolamento AMMR sia in contrasto con l'articolo 13 della CEDU. Una riduzione in questo senso comporterebbe una notevole limitazione dei diritti dei richiedenti l'asilo.

PEV, PS, ACES, AsyLex, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, OSAR, Plateforme Traite, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e **sosf** sono contrari al recepimento dell'articolo 43 del regolamento AMMR nella LAsi. Chiedono che sia possibile continuare a far valere tutti i motivi di ricorso previsti dal regolamento Dublino III fino a oggi. Quanto ai diritti soggettivi dei richiedenti l'asilo per garantire e far valere la corretta applicazione del regolamento AMMR, i partecipanti ribadiscono la validità della giurisprudenza della CGUE. Di conseguenza, **I Verdi**,

PEV, CSP, FIZ, OSAR e Plateforme Traite propongono di stralciare l'articolo 107a capoverso 4 AP-LAsi. **PS** e **ACES** aggiungono che l'articolo 43 del regolamento AMMR non rispetta gli obblighi di rango superiore del diritto internazionale né il diritto a un ricorso efficace, che devono invece continuare a essere garantiti. L'evidente limitazione dei motivi di ricorso è quindi da inquadrare come una concessione politica simbolica.

Inoltre, **PS** segnala che il diritto d'asilo prevede già una protezione giuridica limitata che consente, nella maggior parte dei casi, di adire un'unica istanza. Come **ACES** e **OSAR**, si oppone al recepimento esplicito dell'articolo 43 del regolamento AMMR e, di conseguenza, è favorevole allo stralcio dell'articolo 107a capoverso 4 AP-LAsi.

TAF segnala che, a oggi, la giurisprudenza della CGUE prodotta con il regolamento Dublino III in relazione alla portata dei controlli giudiziari sui motivi di ricorso – giurisprudenza finora dallo stesso recepita – non corrisponde a quanto previsto adesso dal regolamento AMMR. Essa, infatti, riconosce il diritto dei richiedenti l'asilo di invocare il motivo della scorretta applicazione delle disposizioni di tale regolamento per la determinazione dello Stato membro competente. TAF ha recepito questa giurisprudenza.

Prolungamento del termine di ricorso (art. 64a cpv. 2^{bis} AP-LStrI)

Nell'ottica di una protezione giuridica efficace, **I Verdi, PS, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern** e **sosf** chiedono che i margini di manovra offerti dal regolamento AMMR siano sfruttati nell'interesse della garanzia della via giudiziaria in conformità con le norme costituzionali e che nella procedura Dublino sia introdotto un termine di ricorso di tre settimane. Inoltre, chiedono che i termini di ricorso siano uniformati a quelli della procedura ampliata o delle procedure di ricorso straordinario.

Per quanto concerne l'articolo 64a capoverso 2^{bis} AP-LStrI, **TAF** chiarisce che attualmente la legge prevede un termine di cinque giorni per decidere sulla richiesta di effetto sospensivo, ma non stabilisce alcun termine, né di cinque giorni né di diversa durata, per il trattamento del ricorso nel merito. Ricorda inoltre che per le questioni che attengono al campo di applicazione della LStrI, a differenza di quelle coperte dalla LAsi (cfr. art. 111 lett. e LAsi), il diritto federale vigente non prevede la possibilità di decidere in composizione ridotta. Pertanto, di regola, il collegio è composto da tre giudici come previsto dall'articolo 21 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); una composizione, questa, che renderebbe ancora più difficile, se non impossibile, in particolare laddove sia stato disposto l'effetto sospensivo del ricorso, decidere entro cinque giorni lavorativi. Per questa ragione, TAF chiede che sia concesso un termine ordinario di un mese per decidere se accordare l'effetto sospensivo. Occorre inoltre introdurre una nuova lettera all'articolo 23 capoverso 2 LTAF che consenta al tribunale di decidere mediante giudice unico sui trasferimenti Dublino ai sensi dell'articolo 64a LStrI nei casi manifestamente fondati o manifestamente infondati.

Anche in riferimento all'articolo 107a capoverso 3 AP-LAsi, **TAF** osserva che, in linea di principio, è possibile decidere entro cinque giorni se il collegio è composto da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice; tuttavia, è molto difficile, se non impossibile, rispettare il termine di cinque giorni se il collegio è composto da tre giudici. Per questo motivo, si chiede se sia effettivamente opportuno inserire un rinvio al termine di cinque giorni lavorativi nell'articolo 109 capoverso 3, così come proposto nell'articolo 107a capoverso 3 secondo periodo AP-LAsi, o se non sia meglio stralciare l'articolo 107a capoverso 3 secondo periodo AP-LAsi e mantenere lo *status quo*. In alternativa, è possibile sostituire «decide entro il termine di cui all'articolo 109 capoverso 3» con «decide in via prioritaria».

Coinvolgimento di interpreti

Secondo **SG**, se la SEM adotta una decisione di allontanamento, i costi del servizio di interpretazione devono poter essere trasferiti alla Confederazione.

5.1.14. Meccanismo di solidarietà

Pareri favorevoli alla partecipazione volontaria al meccanismo di solidarietà

Alleanza del Centro ritiene che le differenze tra gli Stati membri dell'UE, in termini di esposizione all'immigrazione irregolare e al carico che questa comporta, richiedano una sorta di meccanismo di compensazione interno all'UE. La Svizzera ha maturato esperienza con il sistema, simile a questo, della perequazione degli oneri tra i Cantoni. **Alleanza del Centro** è favorevole all'introduzione del meccanismo di solidarietà perché è decisamente nell'interesse della Svizzera che l'UE disponga di una politica di asilo e migrazione a prova di crisi. Inoltre, si esprime sostanzialmente a favore dell'adesione al meccanismo di solidarietà e ritiene opportuno che la Svizzera si mostri solidale nei confronti degli Stati soggetti a un carico maggiore, in particolare quelli alle frontiere esterne. Tuttavia, ciò dovrebbe avvenire a condizione che questi stessi Stati tengano fede ai propri obblighi. **Alleanza del Centro** accoglie altresì con favore il fatto che la Svizzera, considerando le circostanze oggettive e la situazione migratoria nazionale, possa decidere, in modo puntuale, se aderire o meno e in quale forma al meccanismo di solidarietà.

Stadio prematuro per un parere approfondito

TI ritiene che questo stadio sia prematuro per un parere approfondito a riguardo.

Parere contrario alla presa in carico dei richiedenti l'asilo

PLR si oppone fermamente alla partecipazione volontaria al meccanismo di solidarietà e suggerisce invece che la Svizzera investa le proprie risorse in misure mirate alla stabilizzazione della situazione alle frontiere esterne e all'efficace trasferimento dei migranti che non hanno diritto a rimanere.

Parere contrario alla partecipazione al meccanismo di solidarietà

UDC si oppone fermamente a ogni forma di partecipazione della Svizzera al meccanismo di solidarietà e non condivide la posizione del Consiglio federale che ritiene sia nell'interesse della Svizzera partecipare volontariamente al meccanismo di solidarietà, che non è di per sé vincolante. La Svizzera non deve scontare i fallimenti della politica di sicurezza dell'UE alle frontiere esterne. Il solo fatto che i richiedenti l'asilo possano presentare una domanda d'asilo in Svizzera dimostra che il sistema d'asilo europeo ha fallito. La Svizzera si trova a esaminare decine di migliaia di domande d'asilo ogni anno a causa dell'atteggiamento lassista degli Stati membri dell'UE e questa situazione non deve peggiorare ulteriormente. Di conseguenza, **UDC** si oppone alle basi legali su cui si fondano le misure proposte (art. 113a e art. 114 AP-LAsi) e si dichiara negativamente sorpreso dal fatto che il DFJP possa decidere autonomamente di accogliere «gruppi di persone più piccoli» (fino a 100 persone per ogni evento). Il costo si aggirerebbe sui dieci milioni di franchi, senza considerare il personale supplementare che si renderebbe necessario. Una simile proposta non è accettabile alla luce dell'attuale situazione finanziaria della Confederazione. Ritiene assolutamente inammissibile che la Svizzera ceda sovranità in materia di migrazione per acquisire una migliore posizione negoziale in altri contesti e rimanda, in tale contesto, all'esempio dei «miliardi della coesione».

GE ritiene che la Svizzera non debba partecipare al meccanismo di solidarietà se le criticità attuative menzionate (coinvolgimento dei Cantoni, sostegno finanziario) non saranno affrontate in modo approfondito.

Coinvolgimento dei Cantoni nel processo decisionale sulla partecipazione al meccanismo di solidarietà

AG, AR, BE, BS, GE, NE, SG, SH, SO, TI, UR e **ZG** nonché **ASM** ritengono indispensabile che i Cantoni siano coinvolti nel processo decisionale relativo alla partecipazione della Svizzera al meccanismo di solidarietà. In questo contesto, **AG** e **ASM** suggeriscono di stabilire nell'articolo 113a AP-LAsi che i Cantoni siano coinvolti sin dall'inizio nel processo decisionale sull'applicazione del meccanismo di solidarietà nonché nelle decisioni relative alle misure da adottare. **SG** sottolinea che occorre rispettare e seguire i principi del federalismo. La partecipazione della Svizzera al meccanismo di solidarietà produrrebbe ripercussioni dirette sui Cantoni e comporterebbe un maggiore onere, in particolare per quanto riguarda gli alloggi e l'assistenza, la promozione dell'integrazione e l'esecuzione degli allontanamenti, perché ai Cantoni verrebbe assegnato un numero maggiore di richiedenti l'asilo. **SH** si aspetta che la Confederazione proceda in modo cauto e dopo aver sentito i Cantoni.

AR, BS, TI e **UR** suggeriscono di modificare di conseguenza l'articolo 114 capoverso 1 lettera b AP-LAsi. Anche **GE** suggerisce di modificare questa disposizione e propone che la lettera b si concluda con la specificazione «e con il consenso dei Cantoni interessati».

Considerando, in particolare, la forte pressione migratoria che grava sulla Svizzera e la tesa situazione finanziaria del bilancio federale e dei bilanci della maggior parte dei Cantoni, **BE** esprime un parere critico rispetto alla partecipazione della Svizzera al meccanismo di solidarietà. **SG** segnala anche il maggiore onere che ricadrebbe sui Cantoni (trasporto, trattamento, alloggio, assistenza ecc.). Anche **GE**, rispetto agli oneri supplementari che ne deriverebbero, osserva che le misure per l'armonizzazione delle procedure d'asilo richiedono un coordinamento tra la SEM e i Cantoni e che occorre prevedere costi supplementari anche per la Polizia cantonale di Ginevra. Aggiunge che dal rapporto esplicativo non emerge chiaramente la portata della partecipazione della Svizzera al meccanismo di solidarietà e rileva che gli oneri supplementari variano in base alla misura scelta e dal numero di persone assegnate al Cantone. Tutto ciò produrrebbe ripercussioni su strutture di alloggio e scolastiche già sotto pressione. Anche da questo punto di vista, secondo **GE**, si pone la questione della partecipazione ai costi da parte della Confederazione.

ZH chiede di specificare concretamente l'articolo 113a capoverso 1 lettera e AP-LAsi e di stabilire se le «misure di sostegno operative e tecniche» comprendono anche il sostegno nel campo dell'assistenza medica. Per esempio, se uno Stato Schengen/Dublino accogliesse numerosi feriti provenienti da una zona di guerra si scontrerebbe con i limiti relativi all'assistenza medica (personale, farmaci, dispositivi medici ecc.).

Dal momento che si tratta di uno strumento su base volontaria che costituisce una decisione di natura politica, **BL** preferisce non esprimere un parere definitivo sulla partecipazione della Svizzera al meccanismo di solidarietà. Tuttavia, rileva che la Svizzera, per la sua posizione geografica, è fortemente condizionata dall'efficacia della politica di migrazione e asilo dell'UE; di conseguenza, è nel suo interesse che questa funzioni e sia a prova di crisi. Rafforzare la cooperazione, secondo **BL**, è quindi anche nell'interesse della Svizzera.

PLR chiede che il regolamento di Dublino sia applicato sistematicamente, in modo da garantire il trasferimento dei richiedenti l'asilo che hanno già presentato una domanda in un altro Stato Dublino.

Maggiori oneri finanziari

NW osserva che l'ammissione di 100 richiedenti l'asilo aggiuntivi genera un costo stimato attorno ai dieci milioni di franchi. Questa cifra comprende aiuto sociale, misure di integrazione e ulteriori servizi di sostegno erogati per diversi anni.

Partecipazione obbligatoria della Svizzera al meccanismo di solidarietà

AsyLex esprime un parere nettamente contrario a un'attuazione del meccanismo di solidarietà così come prevista in Svizzera, dal momento che implicherebbe una partecipazione non obbligatoria, ma su base volontaria e puntuale. Richiede l'introduzione di un obbligo, stabilito per legge, in grado di garantire che la Svizzera contribuisca alla protezione delle persone vulnerabili in modo durevole, efficace e proporzionale, generando un valore aggiunto duraturo e solidale per il sistema d'asilo europeo.

Secondo **PS, Conferenza dei vescovi svizzeri e OSAR**, il nuovo meccanismo di solidarietà, con le ricollocazioni previste, rappresenta una necessità urgente al fine di garantire una migliore ripartizione delle responsabilità: si esprimono quindi a suo favore, pur rilevando la possibilità concessa agli Stati membri di smarcarsi comunque dalle rispettive responsabilità proprio in questo ambito.

Anche **I Verdi, Caritas, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, J+P, ODAGE, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern** e **sosf** ritengono che la partecipazione della Svizzera al meccanismo di solidarietà dovrebbe essere obbligatoria. Secondo **elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Pikett Asyl, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern** e **sosf** ciò contribuirebbe a una maggiore correttezza delle procedure d'asilo, a condizioni più umane in relazione agli alloggi e, allo stesso tempo, contrasterebbe la sistematica violazione dei diritti umani negli Stati di primo ingresso.

FIZ, J+P e Plateforme Traite adducono in primo luogo argomentazioni di natura umanitaria e solidale. **FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** ritengono che il Consiglio federale debba inviare un segnale politico con estrema urgenza e dichiararsi pronto a fornire un contributo concreto e a introdurre un contrappeso a sua volta di carattere umanitario ai forti inasprimenti previsti dal Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE.

PEV, PS e ACES mettono in luce anche la dimensione politica della misura: la Svizzera ha partecipato sin dal loro avvio, con voto consultivo, ai negoziati dei Ministri degli interni e della giustizia dell'UE, è strettamente coinvolta nel sistema di asilo e migrazione dell'UE, lo condivide e lo finanzia, e da ciò deriva una co-responsabilità politica nei confronti dell'intero sistema.

PS, ACES, Caritas, CSP e OSAR chiedono che la partecipazione sia obbligatoria e che si concretizzi nell'ammissione (ricollocazione) di persone che richiedono protezione provenienti dagli Stati membri dell'UE. Solo in questo modo la Svizzera potrebbe contribuire a una politica di migrazione e asilo umanitaria e solidale. Sarebbe importante perché, in virtù della sua collocazione geografica, la Svizzera ha tratto notevoli vantaggi dal sistema Dublino e può continuare a trarne beneficio. **OSAR** osserva che ciò rappresenterebbe anche un importante contributo al fine di contrastare il sovraffollamento delle strutture di prima accoglienza alle frontiere esterne dell'UE.

OSAR ritiene che il Consiglio federale intenda trarre «vantaggio» dagli inasprimenti del sistema, dando prova di solidarietà, se del caso, solo in maniera isolata. Ciò risulta incomprensibile considerando che anche il sistema d'asilo nazionale svizzero può funzionare solo con un'impostazione solidale e se interpretato come compito condiviso. È inconcepibile,

oltre a non essere solidale, che il Consiglio federale non si esprima a favore di una partecipazione concreta della Svizzera.

CFM ritiene che la Svizzera debba fare tutto il possibile per contribuire in modo adeguato all'impegno collettivo. Da un punto di vista politico e diplomatico, fornire un contributo adeguato rappresenta un'occasione per dimostrare che la Svizzera non è «opportunistica» e che attribuisce importanza alla solidarietà tra gli Stati europei. Secondo **CFM**, però, una formulazione così vaga non è sufficiente a perseguire questo fine: la partecipazione al meccanismo di solidarietà deve essere in linea con i mezzi e i valori della Svizzera. Di conseguenza, ritiene sia urgente partecipare appieno attraverso l'ammissione (ricollocazione) di persone che richiedono protezione provenienti dagli Stati membri dell'UE.

ACNUR vede il meccanismo di solidarietà come un primo e importante passo per contrastare l'iniqua ripartizione degli oneri in Europa e affrontare insieme le sfide che ne derivano. **ACNUR** è favorevole all'introduzione dei presupposti giuridici per la partecipazione della Svizzera attraverso questo atto normativo di attuazione. La Svizzera trae beneficio dal sistema Dublino e dalla cooperazione con gli Stati membri dell'UE; quindi, è opportuno discutere di una partecipazione maggiore rispetto a quella proposta dalla disposizione in questione nonché andare nella direzione di un'obbligatorietà della stessa, se necessario stabilendo limiti massimi.

CRS ritiene che sarebbe più efficace una decisione di base e a lungo termine sull'impegno della Svizzera nel quadro del meccanismo di solidarietà. Occorre un approccio di lungo periodo per ottimizzare i processi decisionali senza doverli riavviare ogni anno, ma anche perché la Svizzera diventi un attore importante e solidale nel quadro della politica europea sulla migrazione.

AICH critica la non obbligatorietà del meccanismo di solidarietà: ritiene infatti che, senza disposizioni obbligatorie sull'equa ripartizione degli oneri, non sarà possibile raggiungere l'obiettivo di una ripartizione solidale dei rifugiati tra gli Stati. Di conseguenza, chiede che la Svizzera assuma un ruolo attivo, impegnandosi in modo esplicito ad accogliere i rifugiati e divenendo così un esempio concreto di solidarietà europea.

Partecipazione alle misure di ricollocazione e all'assistenza tecnica

PS, AICH, AsyLex e CRS ritengono che la ricollocazione sia l'unica misura in grado di garantire vera solidarietà. Secondo **CRS e CSP** essa dovrebbe rappresentare la principale misura di solidarietà, da integrare con misure ulteriori. **CRS** ritiene che, con la ricollocazione, la Svizzera contribuirebbe alla solidarietà necessaria in modo responsabile e duraturo, e questo non solo nei confronti degli Stati membri, ma anche dei richiedenti l'asilo. Aggiunge che sarebbe sufficiente una clausola di salvaguardia per ridurre al minimo i rischi legati a un obbligo permanente di ricollocare le persone in Svizzera. **AICH** ritiene che per la Svizzera sia fondamentale concentrarsi sull'ammissione delle persone che richiedono protezione. Questo le consentirebbe, infatti, di inviare un segnale a favore della solidarietà e dei diritti umani, assumendosi le proprie responsabilità nei confronti della comunità internazionale. **PEV, PS, Conferenza dei vescovi svizzeri, OSAR e Parlamento dei rifugiati** ritengono necessario adottare misure integrative di natura umanitaria e solidale.

Anche **PEV, PS, ACES, CRS, CSP, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** chiedono una partecipazione proporzionale e obbligatoria al meccanismo di solidarietà da attuare attraverso l'ammissione (ricollocazione) di persone che richiedono protezione provenienti da altri Stati membri dell'UE. **PEV, ACES, CRS, FIZ, OSAR e Plateforme Traite** suggeriscono di determinare il contributo che la Svizzera deve fornire in termini di ricollocazioni considerando il fabbisogno in materia dell'intera UE e utilizzando la stessa chiave di calcolo.

Brava è favorevole alle misure di cui all'articolo 113a AP-LAsi, ossia all'«ammissione di gruppi di richiedenti l'asilo, per l'espletamento della procedura d'asilo»: ciò consente alla Confederazione di supportare in modo efficace gli Stati Schengen o Dublino soggetti a una forte pressione migratoria, rispettando, al tempo stesso, i diritti fondamentali dei richiedenti l'asilo. **Brava** auspica che questa misura sia estesa, nella pratica, anche a gruppi di persone che si trovano già in Svizzera. In questo modo, si consentirebbe l'accesso alla procedura d'asilo nazionale anche alle persone particolarmente vulnerabili, vittime, tra le altre cose, di violenza di genere. L'attuazione risulterebbe così, all'atto pratico, efficiente e rispettosa delle risorse.

L'impegno della Svizzera nel quadro della ricollocazione, secondo **CRS**, non deve sostituire né ridurre l'impegno a favore del reinsediamento o di altri canali legali per l'accesso alla protezione che dovrebbero essere considerati come elementi integrativi. Riguardo alla ricollocazione, suggerisce di definire in modo trasparente i profili delle persone che devono essere ricollocate (p. es. legami familiari o bisogno di protezione). Le persone che godono già di protezione internazionale non dovrebbero essere ricollocate, perché questo significherebbe sradicarle un'altra volta dal luogo in cui si trovano. Se la Svizzera accoglierà richiedenti l'asilo di altri Stati sottoposti a una forte pressione migratoria, questi non dovranno essere conteggiati nella quota di ricollocazioni stabilita. La Svizzera dovrebbe inoltre rinunciare a un'assunzione dei costi così come prevista (art. 63 par. 2 e 3 regolamento AMMR). Occorre valutare la possibilità di consentire alle persone di richiedere la propria ricollocazione, in particolare in virtù di legami familiari già esistenti. Infine, la Svizzera non dovrebbe svolgere la procedura Dublino per persone ammesse nel quadro della ricollocazione e dovrebbe applicare la clausola di sovranità.

Secondo **CSP**, l'ammissione nel quadro della ricollocazione deve avvenire tenendo in considerazione la volontà delle persone e le esigenze particolari delle persone bisognose di protezione.

Contributi di solidarietà integrativi

PEV, ACES, CSP, OSAR e Parlamento dei rifugiati ritengono che le prestazioni di solidarietà sotto forma di contributi finanziari debbano rappresentare uno strumento integrativo e non essere utilizzate come via di fuga per evitare le ricollocazioni. Secondo **PEV, ACES, CRS, CSP, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** gli ulteriori contributi finanziari versati dalla Svizzera devono essere destinati a finalità chiaramente definite: per migliorare i sistemi di accoglienza nazionali, per favorire l'accesso alla protezione giuridica e per adottare misure a favore dell'integrazione. **ACES, CRS, CSP, OSAR e Parlamento dei rifugiati** sono fortemente contrari a che questi vengano messi a disposizione del rafforzamento della sicurezza delle frontiere o di progetti volti a contrastare la migrazione.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf si oppongono a contributi finanziari e misure di solidarietà alternativi, ritenendoli controproducenti ai fini della solidarietà.

In questo contesto, **PEV, ACES, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, OSAR, Parlamento dei rifugiati, Plateforme Traite, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** propongono di riformulare l'articolo 113a AP-LAsi. Le misure di solidarietà devono essere limitate all'accoglienza di persone che richiedono protezione.

CRS ritiene che contributi finanziari e misure di solidarietà alternativi siano utili a migliorare le condizioni dei richiedenti l'asilo sul posto; tuttavia, non sono efficaci ai fini di un'equa ripartizione delle responsabilità. A questo proposito, porta l'esempio dell'esperienza maturata in Svizzera con il modello dell'assegnazione cantonale secondo una chiave di ripartizione.

Partecipazione alla gestione dell'asilo e della migrazione comune europea

ACNUR raccomanda di verificare se e in quale forma la Svizzera possa partecipare al quadro comune europeo per la gestione dell'asilo e della migrazione. In ogni caso, anche la Svizzera deve recepire il nuovo principio di solidarietà (art. 6 regolamento AMMR) oppure, in alternativa, deve definire un proprio principio equivalente, adattato alla situazione nazionale. Questo consentirebbe alla Svizzera di dimostrare che condivide tale principio, ma, soprattutto, che intende contribuire a rafforzare questo importante sviluppo del diritto dell'UE.

Per consolidare il proprio impegno in ottica multilaterale, secondo **CRS**, la Svizzera dovrebbe partecipare regolarmente e attivamente ai fora di alto livello per la solidarietà nonché al forum di alto livello dei contributori al meccanismo di solidarietà.

Applicazione obbligatoria della clausola di sovranità

AsyLex chiede anche che l'applicazione della clausola di sovranità sia obbligatoria e che, nei casi in cui il bisogno di protezione sia evidente, la Svizzera sia sempre tenuta a svolgere la procedura sul proprio territorio nazionale; questo è il caso, in particolare, dei RMNA, dei ricongiungimenti familiari o di gruppi particolarmente vulnerabili, come gruppi di persone gravemente malate o traumatizzate.

«Responsibility offsets» ed entrata nel merito

Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf sono favorevoli ai cosiddetti «responsibility offsets» perché comportano una semplificazione e un'accelerazione della procedura che contrasta il prolungamento dei tempi di trasferimento e, di conseguenza, è anche nell'interesse delle persone coinvolte. Per non compromettere l'efficacia del meccanismo di solidarietà, le uniche misure adottate dalla Svizzera in questo contesto devono coincidere con l'ammissione delle persone che richiedono protezione e con la partecipazione alle misure secondarie dei «responsibility offsets». **FIZ, J+P, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** sono dello stesso avviso. Occorrono una prassi più generosa rispetto all'entrata nel merito Dublino e la creazione di altri canali di accesso regolari che consentano alle persone bisognose di protezione di raggiungere la Svizzera e l'UE in sicurezza.

Canali di accesso regolari

Secondo **PS, AICH, ACES, Caritas, Conferenza dei vescovi svizzeri, FIZ, J+P, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite**, l'immediato ripristino del programma di reinsediamento, attualmente sospeso, costituirebbe un passo importante per la creazione di vie di fuga sicure. Inoltre, la Svizzera dovrebbe agevolare il rilascio di visti umanitari. Infine, questi partecipanti chiedono la garanzia dello stesso diritto al ricongiungimento familiare a tutte le persone bisognose di protezione e l'estensione della definizione di «familiare». Oltre alle misure attuali, **AICH** chiede che la Svizzera crei dei canali di accesso legali, come corridoi umanitari o programmi specifici per i profughi climatici in grado di rispondere alle crescenti sfide delle ondate migratorie globali.

5.1.15. Regolamento di crisi

AG e GL non hanno formulato alcuna osservazione esplicita; gli altri Cantoni non si sono proprio espressi in merito a questo regolamento UE.

AsyLex, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf ritengono particolarmente preoccupante il prolungamento automatico a un anno del termine di

trasferimento e, insieme a **I Verdi** e **CSP**, chiedono che, in caso di applicazione del regolamento di crisi per lo Stato competente, sia la Svizzera stessa a entrare nel merito della domanda d'asilo. Questo tipo di entrata nel merito deve essere disciplinato a livello di legge o almeno di ordinanza. Anche **ACNUR** invita a considerare, a seconda della situazione concreta e della durata della crisi, se non convenga talvolta, ai fini di uno svolgimento rapido della procedura d'asilo, evitare un trasferimento e optare piuttosto per una procedura d'asilo in Svizzera.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, FPABS, FPAZH, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf osservano che il prolungamento del termine di trasferimento comporta tempi di attesa più lunghi per i richiedenti l'asilo, genera maggiore incertezza e ritarda l'integrazione. Al contempo, in determinati casi, i trasferimenti in Stati Dublino che si trovano in situazione di crisi diventerebbero del tutto impossibili. Anche **PS** si oppone al prolungamento del termine di trasferimento da sei mesi a un anno (art. 12 par. 1 lett. d regolamento di crisi). Se è chiaro fin dall'inizio che la situazione di crisi non consente il trasferimento, occorre procedere subito all'entrata nel merito.

Inoltre, **AsyLex** ritiene che la Svizzera, in particolare in situazioni di crisi, debba partecipare obbligatoriamente al meccanismo di solidarietà ammettendo i richiedenti l'asilo nel quadro di misure di ricollocazione. A suo avviso, questo dovrebbe essere stabilito in maniera vincolante.

PS, OSAR e Parlamento dei rifugiati temono che una situazione eccezionale come intesa dal regolamento di crisi rappresenti, in realtà, la norma e non l'eccezione, e che ciò possa portare a un abbassamento di standard già decisamente bassi. **PEV, PS, ACES, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** chiedono che la Svizzera non scenda mai al di sotto degli standard minimi per i richiedenti l'asilo.

PEV, PS, ACES, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite ritengono molto problematico l'aspetto della cosiddetta «strumentalizzazione», che viene vista come un pretesto per non rispettare gli standard minimi e si ritiene comprometta il diritto d'asilo. **PEV** chiede che situazioni di questo tipo non siano sfruttate per giustificare una limitazione dei diritti e per ostacolare l'accesso alla procedura d'asilo. **PS, ACES, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** invitano a ricordare che, anche qualora si volesse utilizzare la migrazione per esercitare pressione sull'UE, i migranti rimangono comunque persone in cerca di protezione.

PS, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Pikett Asyl, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf chiedono, in virtù dell'articolo 16 del regolamento di crisi, che sia definita una strategia nazionale di prevenzione e risposta alle situazioni di crisi.

GE adduce che ogni Cantone deve essere in grado di anticipare le crisi che si possono verificare in un Paese limitrofo. Per reagire tempestivamente a ondate migratorie eccezionali, occorrono una risposta rapida, risorse logistiche e strutture di accoglienza adeguate, nonché una stretta collaborazione con la Confederazione e il coinvolgimento dei Cantoni. **GE** rileva la necessità di rafforzare il coordinamento con la SEM per allineare i sistemi locali ai requisiti previsti dalle norme vigenti nello spazio Schengen, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere, l'esame delle domande d'asilo e la sicurezza. **GE**, in qualità di Cantone di frontiera, sottolinea altresì che, per garantire una gestione coerente dei flussi migratori e un livello di sicurezza ottimale alle frontiere, occorre intrattenere un dialogo costante con i Paesi limitrofi, segnatamente con le autorità di frontiera francesi.

NW ritiene che le eccezioni, le deroghe e i meccanismi di solidarietà previsti dal regolamento di crisi non debbano essere automatici. La Svizzera deve riservarsi la possibilità di esaminare le condizioni caso per caso e decidere autonomamente sull'attuazione di questi strumenti.

5.2. Decreto federale 2 (regolamento sul rimpatrio alla frontiera)

AG ribadisce che, dal momento che la procedura d'asilo all'aeroporto non è equivalente alla procedura d'asilo alle frontiere UE, la Svizzera, al momento, non è tenuta ad attuare alcuna procedura di ritorno sulla base di questo atto giuridico Schengen. Pertanto, al recepimento del regolamento non deve a suo avviso seguire alcuna trasposizione nel diritto nazionale. **SO** è invece favorevole a una sua trasposizione, ritenendo che, qualora fosse trasposto correttamente, il regolamento comporterebbe una diminuzione della migrazione irregolare, con le conseguenze positive che ne deriverebbero per i Cantoni in termini di sgravio. **GE** è nuovamente di altro avviso e propugna la non trasposizione nel diritto nazionale del regolamento sul rimpatrio alla frontiera, riconoscendo comunque, indipendentemente da ciò, il ruolo decisivo della cooperazione con i Paesi limitrofi, in particolare con la Francia.

USS, invece, ritiene problematico il fatto che il regolamento UE consenta agli Stati di attuare, nei confronti dei profughi alle frontiere esterne e a seconda del Paese di origine, una procedura d'asilo speciale o di optare per il loro rinvio verso Stati terzi sicuri con la «finzione di non ingresso».

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf si oppongono al recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera perché ritengono che sia estremamente problematico per la Svizzera. Il regolamento istituirebbe *de facto* l'incarcerazione alle frontiere esterne e, con il suo recepimento, la Svizzera non solo legittimerebbe questa procedura alla frontiera, ma contribuirebbe anche a creare condizioni insostenibili alle frontiere esterne. Segnalano inoltre che, se a livello nazionale fosse prevista una procedura equivalente a quella dell'UE alle frontiere esterne (art. 2 regolamento sul rimpatrio alla frontiera), tale regolamento potrebbe essere applicato anche in Svizzera e, rinviando alle mozioni 24.3949 e 24.3058, temono che in futuro una sua applicazione non sia effettivamente da escludere. Di conseguenza, ritengono che la Svizzera non dovrebbe recepire il regolamento sul rimpatrio alla frontiera.

Anche **UDC** si oppone al recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera, adducendo come motivazioni che non sarebbe valido sul territorio svizzero e che sia un tipico esempio dell'assurdità dei regolamenti UE. Inoltre, il recepimento «dinamico» del diritto UE potrebbe anche far sì che le disposizioni contenute in questo regolamento diventino prima o poi vincolanti anche per la Svizzera, ragion per cui è del parere che recepire regolamenti come questo non sia una decisione irrilevante.

5.3. Decreto federale 3 (regolamento Eurodac)

5.3.1. Protezione dei dati

La maggior parte delle critiche mosse dalle cerchie interessate e da alcuni partiti politici, come **I Verdi** e **PS**, riguarda la protezione dei dati e i diritti di gestione dei dati registrati nel nuovo sistema Eurodac da parte delle persone interessate, anche nel momento in cui queste lasciano lo spazio Schengen. Numerosi partecipanti sono molto negativi rispetto all'interoperabilità e agli accessi supplementari per fini che esulano dalla protezione delle persone.

La nuova banca dati è percepita non tanto come un ausilio alla determinazione dello Stato Dublino competente per l'esame della domanda di protezione, quanto piuttosto come un meccanismo di sorveglianza volto a individuare gli spostamenti secondari. Alcuni partecipanti esprimono timori rispetto al rischio di profilazione delle persone. Molti di loro si oppongono alla raccolta di nuovi dati, come quelli relativi alla pericolosità o alla detenzione di armi. Alcuni sollevano altresì il timore che queste informazioni abbiano ripercussioni negative su altre procedure.

Oggetto di critiche è anche l'estensione dell'accesso ai dati Eurodac alle autorità competenti in materia di migrazione o sicurezza. Le critiche si estendono alle statistiche richieste e, come osservato da alcune organizzazioni, alla loro dubbia anonimizzazione.

Sempre in questo senso, numerose organizzazioni e alcuni partiti politici criticano il fatto che il Servizio delle attività informative della Confederazione (**SIC**) ha ora accesso ai dati dell'Eurodac nel quadro della prevenzione del terrorismo o di altri reati gravi. Ritengono che il **SIC** non sarebbe legittimato ad accedere a questi dati, perché si tratta di un servizio informativo e non di un'autorità di contrasto.

5.3.2. Persona di fiducia

I Cantoni si trovano nuovamente di fronte alla necessità di nominare una persona di fiducia per la raccolta dei dati Eurodac. Gli stranieri irregolari o privi di documenti d'identità che non presentano domanda d'asilo sono numerosi: in questi casi, i Cantoni devono procedere alla registrazione dei dati biometrici nell'Eurodac e, nel caso dei RMNA, designare una persona di fiducia. Molti Cantoni chiedono che l'USDC possa prendere contatto con il Cantone per designare una persona di fiducia che assista al rilevamento dei dati Eurodac. Un trasferimento dei minori ai Cantoni non è auspicato.

Diversi Cantoni, così come **ASM**, raccomandano che siano i CFA, che già dispongono di persone di fiducia, ad assumersi questo onere. Secondo alcuni non è necessario che sia presente una persona di fiducia ed è possibile nominarla successivamente al rilevamento dei dati. Infine, un Cantone propone che sia la Confederazione a designare una persona di fiducia.

In generale, i Cantoni percepiscono questo obbligo supplementare come un onere e un motivo di rallentamento delle procedure.

5.3.3. Maggiori oneri per i Cantoni

I Cantoni sottolineano, in generale, l'onere supplementare in termini operativi che deriva dal rilevamento di nuovi dati e dall'obbligo di registrare anche i dati biometrici delle persone che soggiornano illegalmente in Svizzera. Questi compiti aggiuntivi comportano ripercussioni finanziarie e alcuni Cantoni chiedono che la questione sia affrontata all'interno della **CDDGP**. Determinati Cantoni chiedono una compensazione finanziaria.

5.3.4. Registrazione dei dati a partire dall'età di sei anni e relative misure amministrative

GE, I Verdi, PS e le cerchie interessate sono critici rispetto alla questione relativa alla raccolta dei dati a partire dall'età di sei anni. Ritengono che le circostanze nelle quali questi dati verrebbero raccolti siano poco chiare e che la misura sia sproporzionata rispetto ai suoi obiettivi. Non devono mai essere utilizzate misure coercitive. Le persone di fiducia designate devono intervenire nel caso in cui vengano adottate misure inadeguate nei confronti dei minori. Numerosi partiti politici e organizzazioni chiedono che non vengano rilevati i dati dei minori di 15 anni e che queste nuove disposizioni non siano trasposte nel diritto nazionale. In ogni caso, non devono essere raccolti i dati di minori di età inferiore ai sei anni, e questo nemmeno nelle circostanze particolari previste dall'avamprogetto del Consiglio federale.

Il regolamento Eurodac prevede che gli Stati possano adottare misure amministrative, nel quadro del proprio diritto nazionale, nel caso in cui le persone rifiutino di fornire i rispettivi dati biometrici. Il fatto che il rapporto esplicativo non contempli questo aspetto ha attirato molte critiche. Segnatamente, è ritenuto inammissibile che il rifiuto di fornire i propri dati biometrici porti al mancato esame della domanda d'asilo.

5.3.5. Richieste relative a singoli articoli del progetto

I partecipanti alla procedura di consultazione non hanno avanzato proposte riguardanti la formulazione degli articoli del presente avamprogetto. Tuttavia, le diverse osservazioni riportate richiederebbero modifiche ai seguenti articoli: articolo 109/ capoverso 1 AP-LStrI, articolo 109k AP-LStrI e articolo 102a^{bis} AP-LAsi, articolo 109/^{quater} capoverso 1 AP-LStrI e articolo 102a^{quater} capoverso 1 AP-LAsi nonché articolo 99 capoverso 1 AP-LAsi.

5.4. Decreto federale 4 (regolamento sugli accertamenti)

5.4.1. Svolgimento unitario della procedura di accertamento e standard minimi richiesti

Osservazioni di carattere generale

Secondo **AG, AR, BE, GE, GL, NW, SH, SO, TG, TI, UR, VD** e **ASM**, la trasposizione del regolamento sugli accertamenti presuppone una collaborazione ottimale tra i numerosi attori dei diversi livelli statali. È importante che gli aspetti procedurali siano il frutto di un'attenta riflessione e che siano basati su modelli definiti coinvolgendo tutte le autorità interessate. Anche **CCPCS** ritiene che, dal punto di vista operativo, i processi necessari per la trasposizione dei nuovi compiti debbano essere definiti con precisione. **CDDGP** sottolinea che è indispensabile coinvolgere gli attori cantonali interessati dai nuovi processi.

Anche **AICH** è dell'avviso che occorra, come minimo, uniformare la procedura della Confederazione e dei Cantoni per assicurare la trasparenza e la correttezza degli accertamenti. Ciò presuppone che siano stabiliti degli standard in grado di garantire la trasparenza e lo Stato di diritto nella procedura di accertamento. **PEV, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** chiedono che vengano definiti standard uniformi anche per lo svolgimento delle procedure stesse.

USS esprime un parere critico rispetto alle modifiche alla LAsi e alla LStrI poste in consultazione. In particolare, teme che le misure volte a uniformare e accelerare il sistema di migrazione e asilo arrivino a ripercuotersi sulla dignità delle condizioni di vita dei migranti. Di conseguenza, chiede che il Consiglio federale sfrutti l'intero margine di manovra per interventi migliorativi, senza con questo mettere a repentaglio l'associazione a Schengen/Dubliino.

PLR chiede che i richiedenti l'asilo in Svizzera non godano di condizioni migliori rispetto a quelli la cui procedura ha luogo alle frontiere esterne Schengen.

ACNUR rileva che l'articolo 9b capoverso 2 AP-LStrI e l'articolo 21a capoverso 4 AP-LAsi indicano che la «procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/1356», mentre l'articolo 26 capoverso 1^{quater} AP-LAsi non contiene la stessa indicazione. In ogni caso, non è chiaro se sia sufficiente un'indicazione generale come questa. A tale proposito, segnala che il regolamento sugli accertamenti prevede diversi standard in merito alla procedura concreta (personale in misura sufficiente e qualificato, risorse sufficienti, accesso a informazioni per le persone interessate, garanzia di condizioni di vita adeguate durante gli accertamenti, accesso a organizzazioni non governative e rappresentanti legali, rispetto di esigenze particolari nonché tutela dei minori e dei loro diritti). L'atto normativo di attuazione, però, non li menziona tutti, ragion per cui occorre un disciplinamento uniforme, a livello di legge, che trasponga gli standard della procedura di accertamento nel diritto nazionale.

ACNUR ricorda che il regolamento sugli accertamenti stabilisce che il controllo delle vulnerabilità e dello stato di salute deve essere svolto da personale qualificato, mentre l'atto normativo di attuazione non riporta alcuna indicazione in merito ai requisiti minimi relativi a tali qualifiche. Indicare i requisiti minimi è l'unico modo per garantire che la procedura di accertamento sia svolta in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. A tale proposito, **ODAGE** rileva che gli accertamenti devono essere svolti esclusivamente da autorità amministrative appositamente formate e che queste devono partecipare a corsi di formazione sui diritti umani. Anche **CRS** osserva che le autorità competenti devono seguire, in particolare, dei corsi sui diritti fondamentali e sui diritti umani. **Brava**, invece, chiede che siano erogati corsi di formazione sulla violenza di genere e sugli aspetti di genere legati agli alloggi.

Infine, **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** criticano l'assenza di disposizioni, all'interno del decreto federale, sull'accesso della società civile alle persone interessate (art. 8 par. 6 regolamento sugli accertamenti).

Risultato della procedura di accertamento

I Verdi, PS, ACES, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, OSAR, Parlamento dei rifugiati, Plateforme Traite, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf chiedono che il decreto federale specifichi in quali circostanze la procedura di accertamento può concludersi direttamente con una decisione di rimpatrio. Occorre disciplinare anche la procedura successiva (alloggio, durata, mezzi di ricorso).

PEV e i partecipanti appena menzionati osservano che ogni decisione a valle degli accertamenti deve essere presa in forma tale da essere impugnabile, perché gli accertamenti rappresentano una fase rilevante ai fini della procedura. **ISDU** riscontra che, dal punto di vista dei diritti delle persone interessate, l'esito della procedura di accertamento è fondamentale, perché è da questo che dipende l'assegnazione alla procedura successiva. Si tratta di una decisione che può avere conseguenze negative irreversibili e che deve quindi poter essere impugnata. Infine, anche **CRS** chiede che vengano introdotti mezzi di ricorso nell'ambito della procedura di accertamento.

Requisiti relativi agli alloggi

Brava segnala che è fondamentale disporre di alloggi all'interno di strutture che tengano conto delle questioni di genere, sia per proteggere le vittime di violenza sia per prevenire la violenza di genere; da questo punto di vista, gli alloggi cantonali e nazionali per i richiedenti l'asilo sono già stati spesso oggetto di critiche.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf chiedono che a partire dal momento della presentazione di una domanda d'asilo ai richiedenti siano garantiti diritti equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva sull'accoglienza¹⁶ e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE¹⁷ in materia di standard degli alloggi, prestazioni materiali e assistenza medica. Insieme a **CSP**, chiedono anche che alle persone interessate siano garantite condizioni di vita che ne garantiscano il sostentamento, ne tutelino la salute fisica e mentale e ne rispettino i diritti conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (cfr. art. 8 par. 8). Non essendo la Carta vincolante per la Svizzera, ritengono che l'atto normativo di attuazione debbarimandare, almeno, alle disposizioni dell'articolo 73 capoversi 2–4 LStrI e dell'articolo 81 LStrI (Condizioni di carcerazione), prevedendo al suo interno le stesse garanzie di cui nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Minori e persone vulnerabili nella procedura di accertamento

ACNUR fa notare che il regolamento sugli accertamenti, con le garanzie minime ivi previste a favore dei minori, attribuisce grande importanza alla loro protezione (cfr. art. 13 par. 1, art. 11 par. 3 secondo periodo e art. 8 par. 9 regolamento sugli accertamenti). Inoltre, per i RMNA deve essere designato un rappresentante o una persona che ne salvaguardi l'interesse superiore (art. 13 par. 3 regolamento sugli accertamenti). Le disposizioni esecutive della Svizzera non prevedono tutte queste garanzie minime. In particolare, per quanto riguarda i RMNA, il rapporto esplicativo prevede un rappresentante soltanto nei casi in cui viene

¹⁶ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione); GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96.

¹⁷ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

presentata una domanda d'asilo in aeroporto. L'articolo 9c AP-LStrI, che si applica ai RMNA, non contiene dal canto suo alcun riferimento in merito. Inoltre, non è chiaro come la disposizione proposta in materia di rappresentanza durante la procedura di accertamento possa essere legata alla successiva rappresentanza nel corso di un'eventuale procedura d'asilo. Il rapporto esplicativo non sembra escludere la possibilità che per le due procedure vengano assegnate due persone di fiducia diverse. Questo non coinciderebbe con l'interesse superiore del minore. Di conseguenza, ACNUR raccomanda che ai RMNA sia assegnata una persona di fiducia per la procedura di accertamento e che la stessa persona segua poi anche la procedura d'asilo. Inoltre, chiede che le garanzie minime di cui sopra siano riprese dalla legge nazionale o che, perlomeno, sia inserito un rimando esplicito agli standard minimi previsti dal regolamento sugli accertamenti. Infine, aggiunge che occorrono ulteriori disposizioni, a livello di ordinanza o istruzioni, per garantire standard minimi di tutela dei minori nell'ambito dell'attuazione pratica.

Anche **CRS** segnala che gli accertamenti devono essere svolti tenendo conto dell'interesse superiore dei minori: tutti devono essere accompagnati da una persona adulta o da un rappresentante. Inoltre, occorre tenere in considerazione anche gli aspetti di genere: le persone sottoposte agli accertamenti devono avere la possibilità di chiedere che la procedura sia svolta da una persona del loro stesso sesso. CRS ritiene anche che al tema della rappresentanza dei RMNA nel quadro degli accertamenti non sia accordato lo spazio che merita e chiede che tale aspetto sia esplicitamente citato agli articoli 9b e 9c AP-LStrI nonché agli articoli 21a e 22 AP-LAsi.

Infine, **PEV, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** chiedono che sia garantita, almeno, la formazione del personale, per esempio in materia di controlli della vulnerabilità e di interesse superiore dei minori.

Rapporto con la procedura d'asilo

ACNUR segnala che né il progetto di legge né il regolamento sugli accertamenti prevedono possibilità di ricorso contro la procedura di accertamento o i suoi risultati. I cittadini di Stati terzi hanno unicamente la possibilità di comunicare alle autorità che le informazioni raccolte nel corso della procedura di accertamento sono corrette. Ciò sarebbe conciliabile con i requisiti posti dalla CEDU per un'effettiva protezione giuridica soltanto se gli accertamenti fossero finalizzati a predisporre delle decisioni e non a prenderle. Ne consegue anche che gli accertamenti non possono portare all'esclusione della procedura d'asilo, possibilità che deve essere riservata esplicitamente alla procedura formale. Inoltre, occorre garantire che i risultati degli accertamenti siano effettivamente considerati provvisori per poter essere poi integrati o modificati nel corso della procedura formale. Tutto ciò deve essere chiarito nella legge o nelle istruzioni.

Anche **AICH e USS** chiedono che la procedura d'asilo sia sempre garantita.

ODAGE teme altresì che le informazioni fornite dai richiedenti durante gli accertamenti possano avere ripercussioni negative durante l'esame della domanda d'asilo. A tale proposito, **ACES** ritiene che l'interrogatorio sull'itinerario di viaggio e sui motivi che hanno indotto la persona a lasciare il suo Paese debba essere svolto soltanto una volta conclusi gli accertamenti e chiede che ciò sia definito in modo esplicito. **PS, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** presentano richieste simili e aggiungono che, rispetto all'interrogatorio sull'itinerario di viaggio e sui motivi della partenza, occorre chiarire il rapporto tra i nuovi capoversi 1–1^{quinqies} e i capoversi già esistenti dell'articolo 26 LAsi.

PEV, CRS, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite chiedono che, prima dell'inizio della procedura di accertamento, le autorità competenti segnalino la possibilità di

presentare una domanda d'asilo e che, in caso di dubbi circa l'esistenza di una simile domanda, partano dal presupposto che sia già stata presentata.

Richieste specifiche sugli accertamenti all'interno del territorio nazionale

PEV, PS, ACES, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite segnalano che l'articolo 9c AP-LStrI, a differenza dell'articolo 9b AP-LStrI, non contiene un elenco degli elementi costitutivi degli accertamenti.

PEV, CRS, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite temono che svolgere gli accertamenti all'interno del territorio nazionale possa comportare il rischio di «ethnic profiling» e ritengono pertanto che occorra definire un catalogo di criteri trasparente.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf rilevano che l'articolo 7 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti non consente assolutamente di effettuare trasferimenti all'interno delle frontiere interne dell'UE, limitandosi a disciplinare la competenza in materia di svolgimento degli accertamenti.

Richieste specifiche sugli accertamenti alla frontiera esterna

TI accoglie con favore il fatto che, nell'ambito della procedura d'asilo all'aeroporto, il termine oltre il quale il richiedente l'asilo è attribuito a un Cantone o a un CFA venga esteso di 7 giorni, portando tale termine da 20 a 27 giorni.

Brava chiede un adeguamento dell'articolo 21a capoverso 7 AP-LAsi, auspicando che gli alloggi non siano «a basso costo», ma «adeguati».

5.4.2. Competenza per lo svolgimento degli accertamenti

Osservazioni di carattere generale

CRS ritiene che l'avamprogetto non chiarisca del tutto quali autorità sono competenti per gli accertamenti: ciò comporta dei rischi, in particolare per quanto riguarda l'uniformità dell'attuazione nonché la qualità degli accertamenti stessi e della formazione impartita al personale. Suggestisce pertanto di definire le competenze a livello nazionale, o almeno a livello regionale. Per garantire pratiche uniformi e un livello di qualità elevato, **Caritas** suggerisce di affidare lo svolgimento degli accertamenti alla Confederazione e non ai Cantoni. Anche **PEV, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** sono del parere che lo svolgimento degli accertamenti da parte della Confederazione comporterebbe dei vantaggi. **I Verdi** chiedono che gli accertamenti non siano affidati ai Cantoni o ad altri attori, ma che siano svolti a livello centrale, presso i CFA.

CCPCS fa notare che i controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità nonché l'indirizzamento alla procedura applicabile, previsti nel quadro degli accertamenti, non rientrano nelle competenze delle autorità di polizia. Acquisire queste competenze risulterebbe problematico e non giustificato. Tali compiti devono essere assunti necessariamente dalle autorità competenti per l'esecuzione della LStrI in materia di migrazione o dalla Confederazione (p. es. dalla SEM). Eventualmente, nei Cantoni di frontiera, questo genere di compiti potrebbe essere attribuito anche all'USDC. Risulta inoltre incomprensibile il fatto che le persone rintracciate dall'USDC debbano poi essere trasferite ai Cantoni o alle autorità di polizia comunali. Nel medio periodo, si potrebbe tutt'al più valutare l'istituzione di un nuovo strumento centrale a carico della Confederazione.

TI tiene a rammentare che la modalità di svolgimento di eventuali compiti attribuiti alle autorità cantonali resta di mera competenza cantonale.

Richieste specifiche sugli accertamenti all'interno del territorio nazionale

ASM e numerosi Cantoni (**AG, AR, BE, BS, GE, GL, NE, NW, SH, SO, TG** e **UR**) criticano il fatto che i migranti intercettati alla frontiera e per i quali non è ancora stata svolta una procedura di accertamento debbano essere trasferiti alle autorità cantonali, ritenendo che questo comporterebbe inutili perdite di tempo e un carico di lavoro ulteriore, ragion per cui chiedono che tale competenza venga trasferita all'USDC.

TI osserva che lo svolgimento degli accertamenti su tutte le persone che soggiornano illegalmente nel Paese da parte delle autorità di polizia cantonali e comunali competenti comporta un dispendio di risorse in termini di personale, infrastrutture (centri di detenzione, luoghi di residenza), veicoli di trasporto, formazione e aggiornamento. Questo compito dovrebbe essere svolto dalla Confederazione, perché il regolamento sugli accertamenti non stabilisce che sia di competenza delle autorità cantonali.

Infine, **CDDGP** ritiene che svolgere gli accertamenti sulle persone che soggiornano illegalmente sul territorio nazionale comporterebbe un notevole dispendio di risorse aggiuntive per le autorità comunali e cantonali, finendo per risultare poco efficiente. Per garantire una maggiore efficienza, sarebbe invece opportuno trasferire questa competenza all'USDC. Per queste ragioni, si oppone all'articolo 9c AP-LStrI nella sua formulazione attuale. In particolare, ritiene che occorra verificare nuovamente quali sono i servizi, a livello federale o cantonale, che potrebbero essere più indicati ai fini dello svolgimento di questi compiti.

Richieste specifiche sugli accertamenti alla frontiera esterna

TI chiede che, al fine di evitare inutili doppioni, gli accertamenti alla frontiera esterna siano di esclusiva pertinenza dell'USDC, considerato che la prima intercettazione al confine viene effettuata dai suoi funzionari.

5.4.3. Durata degli accertamenti

PS, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e **sosf** suggeriscono che la Svizzera, in qualità di Stato Schengen interno, riduca la durata massima degli accertamenti a tre giorni. La durata di sette giorni prevista dal regolamento sugli accertamenti è legata alla condizione specifica delle frontiere esterne dell'UE.

I Verdi chiedono che l'articolo 9b AP-LStrI sia modificato portando la durata massima a tre giorni.

5.4.4. Accompagnamento in un CFA

Oneri in termini finanziari e di personale

Diversi partecipanti alla procedura di consultazione (**BE, GE, NW, TI, CCPCS** e **CDDGP**) ritengono che l'accompagnamento in un CFA delle persone che presentano domanda d'asilo presso un'autorità cantonale competente sollevi questioni di adeguatezza e proporzionalità. Questa soluzione risulta problematica anche dal punto di vista giuridico, dal momento che le persone dovrebbero essere prese in custodia. Al tempo stesso, comporta altresì notevoli oneri in termini finanziari (mezzi di trasporto, responsabilità in caso di incidenti) e di personale.

TI critica il fatto che questo nuovo compito sia attribuito ai Cantoni e che questi debbano anche assumersene l'onere finanziario: auspica quindi un contributo concreto da parte delle autorità federali, che sia quanto meno definito all'interno dell'articolo 21 AP-LAsi.

Infine, **CCPCS** segnala che l'avamprogetto si spinge oltre quanto stabilito dal regolamento sugli accertamenti, non prevedendo quest'ultimo alcun accompagnamento obbligatorio.

Ingerenza nella libertà di movimento

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf si oppongono alla misura proposta perché ritengono rappresenti una limitazione alla libertà di movimento. **CRS** sottolinea che, per scongiurare una criminalizzazione dei richiedenti l'asilo, l'accompagnamento non deve avere carattere sanzionatorio.

5.4.5. Privazione della libertà durante gli accertamenti

Osservazioni di carattere generale

PEV, PS, ACES, ACNUR, Coalizione asilo+Pikett Asyl, CRS, CSP, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, OSAR, Parlamento dei rifugiati, Plateforme Traite, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf ritengono che il trattenimento nel quadro degli accertamenti debba rappresentare un'ultima ratio e debba essere ordinato in modo coerente, sulla base di un elenco di criteri precisi. **ACNUR** e **CRS** aggiungono che occorre adottare misure ulteriori: l'obbligo di mettersi a disposizione delle autorità durante gli accertamenti, unito al fatto che il rendersi irreperibili costituisce un motivo di carcerazione, comporta il rischio che venga fatto sempre più spesso e sistematicamente ricorso alla detenzione durante la procedura di accertamento. Di conseguenza, occorre valutare soluzioni alternative alla carcerazione. **PS, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** condividono questa posizione.

AsyLex osserva che una carcerazione automatica nel quadro degli accertamenti sarebbe inammissibile e che un trattenimento provvisorio potrebbe rappresentare solo un'ultima ratio, ma sempre nel rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, il termine massimo di sette giorni non risulta proporzionato, in particolare se riferito, come in questo caso, a una limitazione di un diritto fondamentale. **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf** condividono questa posizione. **AsyLex** chiede che sia fissata una durata massima di tre giorni, che siano previsti mezzi di ricorso e che il luogo di soggiorno della persona sia stabilito preventivamente. In riferimento alla durata del fermo, **ACNUR** aggiunge che, in linea con la giurisprudenza del TF, la durata del trattenimento deve essere limitata al tempo necessario per gli accertamenti, senza che vi sia la possibilità che si protragga oltre. Osserva altresì che, alle persone per le quali è ordinato il trattenimento, devono essere fornite informazioni sufficienti e comprensibili riguardo alle possibilità di ricorso.

PS, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf chiedono che la carcerazione sia sottoposta alla verifica dell'autorità giudiziaria entro un massimo di 48 ore, che sia consentito avere contatti e che siano rispettati gli obblighi di informazione. Inoltre, ritengono che, nell'ambito della verifica, le autorità competenti debbano documentare tempestivamente e in modo chiaro ogni fase. La durata della verifica deve essere ridotta al minimo indispensabile e, in ogni caso, deve essere valutata per prima la possibilità di adottare misure più blande rispetto al trattenimento o alla privazione della libertà. **I Verdi** e **ISDU** chiedono anche che la verifica da parte dell'autorità giudiziaria sia effettuata entro 48 ore. Dal momento che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE non è applicabile per la Svizzera, **I Verdi** auspicano che le stesse garanzie siano introdotte nel diritto nazionale a livello di legge.

AICH chiede che si evitino condizioni simili al carcere, trasponendo il regolamento sugli accertamenti all'interno del diritto nazionale nel rispetto dei diritti umani e procedendo a disporre una privazione della libertà solo come ultima ratio e mai nel quadro degli accertamenti.

ODAGE solleva dubbi in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In un'ottica di ponderazione degli interessi, è difficile comprendere come la necessità di svolgere gli accertamenti possa prevalere sul diritto alla libertà di movimento, anche nel caso in cui la persona interessata abbia violato l'obbligo di collaborare. A ciò si aggiunge il fatto che l'introduzione di simili trattenimenti è esplicitamente finalizzata a ottenere i dati della persona interessata con modalità coercitive. Ricorda inoltre che, secondo l'articolo 8 paragrafo 6 del regolamento sugli accertamenti, le organizzazioni e le persone che prestano consulenza hanno accesso effettivo ai cittadini di Stati terzi durante gli accertamenti, il che risulta difficilmente conciliabile con le condizioni di una carcerazione.

Infine, **ACNUR, Conferenza dei vescovi svizzeri, CRS, J+P e Parlamento dei rifugiati** chiedono, in particolare, che i minori non siano trattenuti.

NW auspica che siano definiti criteri flessibili e di ampio respiro per stabilire la minaccia per la sicurezza pubblica e il rischio di fuga, in modo da consentire l'efficienza dell'esecuzione. **TI e CCPCS** si dichiarano favorevoli a queste modifiche. Tuttavia, **CCPCS** aggiunge che al momento, ma presumibilmente anche nel prossimo futuro, la maggior parte dei Cantoni non dispone di un numero sufficiente di posti di detenzione.

Richieste specifiche sugli accertamenti all'interno del territorio nazionale

PEV, PS, ACES, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite segnalano che il decreto federale non chiarisce cosa si intenda praticamente, nelle aree interne del Paese, con «tenersi a disposizione». In particolare, non è chiaro sulla base di quali elementi sia possibile trattenere le persone, come avverrebbe il trasferimento tra autorità diverse nonché dove e in quali condizioni alloggierebbero le persone interessate.

Richieste specifiche sugli accertamenti alla frontiera esterna

ACES, FIZ, OSAR e Plateforme Traite ritengono che la durata di 60 giorni per la procedura in aeroporto rappresenti già un termine decisamente lungo per il trattenimento e una notevole ingerenza nei diritti delle persone interessate. Per questa ragione, chiedono che gli accertamenti siano svolti entro questi 60 giorni. A tale proposito, **ACNUR** aggiunge che, in presenza di esigenze particolari, potrebbe essere opportuno svolgere sempre la procedura in un CFA.

PS e Parlamento dei rifugiati osservano che non è necessario vietare l'entrata dall'aeroporto, e questo non solo per la durata degli accertamenti, ma anche per l'intera durata della successiva procedura d'asilo. Chiedono pertanto che l'articolo 21/ capoverso 6 AP-LAsi sia modificato di conseguenza.

CSP ritiene che sette giorni di trattenimento in aeroporto siano eccessivi. Seguendo l'esempio delle disposizioni per la carcerazione nel procedimento penale, dopo 48 ore al massimo l'autorità giudiziaria dovrebbe procedere a una verifica.

5.4.6. Mancanza di rappresentanza legale durante l'accertamento

Osservazioni di carattere generale

PS, ACES, AICH, Caritas, Conferenza dei vescovi svizzeri, CSP, FIZ, J+P, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite chiedono che sia garantito l'accesso

all'assistenza legale sin dalla prima fase della procedura di accertamento. **AICH** aggiunge che, in tal modo, i profughi possono esercitare i propri diritti in modo efficace e opporsi a decisioni errate. **CSP** chiede inoltre che questi compiti supplementari siano fissati nella LAsi e nella LStrI, stabilendo un indennizzo adeguato. **PS, ACES, Caritas, CSP, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** ritengono che gli accertamenti rappresentino una fase rilevante ai fini della procedura e che debba quindi essere prevista una protezione giuridica. Diversamente, questa fase deve essere concepita in modo tale da non influire sulla procedura, il che significa che le informazioni che ne risulteranno non dovranno poter essere utilizzate nel quadro delle successive fasi. **Caritas** e **CSP** ritengono che sia particolarmente importante prevedere una protezione giuridica indipendente per l'individuazione delle vulnerabilità.

Anche **ODAGE** lamenta l'assenza di una rappresentanza giuridica individuale. Le persone interessate non hanno accesso a una consulenza né a una protezione giuridica efficaci: occorre che sia garantita una rappresentanza legale, affinché possano esercitare i propri diritti, in particolare quelli di cui all'articolo 10 paragrafo 1 del regolamento sugli accertamenti.

ACNUR, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf chiedono che siano previste consulenza e assistenza giuridiche *gratuite* sin dall'inizio della procedura di accertamento, anche al fine di verificare la legittimità della detenzione e dell'alloggio. Questi istituti potrebbero inoltre agevolare i controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità, ragion per cui è importante che siano facilmente accessibili alle persone interessate. **ACNUR** aggiunge che la legge deve prevedere le basi relative all'informazione secondo l'articolo 11 del regolamento sugli accertamenti nonché garantire l'accesso, nel corso della procedura di accertamento, alle organizzazioni che prestano consulenza legale.

Infine, anche **CRS** chiede che la protezione giuridica gratuita sia sancita dagli articoli 9b e 9c AP-LStrI nonché dagli articoli 21a e 22 AP-LAsi. Ritiene infatti che questo possa garantire una qualità più elevata sotto diversi punti di vista e in diverse fasi della procedura di accertamento, oltre che permettere di affidare alle corrispondenti figure giuridiche gli obblighi di informazione dello Stato.

Richieste specifiche sugli accertamenti nella LStrI

I Verdi segnalano che la partecipazione del rappresentante legale ai sensi dell'articolo 102j capoverso 1 LAsi deve essere inserita anche negli articoli 9b e 9c AP-LStrI: la sua assenza violerebbe il principio alla base della revisione della legge sull'asilo, in virtù del quale a ogni richiedente l'asilo viene assegnato un rappresentante legale sin dall'inizio della fase preparatoria e per l'intera durata della procedura d'asilo successiva. Allo stesso tempo, questa rappresentanza legale dovrebbe poter verificare le limitazioni della libertà e gli alloggi.

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf ritengono che occorra fornire una rappresentanza legale gratuita, visto il rischio, nei casi disciplinati dal diritto sugli stranieri, che le persone siano scoraggiate dal presentare una domanda d'asilo durante i controlli dell'USDC o delle autorità cantonali. I fornitori di queste prestazioni dovrebbero ricevere un compenso aggiuntivo. Inoltre, in analogia alla procedura di allontanamento all'aeroporto (art. 65 LStrI), le autorità competenti devono comunicare in forma scritta alla persona interessata che è possibile rivolgersi a un servizio di consulenza legale.

Infine, **CSP** ricorda che, nei casi disciplinati dal diritto sugli stranieri, l'esito della procedura di accertamento può essere una decisione di allontanamento. La protezione giuridica assume quindi un ruolo determinante, dal momento che la mancata presentazione di una domanda d'asilo nel corso degli accertamenti rappresenta in questi casi un rischio concreto.

Richieste specifiche sugli accertamenti nella LAsi

CRS ritiene che i richiedenti l'asilo necessitino di maggiori protezione e garanzie procedurali. Allo stesso tempo, rileva che la Svizzera offre un sistema di protezione giuridica gratuito, efficiente e di qualità elevata nel quadro della procedura d'asilo, il che le permette di disporre delle strutture per offrire questa protezione sin dall'inizio della procedura di accertamento.

A tale proposito, **PEV, PS, ACES, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, OSAR, Parlamento dei rifugiati, Plateforme Traite, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern** e **sosf** specificano che gli accertamenti rientrano nella fase preparatoria e ritengono quindi incomprensibile che la consulenza e la rappresentanza legale gratuite siano garantite soltanto una volta che questi sono conclusi. Ciò è in contrasto con il principio alla base della revisione della legge sull'asilo, in virtù del quale viene assegnato un rappresentante legale a partire dalla fase preparatoria e per l'intera procedura d'asilo. Occorre prevedere una rappresentanza legale indipendente anche per motivi procedurali sotto il profilo giuridico: gli accertamenti costituiscono una fase rilevante ai fini della procedura; di conseguenza, le informazioni raccolte in tale contesto possono essere utilizzate più avanti nel corso della procedura. Inoltre, per esercitare in modo efficace il diritto di contestare la presenza di informazioni inesatte nel modulo previsto dal regolamento sugli accertamenti (art. 17 par. 3), è indispensabile che sia presente una rappresentanza legale. Infine, il rappresentante legale è fondamentale per la sua esperienza e competenza nel controllo delle vulnerabilità. **AsyLex** condivide questo punto e chiede che l'articolo 102h capoverso 1 AP-LAsi sia modificato di conseguenza.

ISDU ritiene che sia difficile, nel corso della procedura d'asilo, correggere informazioni inesatte raccolte durante gli accertamenti e riguardanti il bisogno di protezione, l'identità o la pericolosità delle persone. È indispensabile fornire rappresentanza e consulenza legale gratuite già durante gli accertamenti, perché questa fase è determinante per l'esito della procedura d'asilo. Così facendo, la normativa risulterebbe inoltre in linea con quanto indicato all'articolo 8 paragrafo 6 e all'articolo 11 del regolamento sugli accertamenti, in base al quale, durante la procedura di accertamento, deve essere garantito l'accesso effettivo a servizi di consulenza.

Infine, anche **ACNUR** ritiene che la consulenza e la rappresentanza legale gratuite debbano essere garantite già nel corso della procedura di accertamento, almeno ai richiedenti l'asilo. Questo garantirebbe anche l'accesso effettivo ai servizi di consulenza e alle informazioni, come stabilito dal regolamento sugli accertamenti (art. 8 par. 6 e art. 11).

5.4.7. Controllo preliminare del bisogno di protezione

Osservazioni di carattere generale

Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e **sosf** ritengono che il controllo preliminare delle vulnerabilità previsto dall'articolo 12 paragrafo 3 del regolamento sugli accertamenti sia formulato in modo vago nell'avamprogetto, in cui si menzionano, genericamente, «persone bisognose di protezione». Inoltre, dal momento che lo stesso regolamento dispone l'accesso di organizzazioni non governative, chiedono che durante i controlli sulle vulnerabilità la legge preveda la rappresentanza legale. Infine, sono del parere che tali controlli, effettuati nel quadro degli accertamenti, debbano essere equivalenti alla procedura per l'individuazione e il trattamento delle persone vulnerabili di cui agli articoli 22–28 della direttiva sull'accoglienza. Anche **I Verdi** chiedono una trasposizione equivalente di queste disposizioni.

ISDU sottolinea inoltre che il bisogno di protezione e la vulnerabilità non coincidono: ne esamina le differenze e aggiunge che i controlli sulle vulnerabilità devono essere effettuati da personale specializzato e formato.

I Verdi, PEV, PS, ACES, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite ritengono che nelle disposizioni attuative il Consiglio federale si discosti da quanto previsto dall'articolo 8 paragrafo 5 del regolamento sugli accertamenti. Quest'ultimo prevede infatti un controllo preliminare delle vulnerabilità e non del bisogno di protezione: l'articolo 9b capoverso 2 AP-LStrI e l'articolo 21a capoverso 4 AP-LAsi devono essere modificati di conseguenza.

CRS è favorevole all'introduzione di un controllo delle vulnerabilità; tuttavia, segnala che la terminologia utilizzata nel progetto non è corretta e che le modalità di svolgimento di questo controllo nonché le misure che ne conseguono sono a loro volta descritte in modo vago. Aggiunge che le modalità devono essere definite a livello di ordinanza, in modo chiaro e trasparente, con procedure e strumenti standardizzati. L'ordinanza deve contenere indicazioni chiare e concrete sulle misure da adottare nel caso in cui vengano riscontrate delle vulnerabilità. Deve essere garantito, quanto meno, il trasferimento a un servizio adeguato. **CRS** sarebbe favorevole al coinvolgimento delle organizzazioni della società civile nella formazione del personale addetto allo svolgimento dei controlli delle vulnerabilità nonché nei controlli stessi. **CRS** sarebbe inoltre disponibile a partecipare attivamente in caso di vittime di traumi e tortura.

Anche **ACNUR** chiede che sia utilizzata una terminologia diversa e ritiene che l'individuazione di esigenze particolari possa essere un'operazione difficoltosa, dal momento che le persone non sono sempre pronte a condividere informazioni di questo tipo con terzi. Per tale ragione, occorre poter contare su competenze specialistiche nel campo dell'individuazione delle vulnerabilità, in modo da poter gestire le persone interessate con la sensibilità adeguata e avviare misure utili. A tale proposito, **OIM** aggiunge che occorre organizzare corsi specifici per il personale.

Richieste specifiche sugli accertamenti nella LAsi

AsyLex ritiene che l'espressione corrispondente in tedesco a «bisogno di protezione» utilizzata all'articolo 26 capoverso 1^{quater} AP-LAsi sia fuorviante e debba essere sostituita dal termine «vulnerabilità» (già utilizzato nella versione italiana). Inoltre, è fondamentale che l'articolo disciplini le modalità di svolgimento dei controlli. Anche secondo **FIZ** e **Plateforme Traite** occorre specificare i criteri che consentono di individuare la presenza di vulnerabilità.

Per quanto riguarda gli accertamenti in aeroporto, **CRS** ritiene che le persone interessate debbano essere trasferite in un CFA nel caso in cui sia rilevato un bisogno di protezione oppure quando si tratta di minori.

Richieste specifiche sugli accertamenti nella LStrI

In riferimento all'articolo 9b AP-LStrI, **Brava** constata che il controllo delle vulnerabilità deve tenere in considerazione anche aspetti specifici, di genere e relativi alle donne. Le autorità di polizia cantonali dovrebbero essere formate e sensibilizzate su questi temi.

5.4.8. Controllo dello stato di salute

CRS è favorevole all'introduzione del controllo dello stato di salute. Le modalità del suo svolgimento e le misure che ne conseguono sono tuttavia descritte in modo vago nell'avamprogetto. Occorre quindi che siano definite a livello di ordinanza, in modo chiaro e trasparente, con procedure e strumenti standardizzati. L'ordinanza deve contenere indicazioni chiare e concrete sulle misure da adottare laddove si riscontrino esigenze sanitarie.

5.4.9. Controllo di sicurezza

Se dagli accertamenti emerge che una persona costituisce una minaccia per la sicurezza interna, **CRS** chiede che le sia concesso di accedere alla valutazione e di impugnarla.

5.4.10. Meccanismo di monitoraggio indipendente

ISDU si chiede per quale ragione l'articolo 10 del regolamento sugli accertamenti sia stato recepito in modo frammentario e invita a recepirlo per intero all'articolo 21*b* AP-LAsi. **ACES, ACNUR, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, OSAR, Plateforme Traite, SCCFA, Solidaritätsnetz Bem, Solinetz Luzern** e **sosf** condividono la richiesta di ISDU.

Secondo **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bem, Solinetz Luzern** e **sosf**, è importante che le attività del meccanismo di monitoraggio indipendente, oltre a essere illustrate in un rapporto annuale – che sono del parere debba essere pubblicamente accessibile –, contemplino anche la possibilità, nel quadro di tale meccanismo, di impartire istruzioni. Il decreto federale dovrebbe stabilire esplicitamente che le persone incaricate di attuare il meccanismo devono avere accesso, sempre e senza preavviso, alla procedura di accertamento e disporre di personale sufficientemente formato nonché di risorse adeguate. Infine, il riferimento di cui all'articolo 10 del regolamento sugli accertamenti alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, non vincolante per la Svizzera, dovrebbe essere sostituito da disposizioni equivalenti: in particolare, deve essere introdotto a livello di legge il diritto soggettivo all'asilo previsto dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. **PS, ACES, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite** chiedono anche l'adeguamento dell'articolo 21*b* capoverso 2 AP-LAsi: dovrebbe infatti recitare «servizi responsabili», al plurale, perché il regolamento sugli accertamenti prevede che nel meccanismo di monitoraggio possano essere coinvolti attori diversi. **PEV, ACES, FIZ e Plateforme Traite** ritengono che l'indipendenza di questo meccanismo sia di massima importanza; è necessario che il meccanismo di monitoraggio sia dotato di risorse sufficienti e che si dia seguito alle raccomandazioni e contestazioni da questo formulate.

I Verdi osservano che mancano i presupposti per un monitoraggio efficace del rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre, le attività del meccanismo di monitoraggio devono contemplare la possibilità di impartire istruzioni ed essere illustrate all'interno di un rapporto annuale.

CNPT segnala la presenza di vaste e significative sovrapposizioni tra il meccanismo di monitoraggio di nuova istituzione e il proprio mandato legale. Questo mandato prevede la verifica di tutte le situazioni di privazione della libertà e lo svolgimento di sopralluoghi. Resta inteso, quindi, che **CNPT** è competente per il monitoraggio di tutti i casi di privazione della libertà in Svizzera, incluso il trattenimento nel quadro della procedura di accertamento. Tuttavia, i compiti del meccanismo di monitoraggio sono formulati in modo tanto ampio e a tratti indefinito da andare in parte oltre a quello che è il suo mandato. Per questa ragione, **CNPT** si dichiara pronta e disponibile ad assumere i compiti che le sono attribuiti dalla legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura anche nel quadro del meccanismo di monitoraggio previsto dal regolamento sugli accertamenti. Quanto ai compiti che esulano dal suo mandato, è comunque aperta a collaborare con altri servizi. Menziona in seguito diversi aspetti che ritiene contribuirebbero a rendere il monitoraggio efficace (p. es. indipendenza, principio «do no harm», competenza tecnica).

ISDU è favorevole all'introduzione nell'avamprogetto della base legale per l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio e si dichiara disponibile a parteciparvi attivamente. **ISDU** e **CNPT** intrattengono già un fitto scambio e potrebbero portare avanti una collaborazione fruttuosa.

Propongono di condividere i compiti, in particolare a fronte della complementarità dei rispettivi ruoli, e chiedono di verificare la possibilità che vengano indicati già a livello di legge come attori incaricati dello svolgimento di tali compiti. Nel suo parere, ISDU sottolinea anche che il meccanismo di monitoraggio può essere efficace soltanto se, nel quadro delle procedure, vengono garantiti i diritti delle persone interessate. Tuttavia, questi diritti risultano poco chiari, in particolare rispetto alla rappresentanza legale e alle possibilità di ricorso. Infine, **ISDU** elenca alcuni aspetti specifici che ritiene contribuirebbero a rendere il monitoraggio efficace (p. es. indipendenza, accesso a tutte le persone interessate, ai luoghi e ai documenti, risorse sufficienti).

CSP, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Pikett Asyl e sosf sono altresì favorevoli allo svolgimento congiunto di questi compiti da parte di ISDU e CNPT.

CRS ritiene che la competenza di CNPT e la collaborazione con l'Agencia dell'Unione europea per i diritti fondamentali rivestano un ruolo decisivo. Inoltre, menziona alcuni aspetti che devono essere garantiti affinché il meccanismo di monitoraggio sia efficace: risorse finanziarie sufficienti, estensione del campo di applicazione al contesto dei controlli alle frontiere e disciplinamento, a livello di legge, della partecipazione di altre organizzazioni della società civile.

CSP chiede che i compiti del meccanismo di controllo siano svolti da diversi servizi e che la società civile abbia accesso alle persone interessate: è quindi necessario modificare di conseguenza l'articolo 21b AP-LAsi.

OIM osserva che, pur preservando la propria neutralità, riveste un ruolo rilevante dal punto di vista del supporto fornito agli Stati membri per l'istituzione del meccanismo di monitoraggio.

ACNUR ritiene che al meccanismo di monitoraggio debbano partecipare organizzazioni internazionali e non statali nonché i servizi pubblici, al fine di definirne concretamente i compiti e lo svolgimento pratico. Tra queste, potrebbero figurare, per esempio, ACNUR, CNPT, ISDU. Inoltre, sarebbe opportuno valutare l'eventuale estensione del campo operativo al monitoraggio esterno degli standard applicabili alla procedura d'asilo.

PS, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite invitano a considerare i risultati del meccanismo di monitoraggio istituito nel quadro della procedura di frontiera (cfr. art. 43 regolamento sulla procedura d'asilo) anche nel contesto della politica svizzera, della prassi d'asilo e della giurisprudenza.

5.4.11. Diritti di accesso

TI prende atto dei diritti di accesso ai vari sistemi di informazione. **GE** rileva che sarà fondamentale garantire l'interoperabilità dei sistemi di informazione con quelli dell'UE (Eurodac, SIS, ETIAS) per riuscire a prevenire le minacce per la sicurezza e i rischi legati alla migrazione irregolare. **CCPCS** è favorevole ai nuovi diritti di accesso garantiti alle autorità di polizia cantonali e comunali e segnala che, per via della messa in servizio dei futuri sistemi di informazione dell'UE (PORTIS, EES, ETIAS, C-VIS, CIR), il fabbisogno in materia di formazione dei corpi di polizia sarà considerevole, ragion per cui reputa molto importante che il flusso di informazioni sia più chiaro e coordinato. **SG** è dello stesso avviso.

ODAGE si richiama al principio di proporzionalità quale principio fondamentale nel campo della protezione dei dati personali. Deve purtroppo constatare che la sezione del rapporto esplicativo sulla «Protezione dei dati» non affronta mai la questione di un loro trattamento da parte delle autorità di polizia cantonali. Suggestisce di non consentire a queste autorità l'accesso a CIR,

EES, ETIAS e C-VIS. In via sussidiaria, tutti i membri di un'autorità che ha accesso a questi dati devono completare un corso obbligatorio sulla protezione dei dati personali.

Secondo **Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf**, in base alla trasposizione decentrata del regolamento sugli accertamenti proposta dal Consiglio federale, compiti come la registrazione, la trasmissione e il confronto di dati degni di particolare protezione sono ora anche di competenza cantonale. Questo significa che, d'ora in avanti, sarebbero collegate all'Eurodac anche autorità che fino a questo momento non vi avevano accesso. I partecipanti si oppongono a questa forte estensione dei diritti di accesso al sistema di dati dell'UE. **SolidaritéS** si oppone all'estensione dei diritti di accesso alle autorità cantonali di migrazione e di polizia nonché alle autorità di perseguimento penale.

5.4.12. Ripercussioni sulle finanze e sul personale

AG, AR, BE, BS, GE, GL, SH, TG, UR, VD, VS e **ASM** ritengono che non sia ancora possibile prevedere le ripercussioni sulle risorse delle autorità cantonali del recepimento e della trasposizione nel diritto nazionale del regolamento sugli accertamenti e, di conseguenza, che non sia possibile pronunciarsi in modo approfondito nel merito. **VS** chiede al contempo che gli oneri sui Cantoni siano ridotti al minimo indispensabile.

Anche **NE** osserva che non è ancora possibile quantificare le ripercussioni degli accertamenti che le autorità di polizia svolgeranno sui cittadini stranieri; tuttavia, è a suo avviso chiaro che rappresenteranno un onere supplementare, e questo a fronte di una situazione che vede le forze di polizia già soggette a una forte pressione, in particolare a causa del CFA di Boudry.

CCPCS elenca le ingenti risorse supplementari che si renderanno necessarie in termini di personale, formazione e aggiornamento, posti di detenzione, veicoli, strutture di alloggio e registrazione. Inoltre, ritiene che la maggior parte delle autorità di polizia cantonali e comunali non dispongano né di queste risorse né del *know how* necessario. Se, nonostante ciò, fossero i Cantoni a dover svolgere questi compiti esecutivi, occorrerebbe necessariamente valutare la questione di un'indennità da parte della Confederazione nel settore dell'asilo. **SG** condivide le richieste di CCPCS e aggiunge che le modifiche legislative previste esulano dai requisiti del regolamento sugli accertamenti; di conseguenza, ritiene che occorra verificare la possibilità che sia la Confederazione a svolgere alcuni compiti (in particolare, l'accompagnamento dei richiedenti l'asilo in un CFA). Infine, **SG** segnala di non disporre, allo stato attuale, di un numero sufficiente di posti di detenzione. Anche **FR, GE, TI** e **VD** chiedono una compensazione finanziaria a favore dei Cantoni da parte della Confederazione. **GE** ritiene che, in particolare, siano la registrazione dei dati biometrici e i controlli dello stato di salute e di sicurezza a richiedere ingenti risorse.

SO è del parere che, per via dell'aeroporto di Grenchen, l'articolo 9b AP-LStrI comporterà direttamente un onere maggiore per la polizia, ragion per cui occorre trovare all'interno del Cantone le risorse necessarie per svolgere i compiti supplementari previsti oppure reperirne altre. Le risorse sulle quali la polizia può contare per l'espletamento dei propri compiti sono già oggi scarse e, senza ulteriori mezzi, non è possibile svolgere compiti supplementari in modo affidabile.

Anche **NW** critica il notevole onere supplementare in termini di personale (100 ore in più all'anno) e finanziari (ulteriore personale e più posti di detenzione).

Alleanza del Centro, invece, nonostante l'onere supplementare – quanto meno iniziale –, è favorevole all'introduzione della procedura di accertamento, ritenendo che, nel complesso, i vantaggi sarebbero superiori.

UDC esprime perplessità circa l'impossibilità di quantificare al momento i costi dell'attuazione e il fabbisogno di personale.

5.4.13. Ulteriori osservazioni

TAF fa notare che l'articolo 108 capoverso 4 AP-LAsi non dovrebbe rimandare all'articolo 21a capoverso 4 AP-LAsi, ma all'articolo 21a capoverso 6 AP-LAsi.

CRS ritiene che le informazioni sui familiari all'interno del modulo della procedura di accertamento siano fondamentali nell'ottica di un possibile ricongiungimento familiare o di una ricollocazione, ragion per cui devono essere raccolte con la massima attenzione e devono includere anche i familiari in senso lato.

LU ritiene che il regolamento sugli accertamenti, forte della procedura uniforme ivi prevista per stabilire l'identità dei cittadini di Stati terzi entrati irregolarmente, contribuisca anche al contrasto della criminalità.

UDC accoglie con scetticismo le nuove disposizioni legislative e amministrative: in particolare, critica il prolungamento delle procedure in aeroporto e l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio.

AICH esprime timori rispetto ai notevoli rischi che il regolamento sugli accertamenti comporterebbe in materia di diritti umani: i diritti fondamentali potrebbero subire limitazioni.

ODAGE fa notare che il regolamento sugli accertamenti limita la possibilità delle persone interessate di esprimersi liberamente per far valere il proprio bisogno di protezione internazionale. Inoltre, ricorda che le persone interessate dagli accertamenti sono spesso altamente traumatizzate e provengono da Paesi in cui la popolazione non nutre fiducia, a ragione, nei confronti delle autorità statali. In questo contesto, è difficile immaginare che persone che hanno subito torture e violenze di natura sessista o sessuale si sentano sufficientemente sicure nel condividere le proprie vulnerabilità o i propri traumi con estranei (p. es. poliziotti che non hanno ricevuto una formazione specifica a riguardo). Se le autorità competenti per gli accertamenti dovessero giungere erroneamente alla conclusione che le domande d'asilo di queste persone non hanno buone prospettive di successo, i richiedenti l'asilo rischierebbero di essere indirizzati verso una procedura errata. Il recepimento, nella sua forma attuale, non è in linea con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera (p. es. la Convenzione di Istanbul, la Convenzione sui diritti del fanciullo e il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini).

Stopexclusion denuncia una «procedura di accertamento» volta a bloccare persone in fuga alle frontiere europee, per poi stiparle all'interno dei cosiddetti «hot spot» in attesa di smistarle.

6. Elenco dei partecipanti

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Appenzell Innerrhoden	AI
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	BS
Canton de Fribourg, Conseil d'État, Kanton Freiburg, Staatsrat	FR
République et canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat	GL
Kanton Graubünden	GR
Canton du Jura, Conseil d'État	JU
Kanton Luzern, Regierungsrat	LU
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Regierungsrat	OW
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	SG
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Repubblica e Cantone Ticino, il Consiglio di Stato	TI
Kanton Uri, Regierungsrat	UR
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Canton du Valais, Conseil d'État Kanton Wallis, Staatsrat	VS
Kanton Zug	ZG
Kanton Zürich, Regierungsrat	ZH

Partiti politici

Evangelische Volkspartei	EVP
Parti Evangélique	PEV
Partito evangelico	PEV
FDP.Die Liberalen	FDP
PLR.Les Libéraux-Radicaux	PLR
PLR.I Liberali	PLR
Die GRÜNEN Schweiz	Die GRÜNEN
Les VERT-E-S suisses	Les VERT-E-S
Verdi svizzeri	I Verdi
Grünliberale	GLP
Vert libéraux	PVL
Verdi liberali	PVL
Sozialdemokratische Partei der Schweiz	SP
Parti socialiste suisse	PS
Partito socialista svizzero	PS
Die Mitte	Die Mitte
Le Centre	Le Centre
Alleanza del Centro	Alleanza del Centro
Schweizerische Volkspartei	SVP
Union Démocratique du Centre	UDC
Unione Democratica di Centro UDC	UDC

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Schweizerischer Arbeitgeberverband	SAV
Union patronale suisse	UPS
Unione svizzera degli imprenditori	USI
Schweizerischer Gewerkschaftsbund	SGB
Union syndicale suisse	USS
Unione sindacale svizzera	USS
Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden	VSAA
Association des offices suisses du travail	VSAA
Associazione degli uffici svizzeri del lavoro	AUSL

Tribunali della Confederazione Svizzera

Bundesgericht	BGer
Tribunal fédéral	TF
Tribunale federale	TF

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale

BVGer
TAF
TAF

Altre cerchie interessate

Amnesty International

AICH

AsyLex

AsyLex

Bündnis unabhängiger Rechtsarbeit im Asylbereich
Coalition des juristes indépendant-e-s pour le droit d'asile
Coalizione dei giuristi indipendenti per il diritto all'asilo

Bündnis Asyl
Coalition asile
Coalizione asilo

Caritas

Caritas

Centre patronal

Centres sociaux protestants
Associazione svizzera dei Centri Sociali Protestanti

CSP

Flughafen Zürich AG

Flughafen Zürich

Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und
-direktoren

KKJPD

Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux
de justice et police

CCDJP

Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di
giustizia e polizia

CDDGP

Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz
Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse
Conferenza delle e dei comandanti delle polizie cantonali

KKPKS
CCPCS
CCPCS

Brava (ex TERRE DES FEMMES)

Brava

Demokratische JuristInnen Schweiz
Coalition des juristes indépendant-e-s pour le droit d'asile
Giuristi e giuriste democratici svizzeri

**Giuristi e giuriste
democratici
svizzeri**

Eidgenössische Migrationskommission
Commission fédérale des migrations
Commissione federale della migrazione

EKM
CFM
CFM

elisa-asile

National Coalition Building Institute Schweiz NCBI –
Flüchtlingsparlament Schweiz

**Parlamento dei
rifugiati**

Freizeitplatzaktion Basel

FPABS

Freizeitplatzaktion Zürich

FPAZH

Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne

FIZ

Hilfswerk der evangl.-ref. Kirche Schweiz
Entraide Protestante Suisse
Aiuto delle chiese evangeliche svizzere

HEKS
EPER
ACES

Internationale Organisation für Migration	IOM
Organisation Internationale pour les Migrations	OIM
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni	OIM
Justitia et Pax	J+P
Justice et Paix	
Giustizia e Pace	
Nationale Kommission zur Verhütung von Folter	NKVF
Commission nationale de prévention de la torture	CNPT
Commissione nazionale per la prevenzione della tortura	CNPT
Schweizer Plattform gegen Menschenhandel	Plateforme Traite
Plateforme suisse contre la traite des êtres humains	
Piattaforma svizzera contro la tratta degli esseri umani	
Ordine degli avvocati di Ginevra	ODAGE
Pikett Asyl	Pikett Asyl
Schweizerische Flüchtlingshilfe	SFH
Organisation suisse d'aide aux réfugiés	OSAR
Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati	OSAR
Schweizer Bischofskonferenz	
Conférence des Évêques Suisses	
Conferenza dei Vescovi Svizzeri	
Beobachterstelle für Asyl- und Ausländerrecht	SBAA
Observatoire Suisse du droit d'asile et des étrangers	ODAE-Suisse
Osservatorio Svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri	ODAS
Schweizerische Menschenrechtsinstitution	SMRI
Institution suisse des droits humains	ISDH
Istituzione svizzera per i diritti umani	ISDU
Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen	SVZ
Association suisse des officiers de l'état-civil	ASE
Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile	ASUS
Solidarité sans frontières	sosf
Solinetz Luzern	
Solidaritätsnetz Bern	
Coordinamento contro l'esclusione e la xenofobia	Stopexclusion
SolidaritéS	SolidaritéS
Solidarité Tattes	Solidarité Tattes
Plattform «Zivilgesellschaft in Asyl-Bundeszentren»	ZiAB
Plateforme «Société civile dans les centres fédéraux d'asile»	SCCFA
Piattaforma «Società civile nei centri della Confederazione per richiedenti l'asilo»	SCCFA
Schweizerisches Rotes Kreuz	SRK
Croix-Rouge suisse	CRS
Croce Rossa Svizzera	CRS

UN Refugee Agency	UNHCR
Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen	HCR
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés	ACNUR
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati	
Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden	VKM
Association des services cantonaux de migration	ASM
Associazione dei servizi cantonali di migrazione	ASM